

Bruxelles, 5 luglio 2023
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2023/0258(NLE)**

**11505/23
ADD 2**

**POLCOM 151
SERVICES 29
FDI 17
COLAC 83**

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	5 luglio 2023
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2023) 434 final - ANNEX 1 - PART 2/3
Oggetto:	ALLEGATO della proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo interinale sugli scambi tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2023) 434 final - ANNEX 1 - PART 2/3.

All.: COM(2023) 434 final - ANNEX 1 - PART 2/3



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 5.7.2023
COM(2023) 434 final

ANNEX 1 – PART 2/3

ALLEGATO

della

proposta di decisione del Consiglio

**relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo interinale sugli scambi tra
l'Unione europea e la Repubblica del Cile**

CAPO 10

LIBERALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

ARTICOLO 10.1

Ambito di applicazione

1. Il presente capo si applica alle misure adottate o mantenute in vigore da una parte che incidono sullo stabilimento di un'impresa o sull'esercizio di un'impresa disciplinata in tutte le attività economiche svolte da un investitore dell'altra parte nel proprio territorio.
2. Il presente capo non si applica:
 - a) ai servizi audiovisivi;
 - b) al cabotaggio marittimo nazionale¹; o

¹ Fatto salvo l'ambito delle attività che possono rientrare nella definizione di "cabotaggio" in virtù del diritto nazionale pertinente, ai sensi del presente capo il cabotaggio marittimo nazionale comprende il trasporto di passeggeri o di merci tra un porto o un luogo situato in Cile o in uno Stato membro e un altro porto o luogo situato in Cile o nello stesso Stato membro, compresa la sua piattaforma continentale, conformemente alla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, nonché il traffico proveniente da un porto o un luogo situato in Cile o in uno Stato membro e destinato allo stesso porto o luogo.

- c) ai servizi aerei nazionali e internazionali o ai servizi connessi a sostegno dei servizi aerei¹, di linea o non di linea, e ai servizi direttamente connessi all'esercizio dei diritti di traffico, esclusi:
- i) servizi di riparazione e manutenzione durante i quali gli aeromobili vengono ritirati dal servizio;
 - ii) vendita e commercializzazione di servizi di trasporto aereo;
 - iii) servizi dei sistemi telematici di prenotazione (CRS); e
 - iv) servizi di assistenza a terra.
3. Il presente capo non si applica alle misure adottate o mantenute in vigore da una parte in relazione agli enti finanziari dell'altra parte, agli investitori dell'altra parte e agli investimenti di tali investitori in enti finanziari situati nel territorio di tale parte, quali definiti all'articolo 18.2.
4. Gli articoli 10.5, 10.6, 10.8, 10.9 e 10.10 non si applicano in relazione agli appalti pubblici.

¹ Si precisa che i servizi aerei o i servizi connessi a sostegno dei servizi aerei comprendono i servizi seguenti: trasporto aereo; servizi prestati mediante aeromobili il cui scopo principale non è il trasporto di merci o passeggeri, quali lotta aerea contro gli incendi, addestramento al volo, osservazione del panorama dall'alto, irrorazione aerea, rilevamento aereo, fotogrammetria, fotografia aerea, lancio con il paracadute, traino di alianti, costruzione ed esbosco con elicottero e altri servizi agricoli, industriali e ispettivi prestati con aeromobili; noleggio di aeromobili con equipaggio; e servizi di gestione degli aeroporti.

5. Gli articoli 10.5, 10.6, 10.8 e 10.10 non si applicano in relazione alle sovvenzioni concesse da una parte, compresi i prestiti, le garanzie e le assicurazioni statali.

ARTICOLO 10.2

Definizioni

1. Ai fini del presente capo e degli allegati 10-A, 10-B e 10-C si applicano le definizioni seguenti:

- a) "attività svolte nell'esercizio dei pubblici poteri": le attività, anche sotto forma di prestazione di servizi, che non sono svolte su base commerciale né in concorrenza con uno o più operatori economici;
- b) "servizi di riparazione e manutenzione di aeromobili": le attività di questa natura effettuate su un aeromobile o su una sua parte che ne comportano il ritiro dal servizio, esclusa la cosiddetta manutenzione di linea;
- c) "servizi dei sistemi telematici di prenotazione (CRS)": i servizi prestati mediante sistemi informatici contenenti informazioni su orari dei vettori aerei, disponibilità, tariffe e norme tariffarie, attraverso i quali è possibile effettuare prenotazioni o emettere biglietti;

- d) "impresa disciplinata": un'impresa stabilita conformemente alla lettera h) da un investitore di una parte nel territorio dell'altra parte, in conformità al diritto applicabile, ed esistente alla data di entrata in vigore del presente accordo o stabilita successivamente;
- e) "prestazione transfrontaliera di servizi": la prestazione di un servizio:
 - i) dal territorio di una parte nel territorio dell'altra parte; o
 - ii) nel territorio di una parte al consumatore di servizi dell'altra parte;
- f) "attività economiche": le attività di tipo industriale, commerciale, professionale o artigianale, anche sotto forma di prestazione di servizi, escluse le attività svolte nell'esercizio dei pubblici poteri;
- g) "impresa": una persona giuridica, una succursale o un ufficio di rappresentanza costituiti tramite stabilimento;
- h) "stabilimento": la costituzione, compresa l'acquisizione¹, di un'impresa ad opera di un investitore di una parte nel territorio dell'altra parte;

¹ Il termine "acquisizione" è inteso come comprendente la partecipazione al capitale di una persona giuridica al fine di instaurare o mantenere legami economici duraturi.

- i) "servizi di assistenza a terra": la prestazione per conto terzi dei servizi seguenti presso un aeroporto: rappresentanza e supervisione di compagnie aeree nonché relativa assistenza amministrativa, gestione dei passeggeri, gestione dei bagagli, assistenza alle operazioni in pista, ristorazione, esclusa la preparazione degli alimenti, assistenza merci e posta, rifornimento di carburante per gli aeromobili; assistenza e pulizia degli aeromobili, trasporto a terra, e operazioni di volo, gestione dell'equipaggio e pianificazione dei voli; i servizi di assistenza a terra non comprendono: l'autoassistenza, la sicurezza (security), la manutenzione di linea, la riparazione e la manutenzione degli aeromobili, o l'esercizio o la gestione delle infrastrutture aeroportuali centralizzate essenziali, come gli impianti di sghiacciamento, i sistemi di distribuzione del carburante, i sistemi di gestione dei bagagli e i sistemi fissi di trasporto all'interno dell'aeroporto;
- j) "investitore di una parte": una persona fisica o giuridica di una parte che intende stabilire, sta stabilendo o ha stabilito, conformemente alla lettera h), un'impresa;

k) "persona giuridica di una parte"¹:

i) per l'Unione europea:

- A) una persona giuridica costituita o organizzata in forza del diritto dell'Unione europea, o perlomeno di uno dei suoi Stati membri, che esercita un'attività commerciale sostanziale² nel territorio dell'Unione europea; e
- B) le compagnie di navigazione stabilite al di fuori dell'Unione europea, ma sotto il controllo di persone fisiche di uno Stato membro, le cui navi sono immatricolate in uno Stato membro e battono bandiera di tale Stato;

ii) per il Cile:

- A) una persona giuridica costituita o organizzata in forza del diritto del Cile che esercita un'attività commerciale sostanziale nel territorio del Cile; e
- B) le compagnie di navigazione stabilite al di fuori del Cile e sotto il controllo di persone fisiche del Cile, le cui navi sono immatricolate in Cile e battono bandiera del Cile;

¹ Si precisa che le compagnie di navigazione di cui alla presente definizione sono considerate persone giuridiche di una parte limitatamente alle loro attività di prestazione di servizi di trasporto marittimo.

² L'Unione europea, conformemente alla notifica del trattato che istituisce la Comunità europea all'OMC (doc. WT/REG39/1), riconosce che il concetto di "collegamento effettivo e permanente" con l'economia di uno Stato membro, sancito dall'articolo 54 TFUE, equivale al concetto di "attività commerciale sostanziale".

- l) "esercizio": la conduzione, la gestione, il mantenimento, l'uso, il godimento, la vendita o altre forme di alienazione di un'impresa, ad opera di un investitore di una parte, nel territorio dell'altra parte;
- m) "vendita e commercializzazione di servizi di trasporto aereo": la possibilità per il vettore aereo interessato di vendere e commercializzare liberamente servizi di trasporto aereo, compresi tutti gli aspetti della commercializzazione come le ricerche di mercato, la pubblicità e la distribuzione; tali attività non includono la tariffazione dei servizi di trasporto aereo né le condizioni applicabili; e
- n) "servizio": qualsiasi servizio prestato in qualunque settore, a esclusione dei servizi prestati nell'esercizio dei pubblici poteri.

ARTICOLO 10.3

Diritto di legiferare

Le parti affermano il diritto di legiferare nel rispettivo territorio al fine di conseguire obiettivi politici legittimi come la tutela della sanità pubblica, i servizi sociali, l'istruzione, la sicurezza, l'ambiente, cambiamenti climatici compresi, la morale pubblica, la protezione sociale o dei consumatori, il rispetto della vita privata e la protezione dei dati, nonché la promozione e la tutela della diversità culturale.

ARTICOLO 10.4

Relazione con altri capi

1. In caso di incompatibilità tra il presente capo e il capo 18, prevale quest'ultimo limitatamente alle disposizioni incompatibili.
2. Il fatto che una parte imponga a un prestatore di servizi dell'altra parte di versare una cauzione, o un'altra forma di garanzia finanziaria, quale condizione per la prestazione transfrontaliera di un servizio nel suo territorio non rende il presente capo automaticamente applicabile a tale prestazione transfrontaliera di detto servizio. Il presente capo si applica alle misure adottate o mantenute in vigore da una parte riguardo alla cauzione o alla garanzia finanziaria, se tale cauzione o garanzia finanziaria costituisce un'impresa disciplinata.

ARTICOLO 10.5

Accesso al mercato

1. Nei settori o sottosettori in cui sono assunti impegni in materia di accesso al mercato, una parte non adotta né mantiene in vigore, per l'intero territorio o a livello di suddivisione territoriale, in relazione all'accesso al mercato tramite stabilimento o esercizio ad opera di investitori dell'altra parte, o di imprese disciplinate, misure che:
 - a) limitano il numero di imprese che possono svolgere una determinata attività economica, sotto forma di contingenti numerici, monopoli, concessioni di diritti di esclusiva o imposizione di una verifica della necessità economica;
 - b) limitano il valore complessivo delle operazioni o delle attività patrimoniali sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessità economica;
 - c) limitano il numero complessivo di operazioni o la produzione totale espressi in termini di unità numeriche definite, sotto forma di contingenti o di imposizione di una verifica della necessità economica¹;
 - d) limitano o impongono forme specifiche di personalità giuridica o joint venture attraverso le quali un investitore dell'altra parte può svolgere un'attività economica; o

¹ Il paragrafo 1, lettere a), b) e c), non riguarda le misure adottate per limitare la produzione di un prodotto agricolo o di un prodotto della pesca.

- e) limitano il numero totale di persone fisiche che possono essere impiegate in un determinato settore o da un'impresa, e che sono necessarie e direttamente collegate allo svolgimento dell'attività economica, sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessità economica.

ARTICOLO 10.6

Trattamento nazionale

1. Ciascuna parte accorda agli investitori dell'altra parte e alle imprese disciplinate, per quanto riguarda lo stabilimento, un trattamento non meno favorevole di quello accordato in situazioni analoghe¹ ai propri investitori e alle loro imprese.
2. Ciascuna parte accorda agli investitori dell'altra parte e alle imprese disciplinate, per quanto riguarda l'esercizio, un trattamento non meno favorevole di quello accordato in situazioni analoghe¹ ai propri investitori e alle loro imprese.

¹ Si precisa che la concessione del trattamento in "situazioni analoghe" richiede un'analisi caso per caso, basata sui fatti, e dipende dalla totalità delle situazioni.

3. Per trattamento accordato da una parte a norma dei paragrafi 1 e 2 si intende:
- a) nel caso di un'amministrazione regionale o locale del Cile, un trattamento non meno favorevole del trattamento più favorevole che, in situazioni analoghe, tale livello amministrativo accorda agli investitori del Cile e alle loro imprese nel territorio di pertinenza;
 - b) nel caso di un'amministrazione di uno Stato membro o all'interno di esso, un trattamento non meno favorevole del trattamento più favorevole che, in situazioni analoghe, tale amministrazione accorda agli investitori del proprio Stato membro e alle loro imprese nel territorio di pertinenza¹.

ARTICOLO 10.7

Appalti pubblici

1. Ciascuna parte garantisce che alle imprese disciplinate sia accordato un trattamento non meno favorevole di quello accordato, in situazioni analoghe, alle proprie imprese in relazione a qualsiasi misura riguardante l'acquisto di beni o servizi da parte di un ente appaltante a fini pubblici.
2. L'applicazione dell'obbligo di trattamento nazionale prevista dal presente articolo è subordinata alle eccezioni per ragioni di sicurezza e generali di cui all'articolo 21.3.

¹ Si precisa che per trattamento accordato da un'amministrazione di uno Stato membro o all'interno di esso si intende, se del caso, anche il livello regionale o locale di detta amministrazione.

ARTICOLO 10.8

Trattamento della nazione più favorita

1. Ciascuna parte accorda agli investitori dell'altra parte e alle imprese disciplinate, per quanto riguarda lo stabilimento, un trattamento non meno favorevole di quello accordato in situazioni analoghe¹ agli investitori di un paese terzo e alle loro imprese.
2. Ciascuna parte accorda agli investitori dell'altra parte e alle imprese disciplinate, per quanto riguarda l'esercizio, un trattamento non meno favorevole di quello accordato in situazioni analoghe¹, agli investitori di un paese terzo e alle loro imprese.
3. I paragrafi 1 e 2 non possono essere interpretati nel senso di obbligare una parte a estendere agli investitori dell'altra parte o alle imprese disciplinate il beneficio di qualsiasi trattamento derivante da misure che prevedono il riconoscimento degli standard, compresi gli standard o i criteri applicabili per l'autorizzazione, la licenza o la certificazione di una persona fisica o di un'impresa ai fini dell'esercizio di un'attività economica, o il riconoscimento di misure prudenziali.

¹ Si precisa che la concessione del trattamento in "situazioni analoghe" richiede un'analisi caso per caso, basata sui fatti, e dipende dalla totalità delle situazioni.

4. Si precisa che il termine "trattamento" di cui ai paragrafi 1 e 2 non comprende le procedure di risoluzione delle controversie in materia di investimenti né i meccanismi previsti da altri trattati internazionali in materia di investimenti o da altri accordi commerciali. Le disposizioni sostanziali previste da altri trattati internazionali in materia di investimenti o accordi commerciali non costituiscono in sé il "trattamento" di cui ai paragrafi 1 e 2 e non possono quindi comportare una violazione del presente articolo, in mancanza di misure adottate o mantenute in vigore da una parte. Le misure di una parte applicate a norma di tali disposizioni sostanziali possono costituire un "trattamento" a norma del presente articolo e comportare quindi una violazione del presente articolo.

ARTICOLO 10.9

Prescrizioni in materia di prestazioni

1. Una parte, in relazione allo stabilimento o all'esercizio nel proprio territorio di un'impresa di una parte o di un paese terzo, si astiene dall'imporre o applicare prescrizioni o esigere il rispetto di impegni che richiedano di:
 - a) esportare un determinato livello o una data percentuale di merci o servizi;
 - b) raggiungere un determinato livello o una data percentuale di contenuto locale;
 - c) acquistare, usare o accordare preferenze a merci prodotte o servizi prestati nel proprio territorio, o acquistare merci o servizi da persone fisiche o imprese nel proprio territorio;

- d) mettere in relazione in qualunque modo il volume o il valore delle importazioni con il volume o il valore delle esportazioni o con gli afflussi di valuta estera associati a tale impresa;
- e) limitare le vendite nel proprio territorio di merci prodotte o servizi prestati da tale impresa mettendo in relazione in qualunque modo dette vendite con il volume o il valore delle sue esportazioni o delle entrate in valuta estera;
- f) trasferire tecnologie, processi produttivi o altre conoscenze proprietarie a una persona fisica o a un'impresa nel proprio territorio;
- g) rifornire un determinato mercato regionale o mondiale di merci prodotte o servizi prestati dall'impresa esclusivamente a partire dal territorio di tale parte;
- h) ubicare nel proprio territorio la sede responsabile di una specifica regione del mondo, più ampia del territorio della parte, o la sede a livello mondiale di tale investitore;
- i) assumere un determinato numero o una data percentuale di propri cittadini;
- j) limitare l'esportazione o la vendita per l'esportazione. o

k) per quanto riguarda qualsiasi contratto di licenza in essere al momento in cui la prescrizione è imposta o applicata, o l'impegno è fatto rispettare, o i contratti di licenza futuri conclusi liberamente tra l'investitore e una persona fisica o giuridica o qualsiasi altra entità nel proprio territorio, a condizione che la prescrizione sia imposta o l'impegno sia fatto rispettare in una maniera che costituisca un'interferenza diretta con tale contratto di licenza derivante dall'esercizio di pubblici poteri non giudiziari di una parte, adottare:

- i) una determinata percentuale o un determinato importo di una royalty inferiore a un determinato livello nell'ambito di un contratto di licenza; o
- ii) una determinata durata di un contratto di licenza.

2. Si precisa che la lettera k) non si applica quando il contratto di licenza è stipulato tra l'investitore e una parte.

3. Una parte non subordina il riconoscimento, anche in via continuativa, di un beneficio connesso allo stabilimento o all'esercizio di un'impresa nel proprio territorio, nel territorio di una parte o di un paese terzo, al rispetto delle condizioni descritte di seguito:

- a) raggiungere un determinato livello o una data percentuale di contenuto locale;
- b) acquistare, usare o accordare preferenze a merci prodotte o servizi prestati nel proprio territorio, o acquistare merci o servizi da persone fisiche o imprese nel proprio territorio;

- c) mettere in relazione in qualunque modo il volume o il valore delle importazioni con il volume o il valore delle esportazioni o con gli afflussi di valuta estera associati a tale impresa;
- d) limitare le vendite nel proprio territorio di merci prodotte o servizi prestati da tale impresa mettendo in relazione in qualunque modo dette vendite con il volume o il valore delle sue esportazioni o delle entrate in valuta estera; o
- e) limitare l'esportazione o la vendita per l'esportazione.

4. Il paragrafo 3 non può essere interpretato nel senso di impedire a una parte di subordinare il riconoscimento, anche in via continuativa, di un beneficio connesso allo stabilimento o all'esercizio di un'impresa nel proprio territorio, ad opera di un investitore di una parte o di un paese terzo, all'adempimento dell'obbligo di ubicare la produzione, prestare un servizio, formare o impiegare lavoratori, costruire o ampliare determinati impianti o svolgere attività di ricerca e sviluppo nel proprio territorio.

5. Il paragrafo 1, lettere f) e k), non si applica se:

- a) una parte autorizza l'uso di un diritto di proprietà intellettuale conformemente all'articolo 31 o all'articolo 31 bis dell'accordo TRIPS, ovvero adotta o mantiene in vigore misure che impongono la divulgazione di dati o di informazioni proprietarie rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 39, paragrafo 3, dell'accordo TRIPS e a esso conformi; o

- b) la prescrizione è imposta o l'impegno è fatto rispettare da un tribunale ordinario o amministrativo, o dall'autorità garante della concorrenza, al fine di porre rimedio a una prassi che, in esito a un procedimento giudiziario o amministrativo, è stata riconosciuta come violazione del diritto della concorrenza della parte.
6. Il paragrafo 1, lettere a), b) e c), e il paragrafo 3, lettere a) e b), non si applicano alle condizioni che le merci o i servizi devono soddisfare per la partecipazione a programmi di promozione delle esportazioni e di aiuti esteri.
7. Il paragrafo 3, lettere a) e b), non si applica alle prescrizioni imposte da una parte importatrice in relazione al contenuto delle merci necessario per ottenere un trattamento tariffario preferenziale o contingenti preferenziali.
8. Si precisa che il presente articolo non può essere interpretato nel senso di imporre a una parte di consentire la prestazione transfrontaliera di un determinato servizio quando al riguardo la parte adotta o mantiene in vigore limitazioni o divieti, relativi a tale prestazione di servizi, conformi alle riserve, condizioni o qualifiche indicate per il settore, il sottosettore o l'attività elencati negli allegati 10-A, 10-B e 10-C.
9. Il presente articolo lascia impregiudicati gli impegni di una parte assunti nel quadro dell'accordo OMC.

ARTICOLO 10.10

Alta dirigenza e consigli di amministrazione

Una parte non impone a una impresa disciplinata di nominare per posizioni dirigenziali di alto livello o come membri del consiglio di amministrazione persone fisiche con una particolare cittadinanza.

ARTICOLO 10.11

Misure non conformi

1. Gli articoli 10.6, 10.8, 10.9 e 10.10 non si applicano:
 - a) alle misure non conformi esistenti mantenute in vigore:
 - i) per l'Unione europea:
 - A) dall'Unione europea, come indicato nell'appendice 10-A-1;
 - B) dall'amministrazione centrale di uno Stato membro, come indicato nell'appendice 10-A-1;

C) da un'amministrazione regionale di uno Stato membro, come indicato nell'appendice 10-A-1; o

D) da un'amministrazione locale; e

ii) per il Cile:

A) dall'amministrazione centrale, come indicato nell'appendice 10-A-2;

B) da un'amministrazione regionale, come indicato nell'appendice 10-A-2; o

C) da un'amministrazione locale;

b) alla proroga o al rinnovo immediato di qualunque misura non conforme di cui alla lettera a); o

c) alla modifica di una misura non conforme di cui alla lettera a) del presente paragrafo, nella misura in cui non ne risulti diminuita la conformità della misura, nella versione vigente immediatamente prima della modifica, all'articolo 10.6, 10.8, 10.9 o 10.10.

2. Gli articoli 10.6, 10.8, 10.9 e 10.10 non si applicano alle misure di una parte relative ai settori, ai sottosettori o alle attività specificati nel suo elenco di cui all'allegato 10-B (Misure future).

3. Una parte si astiene dall'imporre, in forza di una misura adottata dopo la data di entrata in vigore del presente accordo e contemplata nella sua riserva di cui all'allegato 10-B, a un investitore dell'altra parte, a motivo della sua cittadinanza, di vendere o di liquidare in qualsiasi altro modo un'impresa disciplinata esistente nel momento in cui tale misura prende effetto.
4. L'articolo 10.5 non si applica alle misure di una parte conformi agli impegni di cui all'allegato 10-C.
5. Gli articoli 10.6 e 10.8 non si applicano alle misure di una parte che costituiscano eccezione, o deroga, all'articolo 3 o all'articolo 4 dell'accordo TRIPS, come specificamente previsto dagli articoli da 3 a 5 di tale accordo.
6. Si precisa che gli articoli 10.6 e 10.8 non possono essere interpretati nel senso di impedire a una parte di imporre prescrizioni informative, anche a fini statistici, in relazione allo stabilimento o all'esercizio di investitori dell'altra parte o di imprese disciplinate, a condizione che le prescrizioni non costituiscano un mezzo per eludere gli obblighi di tale parte derivanti da detti articoli.

ARTICOLO 10.12

Rifiuto di accordare benefici

Può rifiutare di accordare i benefici di cui al presente capo a un investitore dell'altra parte, o a un'impresa disciplinata, la parte che adotta o mantiene in vigore misure di mantenimento della pace e della sicurezza internazionali, compresa la tutela dei diritti umani, che:

- a) vietino di effettuare operazioni con tale investitore o impresa disciplinata; o
- b) sarebbero violate o eluse se i benefici di cui al presente capo fossero concessi a tale investitore o impresa disciplinata, compreso il caso in cui le misure vietino di effettuare operazioni con una persona fisica o giuridica che è proprietaria o ha il controllo di entrambi.

ARTICOLO 10.13

Sottocomitato per i servizi e gli investimenti

Il sottocomitato per i servizi e gli investimenti ("sottocomitato") è istituito a norma dell'articolo 33.4, paragrafo 1. Nell'esaminare questioni relative agli investimenti, il sottocomitato assicura il monitoraggio e la corretta attuazione del presente capo e degli allegati 10-A, 10-B e 10-C.

CAPO 11

SCAMBI TRANSFRONTALIERI DI SERVIZI

ARTICOLO 11.1

Ambito di applicazione

1. Il presente capo si applica alle misure di una parte che incidono sugli scambi transfrontalieri di servizi erogati da prestatori di servizi dell'altra parte, comprese le misure che interessano:
 - a) la produzione, la distribuzione, la commercializzazione, la vendita e la prestazione di un servizio;
 - b) l'acquisto o l'uso, o il pagamento, di un servizio;
 - c) l'accesso e il ricorso, nel quadro della prestazione di un servizio, a servizi che una parte richiede siano offerti al pubblico in generale, comprese le reti di distribuzione, di trasporto o di telecomunicazioni, e
 - d) la fornitura di una cauzione, o di un'altra forma di garanzia finanziaria, quale condizione per la prestazione di un servizio.

2. Il presente capo non si applica:

- a) ai servizi finanziari, quali definiti all'articolo 18.2;
- b) ai servizi audiovisivi;
- c) al cabotaggio marittimo nazionale¹;
- d) ai servizi aerei nazionali e internazionali o ai servizi connessi a sostegno dei servizi aerei², di linea o non di linea, e ai servizi direttamente connessi all'esercizio dei diritti di traffico, esclusi:
 - i) servizi di riparazione e manutenzione durante i quali gli aeromobili vengono ritirati dal servizio;

¹ Fatto salvo l'ambito delle attività che possono rientrare nella definizione di "cabotaggio" in virtù del diritto nazionale pertinente, ai sensi del presente capo il cabotaggio marittimo nazionale comprende il trasporto di passeggeri o di merci tra un porto o un luogo situato in Cile o in uno Stato membro e un altro porto o luogo situato in Cile o nello stesso Stato membro, compresa la sua piattaforma continentale, conformemente alla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, nonché il traffico proveniente da un porto o un luogo situato in Cile o in uno Stato membro e destinato allo stesso porto o luogo.

² Si precisa che i servizi aerei o i servizi connessi a sostegno dei servizi aerei comprendono i servizi seguenti: trasporto aereo; servizi prestati mediante aeromobili il cui scopo principale non è il trasporto di merci o passeggeri, quali lotta aerea contro gli incendi, addestramento al volo, osservazione del panorama dall'alto, irrorazione aerea, rilevamento aereo, fotogrammetria, fotografia aerea, lancio con il paracadute, traino di alianti, costruzione ed esbosco con elicottero e altri servizi agricoli, industriali e ispettivi prestati con aeromobili; noleggio di aeromobili con equipaggio; e servizi di gestione degli aeroporti.

- ii) vendita e commercializzazione di servizi di trasporto aereo;
 - iii) servizi dei sistemi telematici di prenotazione (CRS); e
 - iv) servizi di assistenza a terra;
- e) agli appalti pubblici; e
- f) alle sovvenzioni concesse da una parte o da un'impresa pubblica, compresi i prestiti, le garanzie e le assicurazioni statali.

ARTICOLO 11.2

Definizioni

Ai fini del presente capo e degli allegati 10-A, 10-B e 10-C si applicano le definizioni seguenti:

- a) "servizi di riparazione e manutenzione di aeromobili": le attività di questa natura effettuate su un aeromobile o su una sua parte che ne comportano il ritiro dal servizio, esclusa la cosiddetta manutenzione di linea;

- b) "servizi dei sistemi telematici di prenotazione (CRS)": i servizi prestati mediante sistemi informatici contenenti informazioni su orari dei vettori aerei, disponibilità, tariffe e norme tariffarie, attraverso i quali è possibile effettuare prenotazioni o emettere biglietti;
- c) "scambi transfrontalieri di servizi" o "prestazione transfrontaliera di servizi": la prestazione di un servizio:
 - i) dal territorio di una parte nel territorio dell'altra parte; o
 - ii) nel territorio di una parte al consumatore di servizi dell'altra parte;
- d) "impresa": una persona giuridica, una succursale o un ufficio di rappresentanza costituiti tramite stabilimento;
- e) "servizi di assistenza a terra": la prestazione per conto terzi dei servizi seguenti presso un aeroporto: rappresentanza e supervisione di compagnie aeree nonché relativa assistenza amministrativa, gestione dei passeggeri, gestione dei bagagli, assistenza alle operazioni in pista, ristorazione, esclusa la preparazione degli alimenti, assistenza merci e posta, rifornimento di carburante per gli aeromobili, assistenza e pulizia degli aeromobili, trasporto a terra, e operazioni di volo, gestione dell'equipaggio e pianificazione dei voli; i servizi di assistenza a terra non comprendono: l'autoassistenza, la sicurezza (security), la manutenzione di linea, la riparazione e la manutenzione degli aeromobili, o l'esercizio o la gestione delle infrastrutture aeroportuali centralizzate essenziali, come gli impianti di sghiacciamento, i sistemi di distribuzione del carburante, i sistemi di gestione dei bagagli e i sistemi fissi di trasporto all'interno dell'aeroporto;

f) "persona giuridica di una parte"¹:

i) per l'Unione europea:

- A) una persona giuridica costituita o organizzata in forza del diritto dell'Unione europea, o perlomeno di uno dei suoi Stati membri, che esercita un'attività commerciale sostanziale² nel territorio dell'Unione europea; e
- B) le compagnie di navigazione stabilite al di fuori dell'Unione europea, ma sotto il controllo di persone fisiche di uno Stato membro, le cui navi sono immatricolate in uno Stato membro e battono bandiera di tale Stato;

ii) per il Cile:

- A) una persona giuridica costituita o organizzata in forza del diritto del Cile che esercita un'attività commerciale sostanziale nel territorio del Cile; e

¹ Si precisa che le compagnie di navigazione di cui alla presente definizione sono considerate persone giuridiche di una parte limitatamente alle loro attività di prestazione di servizi di trasporto marittimo.

² L'Unione europea, conformemente alla notifica del trattato che istituisce la Comunità europea all'OMC (WT/REG39/1), riconosce che il concetto di "collegamento effettivo e permanente" con l'economia di uno Stato membro, sancito dall'articolo 54 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, equivale al concetto di "attività commerciale sostanziale".

- B) le compagnie di navigazione stabilite al di fuori del Cile e sotto il controllo di persone fisiche del Cile, le cui navi sono immatricolate in Cile e battono bandiera del Cile;
- g) "vendita e commercializzazione di servizi di trasporto aereo": la possibilità per il vettore aereo interessato di vendere e commercializzare liberamente servizi di trasporto aereo, compresi tutti gli aspetti della commercializzazione come le ricerche di mercato, la pubblicità e la distribuzione; tali attività non includono la tariffazione dei servizi di trasporto aereo o le condizioni applicabili;
- h) "servizio": qualsiasi servizio prestato in qualunque settore, a esclusione dei servizi prestati nell'esercizio dei pubblici poteri;
- i) "servizio prestato nell'esercizio dei pubblici poteri": qualsiasi servizio che non sia prestato né a titolo commerciale né in concorrenza con uno o più prestatori di servizi; e
- j) "prestatore di servizi di una parte": qualsiasi persona fisica o giuridica di una parte che intenda prestare o presti un servizio.

ARTICOLO 11.3

Diritto di legiferare

Le parti ribadiscono il diritto di legiferare nel rispettivo territorio al fine di conseguire obiettivi politici legittimi come la tutela della sanità pubblica, i servizi sociali, l'istruzione, la sicurezza, l'ambiente, cambiamenti climatici compresi, la morale pubblica, la protezione sociale o dei consumatori, il rispetto della vita privata e la protezione dei dati, nonché la promozione e la tutela della diversità culturale.

ARTICOLO 11.4

Trattamento nazionale

1. Ciascuna parte accorda ai servizi e ai prestatori di servizi dell'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello accordato in situazioni analoghe ai propri servizi e prestatori di servizi.
2. Per trattamento accordato da una parte a norma del paragrafo 1 si intende:
 - a) nel caso di un'amministrazione regionale o locale del Cile, un trattamento non meno favorevole del trattamento più favorevole che, in situazioni analoghe, tale livello amministrativo accorda ai propri servizi e prestatori di servizi;

- b) nel caso di un'amministrazione di uno Stato membro o all'interno di esso, un trattamento non meno favorevole del trattamento più favorevole che, in situazioni analoghe, tale amministrazione accorda ai propri servizi e prestatori di servizi.
3. Una parte può soddisfare la prescrizione di cui al paragrafo 1 accordando ai servizi e ai prestatori di servizi dell'altra parte un trattamento formalmente identico, o un trattamento formalmente diverso, rispetto a quello accordato ai propri servizi e prestatori di servizi.
4. Il trattamento formalmente identico, o formalmente diverso, è considerato meno favorevole se altera le condizioni di concorrenza a vantaggio dei servizi o dei prestatori di servizi di una parte rispetto ai prestatori di servizi dell'altra parte.
5. Nessuna disposizione del presente articolo può essere interpretata nel senso di imporre a una parte di compensare eventuali svantaggi competitivi intrinseci derivanti dal carattere estero dei servizi o dei prestatori di servizi in questione.

ARTICOLO 11.5

Trattamento della nazione più favorita

1. Ciascuna parte accorda ai servizi e ai prestatori di servizi dell'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello accordato in situazioni analoghe ai servizi e ai prestatori di servizi di un paese terzo.

2. Il paragrafo 1 non può essere interpretato nel senso di obbligare una parte a estendere ai servizi e ai prestatori di servizi dell'altra parte il beneficio di qualsiasi trattamento derivante da misure che prevedono il riconoscimento degli standard, compresi gli standard o i criteri applicabili per l'autorizzazione, la licenza o la certificazione di una persona fisica o di un'impresa ai fini dell'esercizio di un'attività economica, o il riconoscimento di misure prudenziali.

3. Si precisa che il termine "trattamento" di cui al paragrafo 1 non comprende le procedure di risoluzione delle controversie né i meccanismi previsti da altri trattati internazionali o da altri accordi commerciali. Le disposizioni sostanziali previste da altri trattati internazionali o da altri accordi commerciali non costituiscono in sé il trattamento di cui al paragrafo 1 e non possono quindi comportare una violazione del presente articolo, in mancanza di misure adottate o mantenute in vigore da una parte. Le misure di una parte applicate a norma di tali disposizioni sostanziali possono costituire un "trattamento" a norma del presente articolo e comportare quindi una violazione del presente articolo.

ARTICOLO 11.6

Presenza locale

Una parte non subordina gli scambi transfrontalieri di servizi all'obbligo per i prestatori di servizi dell'altra parte di stabilire o mantenere un'impresa o di essere residenti nel suo territorio.

ARTICOLO 11.7

Accesso al mercato

Nei settori o sottosettori in cui sono assunti impegni in materia di accesso al mercato, una parte non adotta né mantiene in vigore, per l'intero territorio o a livello di suddivisione regionale, misure che:

- a) impongono limitazioni:
 - i) al numero di prestatori di servizi, sotto forma di contingenti numerici, monopoli, concessioni di diritti di esclusiva o imposizione di una verifica della necessità economica;
 - ii) al valore complessivo delle operazioni o delle attività patrimoniali nel settore dei servizi sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessità economica;
 - iii) al numero complessivo di operazioni di servizi o alla produzione totale di servizi, espressi in termini di unità numeriche definite, sotto forma di contingenti o di imposizione di una verifica della necessità economica¹; o

¹ Il presente paragrafo non comprende le misure adottate da una parte che limitano i fattori produttivi necessari per la prestazione di servizi.

- iv) al numero totale di persone fisiche che possono essere impiegate in un determinato settore o da un prestatore di servizi, e che sono necessarie e direttamente collegate alla prestazione di un servizio specifico, sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessità economica; o
- b) limitano o impongono forme specifiche di personalità giuridica o joint venture attraverso le quali un prestatore di servizi può prestare un servizio.

ARTICOLO 11.8

Misure non conformi

- 1. Gli articoli 11.4, 11.5 e 11.6 non si applicano:
 - a) alle misure non conformi esistenti mantenute in vigore:
 - i) per l'Unione europea:
 - A) dall'Unione europea, come indicato nell'appendice 10-A-1;
 - B) dall'amministrazione centrale di uno Stato membro, come indicato nell'appendice 10-A-1;

C) da un'amministrazione regionale di uno Stato membro, come indicato nell'appendice 10-A-1; o

D) da un'amministrazione locale; e

ii) per il Cile:

A) dall'amministrazione centrale, come indicato nell'appendice 10-A-2;

B) da un'amministrazione regionale, come indicato nell'appendice 10-A-2; o

C) da un'amministrazione locale;

b) alla proroga o al rinnovo immediato di qualunque misura non conforme di cui alla lettera a); o

c) alla modifica di una misura non conforme di cui alla lettera a) del presente paragrafo, nella misura in cui non ne risulti diminuita la conformità della misura, quale esistente immediatamente prima della modifica, alle disposizioni degli articoli 11.4, 11.5 e 11.6.

2. Gli articoli 11.4, 11.5 e 11.6 non si applicano alle misure di una parte relative ai settori, ai sottosettori o alle attività di cui all'allegato 10-B.

3. L'articolo 11.7 non si applica alle misure delle parti conformi agli impegni di cui all'allegato 10-C.

ARTICOLO 11.9

Rifiuto di accordare benefici

Può rifiutare di accordare i benefici di cui al presente capo a un prestatore di servizi dell'altra parte la parte che adotta o mantiene in vigore misure di mantenimento della pace e della sicurezza internazionali, compresa la tutela dei diritti umani, che:

- a) vietino di effettuare operazioni con tale prestatore di servizi, o con una persona che li possiede o controlla; o
- b) sarebbero violate o eluse se i benefici di cui al presente capo fossero concessi a tale prestatore di servizi.

ARTICOLO 11.10

Sottocomitato per i servizi e gli investimenti

Il sottocomitato per i servizi e gli investimenti ("sottocomitato") è istituito a norma dell'articolo 33.4, paragrafo 1. Nell'esaminare questioni relative ai servizi, il sottocomitato assicura il monitoraggio e la corretta attuazione dei capi 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 19 e degli allegati 10-A, 10-B, 10-C, 12-A, 12-B, 12-C, 14-A e 14-B.

CAPO 12

PRESENZA TEMPORANEA DI PERSONE FISICHE PER MOTIVI PROFESSIONALI

ARTICOLO 12.1

Ambito di applicazione

1. Il presente capo si applica alle misure di una parte concernenti l'esercizio di attività economiche attraverso l'ingresso e il soggiorno temporaneo nel suo territorio di persone fisiche dell'altra parte, siano essi visitatori per motivi professionali a fini di stabilimento, investitori, personale trasferito all'interno di una società, visitatori di breve durata per motivi professionali, prestatori di servizi contrattuali e professionisti indipendenti.

2. Il presente capo non si applica ai settori di cui all'articolo 11.1, paragrafo 2, lettere b), c) e d).
3. Il presente capo non si applica alle misure di una parte concernenti le persone fisiche dell'altra parte che intendano accedere al suo mercato del lavoro né alle misure riguardanti la cittadinanza, la nazionalità, la residenza o l'occupazione a titolo permanente.
4. Nessuna disposizione del presente accordo impedisce a una parte di applicare misure per disciplinare l'ingresso o il soggiorno temporaneo di persone fisiche dell'altra parte nel proprio territorio, ivi comprese le misure necessarie a tutelare l'integrità del proprio confine e a garantirne il regolare attraversamento da parte delle persone fisiche, purché tali misure non siano applicate in maniera tale da annullare o compromettere i vantaggi per l'altra parte derivanti dal presente accordo.
5. Il semplice fatto che una parte esiga l'ottenimento di un visto per le persone fisiche dell'altra parte non è considerato tale da annullare o compromettere i vantaggi per l'altra parte derivanti dal presente accordo.
6. Nella misura in cui non siano assunti impegni nel presente capo, continuano ad applicarsi tutte le prescrizioni stabilite nelle disposizioni legislative delle parti concernenti l'ingresso e il soggiorno temporaneo delle persone fisiche, comprese le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la durata del soggiorno.
7. In deroga al presente capo, continuano ad applicarsi tutte le prescrizioni stabilite nelle disposizioni legislative delle parti concernenti le misure in materia di lavoro e previdenza sociale, comprese le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano i salari minimi e gli accordi salariali minimi collettivi.

8. Gli impegni a norma del presente capo riguardanti l'ingresso e il soggiorno temporaneo di persone fisiche per motivi professionali non si applicano ai casi in cui la finalità o la conseguenza dell'ingresso e del soggiorno temporaneo sia di interferire in vertenze o negoziati sindacali o nell'occupazione delle persone fisiche coinvolte in tali vertenze, o comunque di condizionarne l'esito.

ARTICOLO 12.2

Definizioni

1. Al presente capo e agli allegati 12-A, 12-B e 12-C si applicano le definizioni di cui agli articoli 10.2 e 11.2, ad eccezione della definizione di "investitore" di cui all'articolo 10.2, paragrafo 1, lettera j).

2. Ai fini del presente capo e degli allegati 12-A, 12-B e 12-C si applicano le definizioni seguenti:

a) "venditori alle imprese": visitatori di breve durata per motivi professionali che:

i) sono rappresentanti di un fornitore di beni o servizi di una parte allo scopo di trattare la vendita di beni o servizi oppure di concludere accordi per la vendita di beni o servizi per conto di tale fornitore, compreso: partecipare a riunioni o conferenze; partecipare a consultazioni con colleghi in affari, acquisire ordinativi o negoziare contratti con un'impresa situata nel territorio dell'altra parte;

ii) non prestano un servizio nell'ambito di un contratto concluso tra un'impresa priva di presenza commerciale nel territorio della parte in cui i visitatori di breve durata per motivi professionali soggiornano temporaneamente e un consumatore in tale territorio, e

iii) non sono commissionari; e

b) "visitatori per motivi professionali a fini di stabilimento": le persone fisiche che svolgono

funzioni superiori presso una persona giuridica di una parte e sono responsabili della costituzione di un'impresa di tale persona giuridica nel territorio dell'altra parte, che non offrono o prestano servizi né sono impegnate in attività economiche diverse da quelle necessarie ai fini dello stabilimento e che non ricevono una remunerazione da fonti ubicate nell'altra parte;

- c) "prestatori di servizi contrattuali": le persone fisiche alle dipendenze di una persona giuridica di una parte, che non sia stabilita nel territorio dell'altra parte e non sia un'agenzia di servizi per il collocamento e la fornitura di personale né operi tramite una siffatta agenzia, e abbia concluso, con un consumatore finale ubicato in quest'ultima, un contratto in buona fede per la prestazione di servizi in tale altra parte che richiede la presenza temporanea di suoi dipendenti in tale altra parte ai fini dell'esecuzione del contratto di prestazione di servizi¹;
- d) "professionisti indipendenti": le persone fisiche che prestano un servizio e sono stabilite in qualità di lavoratori autonomi nel territorio di una parte ma non nel territorio dell'altra parte, che hanno concluso con un consumatore finale, non tramite un'agenzia di servizi per il collocamento e la fornitura di personale, un contratto in buona fede per la prestazione di servizi nell'altra parte che richiede la loro presenza temporanea in quest'ultima¹;
- e) "installatori e addetti alla manutenzione": visitatori di breve durata per motivi professionali che sono in possesso di conoscenze specialistiche indispensabili per l'osservanza di un obbligo contrattuale del venditore o del concedente e che prestano servizi o formano lavoratori in vista della prestazione di servizi, compresi quelli informatici e i servizi correlati, in virtù di una garanzia o di altri contratti di servizi connessi alla vendita o alla locazione di attrezzature o macchine commerciali o industriali acquistate o prese in locazione da un'impresa situata al di fuori del territorio della parte in cui vengono chiesti l'ingresso e il soggiorno temporaneo, per tutta la durata della garanzia o del contratto di servizi;
- f) "personale trasferito all'interno di una società": le persone fisiche che sono state alle dipendenze di una persona giuridica di una parte, o ne sono state socie, per almeno un anno, che sono temporaneamente trasferite presso un'impresa di tale persona giuridica ubicata nel

¹ Il contratto di servizi di cui alle lettere b) e c) è conforme alle disposizioni di legge della parte in cui è eseguito.

territorio dell'altra parte e che appartengono a una delle categorie seguenti:

- i) dirigenti;

- ii) personale specializzato;
 - iii) dipendenti in tirocinio;
- g) "investitore": una persona fisica che stabilisce nel territorio dell'altra parte un'impresa alla quale la persona fisica, o la persona giuridica che la impiega, abbia assegnato, o intenda assegnare, importanti risorse di capitale, e che sviluppa o gestisce il funzionamento di tale impresa con responsabilità esecutive o di supervisione;
- h) "dirigenti": le persone fisiche che svolgono funzioni superiori presso una persona giuridica di una parte e sono prevalentemente responsabili della gestione dell'impresa nel territorio dell'altra parte¹ sotto la supervisione generale o la direzione, principalmente, di dirigenti di più alto livello, del consiglio di amministrazione o degli azionisti dell'azienda o di soggetti ad essi equiparabili e tra le cui responsabilità figurano:
- i) la direzione dell'impresa, di un suo dipartimento o di una sua sottodivisione;
 - ii) la supervisione e il controllo dell'attività di altri dipendenti con mansioni ispettive, professionali o gestionali; e
 - iii) il potere di procedere all'assunzione o al licenziamento di personale o di raccomandare assunzioni, licenziamenti o altri interventi relativi al personale;
- i) "visitatori di breve durata per motivi professionali": le persone fisiche che chiedono l'ingresso e il soggiorno temporaneo nel territorio dell'altra parte, non effettuano vendite dirette al pubblico, non ricevono una remunerazione da fonti ubicate nella parte ospitante e appartengono a una delle categorie seguenti:
- i) venditori alle imprese;

¹ Si precisa che questa definizione non esclude i dirigenti che, pur non svolgendo direttamente mansioni inerenti all'effettiva prestazione dei servizi, svolgono, nell'esercizio delle funzioni descritte in questa definizione, mansioni necessarie per la prestazione dei servizi.

- ii) installatori e addetti alla manutenzione;
- j) "personale specializzato": persone fisiche che lavorano presso una persona giuridica di una parte e sono in possesso di conoscenze specialistiche essenziali per i settori di attività, le tecniche o la gestione dell'impresa; nella valutazione di tali conoscenze si tiene conto non solo delle conoscenze specifiche relative all'impresa, ma anche dell'eventuale possesso di una qualifica elevata, compresa un'adeguata esperienza professionale, in relazione a un tipo di lavoro o di attività che richiede conoscenze tecniche specifiche, inclusa l'eventuale appartenenza a un albo professionale;
- k) "dipendenti in tirocinio": persone fisiche che possiedono un titolo di studio universitario e sono temporaneamente trasferite ai fini dello sviluppo professionale o per acquisire una formazione in tecniche o metodi d'impresa¹.

ARTICOLO 12.3

Personale trasferito all'interno di una società, visitatori per motivi professionali a fini di stabilimento e investitori

1. Nel rispetto delle pertinenti condizioni e qualifiche di cui all'allegato 12-A ciascuna parte:
 - a) autorizza l'ingresso e il soggiorno temporaneo di personale trasferito all'interno di una società, di visitatori per motivi professionali a fini di stabilimento e di investitori dell'altra parte;
 - b) autorizza l'impiego nel proprio territorio di personale trasferito all'interno di una società dell'altra parte;

All'impresa ospitante può essere chiesto di presentare, per approvazione preventiva, un programma di formazione che copra la durata del soggiorno e ne dimostri la finalità formativa. Per AT, CZ, DE, FR, ES, HU e LT la formazione deve essere collegata al titolo di studio universitario

conseguito.

- c) non mantiene in vigore né adotta, a livello di suddivisione territoriale o per l'intero territorio, limitazioni – sotto forma di contingenti numerici o di verifiche della necessità economica – al numero totale di persone fisiche cui, in un settore specifico, è consentito l'ingresso in qualità di visitatori per motivi professionali a fini di stabilimento o di investitori o che possono essere impiegate come personale trasferito all'interno di una società; e
- d) accorda al personale trasferito all'interno di una società, ai visitatori per motivi professionali a fini di stabilimento e agli investitori dell'altra parte, per quanto riguarda il soggiorno temporaneo nel suo territorio, un trattamento non meno favorevole di quello accordato in situazioni analoghe alle proprie persone fisiche.

2. La durata del soggiorno permessa è:

- a) per il Cile, un periodo massimo di due anni, prorogabile senza l'obbligo di chiedere la residenza permanente purché continuino a sussistere le condizioni su cui si basa il soggiorno; e
- b) per l'Unione europea, al massimo tre anni per i dirigenti e il personale specializzato; al massimo un anno per i dipendenti in tirocinio e gli investitori; e al massimo 90 giorni nell'arco di sei mesi per i visitatori per motivi professionali a fini di stabilimento.

ARTICOLO 12.4

Visitatori di breve durata per motivi professionali

1. Nel rispetto delle esclusioni dall'ambito di applicazione di cui all'articolo 10.1, paragrafo 2, e delle pertinenti condizioni e qualifiche di cui all'allegato 12-A, una parte autorizza l'ingresso e il soggiorno temporaneo di visitatori di breve durata per motivi professionali senza imporre l'obbligo di un permesso di lavoro, una verifica della necessità economica o altre procedure di autorizzazione preventiva di natura analoga.
2. Se visitatori di breve durata per motivi professionali di una parte prestano un servizio a un consumatore nel territorio della parte in cui soggiornano temporaneamente, tale parte accorda loro, per quanto riguarda la prestazione di tale servizio, un trattamento non meno favorevole di quello accordato in situazioni analoghe ai propri prestatori di servizi.
3. La durata ammissibile del soggiorno è al massimo di 90 giorni nell'arco di 12 mesi.

ARTICOLO 12.5

Prestatori di servizi contrattuali e professionisti indipendenti

1. Ciascuna parte autorizza l'ingresso e il soggiorno temporaneo di prestatori di servizi contrattuali dell'altra parte nel proprio territorio, nei settori, nei sottosettori e nelle attività di cui all'allegato 12-B, nel rispetto delle pertinenti condizioni e qualifiche ivi specificate e purché:
 - a) le persone fisiche prestino un servizio in qualità di dipendenti di una persona giuridica che ha ottenuto un contratto di servizio per un periodo non superiore a 12 mesi;
 - b) le persone fisiche che fanno ingresso nell'altra parte siano state assunte come dipendenti della persona giuridica di cui alla lettera a) per un periodo di almeno un anno immediatamente precedente la data di presentazione della domanda di ingresso nell'altra parte e possiedano, alla data della domanda di ingresso, un'esperienza professionale di almeno tre anni, acquisita dopo aver raggiunto la maggiore età, nel settore di attività oggetto del contratto;
 - c) le persone fisiche che entrano nel territorio dell'altra parte possiedano:
 - i) un titolo di studio universitario o una qualifica che dimostri il possesso di conoscenze di livello equivalente¹; e

¹ Qualora il titolo di studio o la qualifica non siano stati ottenuti nella parte in cui il servizio viene prestato, quest'ultima ha la facoltà di valutarne l'equivalenza con un titolo di studio universitario richiesto nel suo territorio.

- ii) le qualifiche professionali eventualmente richieste per l'esercizio di un'attività a norma delle disposizioni legislative e regolamentari della parte in cui il servizio è prestato;
- d) la persona fisica non percepisca, per la prestazione dei servizi nel territorio dell'altra parte, altra remunerazione oltre a quella corrisposta dalla persona giuridica che impiega la persona fisica; e
- e) l'accesso accordato a norma del presente articolo riguarda unicamente l'attività di servizio oggetto del contratto e non conferisce il diritto di utilizzare il titolo professionale della parte in cui il servizio è prestato.

2. Ciascuna parte autorizza l'ingresso e il soggiorno temporaneo di professionisti indipendenti dell'altra parte nel proprio territorio, nei settori, nei sottosettori e nelle attività di cui all'allegato 12-B, nel rispetto delle pertinenti condizioni e qualifiche ivi specificate e purché:

- a) il contratto concluso non superi un periodo di 12 mesi;
- b) la persona fisica possieda, alla data della domanda di ingresso e soggiorno temporaneo, un'esperienza professionale di almeno sei anni nel settore di attività oggetto del contratto;

- c) le persone fisiche che entrano nel territorio dell'altra parte possiedano:
- i) un titolo di studio universitario o una qualifica che dimostri il possesso di conoscenze di livello equivalente¹; e
 - ii) le qualifiche professionali eventualmente richieste per l'esercizio di un'attività a norma delle disposizioni legislative e regolamentari della parte in cui il servizio è prestato;
- d) l'accesso accordato a norma del presente articolo riguarda unicamente l'attività di servizio oggetto del contratto e non conferisce il diritto di utilizzare il titolo professionale della parte in cui il servizio è prestato.
3. Le parti non adottano né mantengono in vigore limitazioni – sotto forma di contingenti numerici o di una verifica della necessità economica – al numero totale di prestatori di servizi contrattuali e di professionisti indipendenti dell'altra parte cui sono consentiti l'ingresso e il soggiorno temporaneo.
4. Ai fini della prestazione di servizi nel proprio territorio, ciascuna parte accorda ai prestatori di servizi contrattuali e ai professionisti indipendenti dell'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello accordato in situazioni analoghe ai propri prestatori di servizi.

¹ Qualora il titolo di studio o la qualifica non siano stati ottenuti nella parte in cui il servizio viene prestato, quest'ultima ha la facoltà di valutarne l'equivalenza con un titolo di studio universitario richiesto nel suo territorio.

5. La durata del soggiorno permessa è:

- a) per l'Unione europea, un periodo complessivo non superiore a sei mesi nell'arco di un periodo di 12 mesi o la durata del contratto, se inferiore; e
- b) per il Cile, un periodo massimo di un anno, eventualmente prorogabile per periodi successivi purché continuino a sussistere le condizioni su cui si basa il soggiorno.

ARTICOLO 12.6

Misure non conformi

Nei limiti entro i quali la misura in questione incide sull'ingresso o sul soggiorno temporaneo di persone fisiche per motivi professionali, l'articolo 12.3, paragrafo 1, lettere c) e d) e l'articolo 12.5, paragrafi 3 e 4 non si applicano:

a) alle misure non conformi esistenti di una parte a livello:

i) per l'Unione europea:

A) dell'Unione europea, come specificato nell'appendice 10-A-1;

- B) dell'amministrazione centrale di uno Stato membro, come specificato nell'appendice 10-A-1;
- C) di un'amministrazione regionale di uno Stato membro, come specificato nell'appendice 10-A-1; o
- D) di un'amministrazione locale diversa da quella di cui alla lettera C); e

ii) per il Cile:

- A) di amministrazione centrale, come specificato nell'appendice 10-A-2;
- B) di una suddivisione regionale, come specificato nell'appendice 10-A-2; o
- C) di un'amministrazione locale;

- b) alla proroga o al rinnovo immediato di una misura non conforme di cui alla lettera a);
- c) alla modifica di una misura non conforme di cui alle lettere a) e b) del presente articolo, a condizione che non ne risulti diminuita la conformità della misura, nella versione vigente immediatamente prima della modifica, all'articolo 12.3, paragrafo 1, lettere c) e d) e all'articolo 12.5, paragrafi 3 e 4; o

d) a qualunque misura adottata da una parte conformemente a una delle condizioni o qualifiche indicate nell'allegato 10-B.

ARTICOLO 12.7

Trasparenza

1. Le parti rendono pubbliche le informazioni sull'ingresso e sul soggiorno temporaneo delle persone fisiche dell'altra parte di cui all'articolo 12.1, paragrafo 1.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo comprendono, se del caso, le indicazioni seguenti:

- a) categorie di visti, permessi o qualsiasi tipo di autorizzazione analoga in materia di ingresso e soggiorno temporaneo;
- b) documentazione richiesta e condizioni da soddisfare;
- c) modalità di presentazione di una domanda e opzioni in merito alla sede in cui presentarla, per esempio presso gli uffici consolari o online;
- d) diritti per la presentazione della domanda e termine indicativo per il trattamento della stessa;

- e) durata massima del soggiorno per ciascun tipo di autorizzazione di cui alla lettera a) del presente paragrafo;
- f) condizioni per la proroga o il rinnovo disponibili;
- g) norme relative alle persone a carico che accompagnano il richiedente;
- h) procedure di riesame o di ricorso disponibili; e
- i) disposizioni legislative pertinenti di applicazione generale in materia di ingresso e soggiorno temporaneo di persone fisiche.

3. Per quanto riguarda le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, ciascuna parte si adopera per informare tempestivamente l'altra parte dell'introduzione di nuove prescrizioni o procedure, o delle modifiche di prescrizioni o procedure, riguardanti la domanda effettiva di ingresso e soggiorno temporaneo nel territorio della prima parte e, se del caso, di permesso per lavorarvi.

ARTICOLO 12.8

Non applicazione della risoluzione delle controversie

Il capo 31 non si applica in relazione al rifiuto di autorizzare l'ingresso e il soggiorno temporaneo, a meno che la questione non costituisca una pratica ricorrente.

CAPO 13

REGOLAMENTAZIONE INTERNA

ARTICOLO 13.1

Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente capo si applica alle misure delle parti relative alle prescrizioni e alle procedure in materia di licenze, alle prescrizioni e alle procedure in materia di qualifiche e alle norme tecniche¹ che incidono:

- a) sulla prestazione transfrontaliera di servizi;
- b) sulla prestazione di un servizio o sull'esercizio di qualsiasi altra attività economica mediante lo stabilimento di un'impresa o l'esercizio di un investimento disciplinato; o
- c) sulla prestazione di un servizio mediante il soggiorno temporaneo di categorie di persone fisiche di una parte nel territorio dell'altra parte, ai sensi dell'articolo 12.1.

2. Il presente capo si applica solo ai settori per i quali una parte ha assunto impegni specifici a norma dei capi 10, 11 e 12 e nella misura in cui si applicano tali impegni specifici.

¹ Per quanto riguarda le misure relative alle norme tecniche, si precisa che il presente capo si applica soltanto alle misure che incidono sugli scambi di servizi.

3. In deroga al paragrafo 2, il presente capo non si applica alle prescrizioni e alle procedure in materia di licenze, alle prescrizioni e alle procedure in materia di qualifiche e alle norme tecniche relative a:

- a) fabbricazione di prodotti chimici di base e di altri prodotti chimici;
- b) fabbricazione di articoli in gomma;
- c) fabbricazione di articoli in materie plastiche;
- d) fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici;
- e) fabbricazione di pile e accumulatori elettrici; e
- f) riciclaggio di rottami e cascami metallici e non metallici.

4. In deroga al paragrafo 1, il presente capo non si applica alle misure di una parte qualora esse costituiscano limitazioni secondo quanto previsto negli elenchi a norma degli articoli 10.5, 10.6, dell'articolo 10.11, paragrafo 1, dell'articolo 10.11, paragrafo 2, degli articoli 11.4, 11.6 E 11.7, dell'articolo 11.8, paragrafo 1, dell'articolo 11.8, paragrafo 2, dell'articolo 12.3, paragrafo 1, dell'articolo 12.4, paragrafo 2, dell'articolo 12.5, paragrafo 1 e dell'articolo 12.6.

5. Ai fini del presente capo si applicano le definizioni seguenti:

- a) "autorizzazione": il permesso di svolgere una qualsiasi delle attività di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), risultante da una procedura cui un richiedente deve attenersi per dimostrare la conformità alle prescrizioni in materia di licenze, alle prescrizioni in materia di qualifiche o alle norme tecniche;
- b) "autorità competente": un'amministrazione o un'autorità centrale, regionale o locale o un organismo non governativo nell'esercizio dei poteri a esso delegati da amministrazioni o autorità centrali, regionali o locali, che ha il potere di adottare una decisione in merito all'autorizzazione a prestare un servizio, anche mediante lo stabilimento di un'impresa, o in merito all'autorizzazione a esercitare qualsiasi altra attività economica;
- c) "procedure in materia di licenze": le norme amministrative o procedurali alle quali deve attenersi una persona fisica o giuridica che chiede un'autorizzazione, compresi la modifica o il rinnovo di un'autorizzazione, al fine di dimostrare il rispetto delle prescrizioni in materia di licenze;
- d) "prescrizioni in materia di licenze": le prescrizioni sostanziali, diverse dalle prescrizioni in materia di qualifiche, che una persona fisica o giuridica è tenuta a rispettare al fine di ottenere, modificare o rinnovare un'autorizzazione;

- e) "procedure in materia di qualifiche": le norme di carattere amministrativo o procedurale cui una persona fisica deve ottemperare al fine di dimostrare la conformità alle prescrizioni in materia di qualifiche per ottenere un'autorizzazione; e
 - f) "prescrizioni in materia di qualifiche": le prescrizioni sostanziali relative alla competenza di una persona fisica a prestare un servizio, che una persona fisica è tenuta a rispettare al fine di ottenere, modificare o rinnovare un'autorizzazione.
6. Ai fini del presente capo si applicano anche le definizioni di cui agli articoli 10.2 e 11.2.

ARTICOLO 13.2

Condizioni in materia di licenze e qualifiche

1. Ciascuna parte provvede affinché che le prescrizioni in materia di licenze, le procedure in materia di licenze, e le prescrizioni e le procedure in materia di qualifiche si basino su criteri che impediscono alle autorità competenti di esercitare il proprio potere di valutazione in maniera arbitraria.
2. I criteri di cui al paragrafo 1 sono:
 - a) chiari;

b) obiettivi e trasparenti¹; e

c) accessibili in anticipo al pubblico e alle persone interessate.

3. In sede di adozione di norme tecniche, una parte incoraggia le proprie autorità competenti ad adottare norme tecniche elaborate attraverso processi aperti e trasparenti, e incoraggia gli organismi incaricati dello sviluppo di norme tecniche, incluse le pertinenti organizzazioni internazionali², a utilizzare processi aperti e trasparenti.

4. Un'autorizzazione è concessa, in base alla disponibilità, non appena sia stato stabilito da un adeguato esame che sono soddisfatte le condizioni per ottenere un'autorizzazione.

5. Qualora il numero di licenze disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche a disposizione, ciascuna parte applica una procedura di selezione dei potenziali candidati che garantisca totale imparzialità e trasparenza prevedendo, in particolare, un'adeguata pubblicità dell'apertura, dello svolgimento e del completamento della procedura.

¹ Si precisa che tali criteri possono includere tra l'altro la competenza e la capacità di prestare un servizio o esercitare qualsiasi altra attività economica, anche in modo compatibile con le prescrizioni regolamentari di una parte, quali le prescrizioni sanitarie e ambientali. Le autorità competenti possono valutare il peso da attribuire a ciascun criterio.

² Il termine "pertinenti organizzazioni internazionali" si riferisce a organismi internazionali ai quali possono aderire gli organismi pertinenti di entrambe le parti.

6. Fatto salvo il paragrafo 5, ciascun parte può stabilire le norme che governano la procedura di selezione tenendo conto di obiettivi politici legittimi, fra cui considerazioni relative alla salute, alla sicurezza, alla tutela dell'ambiente e alla conservazione del patrimonio culturale.

ARTICOLO 13.3

Procedure in materia di licenze e qualifiche

1. Le procedure in materia di licenze e qualifiche sono chiare, rese pubbliche in anticipo e non costituiscono di per sé una restrizione alla prestazione di un servizio o all'esercizio di qualsiasi altra attività economica. Ciascuna parte si adopera per rendere tali procedure e formalità il più possibile semplici e non complica o ritarda indebitamente la prestazione del servizio o l'esercizio di qualsiasi altra attività economica.

2. Se è richiesta un'autorizzazione, ciascuna parte pubblica tempestivamente o rende altrimenti accessibili al pubblico le informazioni necessarie al richiedente per conformarsi alle prescrizioni e alle procedure per ottenere, mantenere, modificare e rinnovare tale autorizzazione. Le informazioni riportano almeno i seguenti elementi, se esistono:

- a) le prescrizioni e le procedure;
- b) i dati di contatto delle pertinenti autorità competenti;

- c) i diritti dovuti;
- d) le norme tecniche;
- e) le procedure di ricorso o di riesame relative alle decisioni sulle domande;
- f) le procedure per monitorare o assicurare l'osservanza dei termini e delle condizioni applicabili alle licenze o alle qualifiche;
- g) le possibilità di partecipazione del pubblico, ad esempio tramite audizioni o osservazioni; e
- h) il calendario indicativo per il trattamento della domanda.

3. I diritti di autorizzazione¹ eventualmente sostenuti dai richiedenti sono ragionevoli e trasparenti e non limitano di per sé la prestazione del servizio pertinente o l'esercizio dell'attività economica pertinente.

¹ I diritti di autorizzazione non comprendono i diritti dovuti per l'uso di risorse naturali, i pagamenti per la partecipazione ad aste, gare o altri mezzi non discriminatori di assegnazione delle concessioni, né i contributi obbligatori alla fornitura del servizio universale.

4. Ciascuna parte provvede affinché le decisioni dell'autorità competente, come anche le procedure da questa seguite nel processo di rilascio delle autorizzazioni, siano imparziali nei confronti di tutti i richiedenti. L'autorità competente giunge alla propria decisione in modo indipendente e senza essere chiamata a rispondere del suo operato ad alcuna persona che presti i servizi o eserciti le attività economiche per cui occorre l'autorizzazione.
5. Se è previsto un termine specifico per la presentazione delle domande, al richiedente è concesso un periodo di tempo ragionevole a tale scopo. Se possibile, l'autorità competente dovrebbe accettare le domande in formato elettronico alle stesse condizioni di autenticità delle domande presentate su supporto cartaceo.
6. L'autorità competente provvede al trattamento di una domanda senza indebito ritardo dopo la presentazione. Ciascuna parte si adopera per stabilire il calendario indicativo per il trattamento di una domanda e, su istanza del richiedente e senza indebito ritardo, provvede affinché l'autorità competente fornisca informazioni sullo stato della domanda. Ciascuna parte provvede affinché il trattamento di una domanda, inclusa la decisione finale, sia portato a termine entro un periodo di tempo ragionevole dalla presentazione della domanda completa.
7. L'autorità competente, entro un periodo di tempo ragionevole dal ricevimento di una domanda che giudica incompleta, ne informa il richiedente, identifica, nella misura del possibile, le informazioni aggiuntive necessarie per completare la domanda e offre al richiedente la possibilità di porre rimedio alle carenze riscontrate.

8. L'autorità competente accetta copie dei documenti autenticate conformemente al diritto della parte invece dei documenti originali, salvo qualora l'autorità competente richieda i documenti originali per tutelare l'integrità della procedura di autorizzazione.
9. L'autorità competente che respinge una domanda ne informa il richiedente, su istanza di quest'ultimo o su iniziativa dell'autorità competente, per iscritto e senza indebito ritardo. Di norma, il richiedente è informato in merito ai motivi del rigetto della domanda e dei termini per la presentazione di un ricorso. Al richiedente è concessa la possibilità di ripresentare una domanda entro termini ragionevoli.
10. Ciascuna parte provvede affinché una autorizzazione, una volta rilasciata, prenda effetto senza indebito ritardo a norma dei termini e delle condizioni in essa indicati.
11. Qualora per un'autorizzazione siano prescritte prove d'esame, l'autorità competente provvede affinché tali prove d'esame siano programmate a intervalli ragionevolmente frequenti e lascino ai richiedenti un periodo di tempo ragionevole per chiedere di sostenere la prova.

ARTICOLO 13.4

Riesame

Qualora entrino in vigore i risultati dei negoziati relativi all'articolo V, paragrafo 4, del GATS, le parti riesaminano congiuntamente tali risultati. Se, in seguito al riesame congiunto, si ritiene che l'integrazione di tali risultati nel presente accordo possa migliorare le discipline in esso contenute, le parti decidono di comune accordo se integrare tali risultati nel presente accordo.

ARTICOLO 13.5

Gestione delle misure di applicazione generale

Ciascuna parte provvede affinché tutte le misure di applicazione generale che incidono sugli scambi di servizi siano gestite in modo ragionevole, obiettivo e imparziale.

ARTICOLO 13.6

Ricorso contro le decisioni amministrative

Ciascuna parte mantiene procedure o istanze giurisdizionali, arbitrali o amministrative atte a consentire, su richiesta di un investitore o prestatore di servizi interessato, il sollecito riesame delle decisioni amministrative che incidono sullo stabilimento, sulla prestazione transfrontaliera di servizi o sulla presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali e, ove giustificato, l'adozione di adeguate misure correttive. Ove tali procedure non siano indipendenti dall'agenzia cui spetta la decisione amministrativa in questione, ciascuna parte provvede affinché le procedure garantiscano un riesame obiettivo e imparziale.

CAPO 14

RICONOSCIMENTO RECIPROCO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI

ARTICOLO 14.1

Riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali

1. Nessuna disposizione del presente capo osta a che una parte imponga alle persone fisiche di possedere le necessarie qualifiche e l'esperienza professionale prevista nel territorio in cui il servizio è prestato per il settore di attività interessato.
2. Ciascuna parte incoraggia le autorità e gli organismi professionali competenti, nei rispettivi territori, per il settore di attività interessato, a elaborare e presentare raccomandazioni comuni sul riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali al sottocomitato per i servizi e gli investimenti di cui all'articolo 11.10. Tali raccomandazioni comuni sono sostenute da una valutazione basata su dati concreti dei seguenti elementi:
 - a) il valore economico di un accordo previsto di riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali (di seguito "accordo di riconoscimento reciproco"); e

b) la compatibilità dei rispettivi regimi, ossia il livello di compatibilità delle prescrizioni applicate da ciascuna parte ai fini dell'autorizzazione, del rilascio di licenze, dell'esercizio delle attività e della certificazione.

3. Una volta ricevuta una raccomandazione comune, il sottocomitato per i servizi e gli investimenti ne esamina la coerenza con il presente accordo entro un periodo di tempo ragionevole. A seguito di tale esame, il sottocomitato può elaborare e raccomandare al consiglio per il commercio di adottare, a norma dell'articolo 33.1, paragrafo 6, lettera a), una decisione sull'accordo di riconoscimento reciproco al fine di stabilire o modificare gli accordi di riconoscimento reciproco di cui all'allegato 14-B¹.

4. L'accordo di cui al paragrafo 3 del presente articolo stabilisce le condizioni per il riconoscimento delle qualifiche professionali acquisite nell'Unione europea e delle qualifiche professionali acquisite in Cile in relazione a un'attività che rientra nell'ambito di applicazione dei capi 10, 11, 12 e 19.

5. Gli orientamenti per gli accordi sul riconoscimento delle qualifiche professionali di cui all'allegato 14-A sono presi in considerazione nell'elaborazione delle raccomandazioni comuni di cui al paragrafo 2 e dal consiglio per il commercio al momento di valutare l'eventuale adozione di una tale accordo, come indicato al paragrafo 3.

¹ Si precisa che gli accordi di riconoscimento reciproco non comportano il riconoscimento automatico delle qualifiche professionali, ma fissano, nell'interesse reciproco delle parti, le condizioni per le autorità competenti che concedono il riconoscimento.

CAPO 15

SERVIZI DI CONSEGNA

ARTICOLO 15.1

Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente capo stabilisce i principi del quadro normativo per tutti i servizi di consegna.
2. Ai fini del presente capo si applicano le definizioni seguenti:
 - a) "servizi di consegna": i servizi postali e di corriere o i servizi espresso, che comprendono attività di raccolta, smistamento, trasporto e consegna degli invii postali;
 - b) "servizi di corriere espresso": la raccolta, lo smistamento, il trasporto e la consegna degli invii postali a velocità accelerata e affidabilità incrementata, che possono includere elementi di valore aggiunto quali la raccolta dal punto di origine, la consegna personale al destinatario, la rintracciabilità, la possibilità di cambiare la destinazione e il destinatario in transito o la conferma della ricezione;

- c) "servizi di posta espressa": i servizi internazionali di corriere espresso prestati tramite la cooperativa Express Mail Service (cooperativa EMS), che è l'associazione volontaria di operatori postali designati nell'ambito dell'Unione postale universale (UPU);
- d) "licenza": un'autorizzazione concessa a un singolo prestatore di servizi di consegna da un'autorità di regolamentazione competente, in cui sono stabiliti procedure, obblighi e prescrizioni specificamente attinenti al settore dei servizi di consegna;
- e) "invio postale": un invio fino a 31,5 kg, provvisto di indirizzo, nella forma definitiva al momento in cui viene preso in consegna da qualsiasi tipo di prestatore di servizi di consegna, pubblico o privato, e che può includere invii quali lettere, pacchi, giornali o cataloghi;
- f) "monopolio postale": il diritto esclusivo di prestare determinati servizi di consegna nel territorio di una parte a norma del diritto di tale parte; e
- g) "servizio universale": l'offerta permanente di un servizio di consegna di qualità determinata in tutti i punti del territorio di una parte a un prezzo accessibile a tutti gli utenti.

ARTICOLO 15.2

Servizio universale

1. Ciascuna parte ha il diritto di definire il tipo di obblighi di servizio universale che intende mantenere. Ciascuna parte che mantiene un obbligo di servizio universale lo gestisce in modo trasparente, non discriminatorio e neutro nei confronti di tutti i prestatori di servizi di consegna che sono soggetti a tale obbligo.
2. Una parte, se impone che i servizi di posta espressa in entrata siano prestati sulla base del servizio universale, non accorda a tali servizi un trattamento preferenziale rispetto ad altri servizi di corriere espresso internazionali.

ARTICOLO 15.3

Prevenzione di pratiche distorsive del mercato

Ciascuna parte provvede affinché i prestatori di servizi di consegna soggetti a un obbligo di servizio universale o a un monopolio postale non adottino pratiche distorsive del mercato, quali:

- a) l'uso dei proventi derivanti dalla prestazione di un servizio soggetto a un obbligo di servizio universale o a un monopolio postale per il sovvenzionamento incrociato della prestazione di un servizio di corriere espresso o di qualsiasi servizio di consegna non universale; o

- b) distinzioni ingiustificate tra i clienti, ad esempio le imprese, gli spedizionieri all'ingrosso o le imprese di groupage, per quanto attiene alle tariffe o ad altri termini e condizioni per la prestazione di un servizio di consegna soggetto a un obbligo di servizio universale o a un monopolio postale.

ARTICOLO 15.4

Licenze

1. La parte che impone l'obbligo di licenza per la prestazione di servizi di consegna rende pubblici:
 - a) tutte le prescrizioni in materia di licenze e il periodo di tempo normalmente necessario per l'adozione di una decisione in merito alla domanda di licenza; e
 - b) i termini e le condizioni applicabili alle licenze.
2. Le procedure, gli obblighi e le prescrizioni relativi alle licenze sono trasparenti, non discriminatori e basati su criteri oggettivi.
3. L'autorità di regolamentazione competente che respinge una domanda di licenza informa il richiedente per iscritto dei motivi del rigetto. Ciascuna parte istituisce o mantiene una procedura di ricorso dinanzi a un organo indipendente dalle parti coinvolte nella procedura di domanda di licenza. Tale organo può essere un organo giudiziario.

ARTICOLO 15.5

Indipendenza delle autorità di regolamentazione

1. Ciascuna parte provvede affinché le autorità responsabili della regolamentazione dei servizi di consegna non rispondano del loro operato ai prestatori dei servizi di consegna e che le decisioni e le procedure adottate dall'autorità di regolamentazione siano imparziali, non discriminatorie e trasparenti nei confronti di tutti i partecipanti al mercato nel proprio territorio.
2. Ciascuna parte provvede affinché l'autorità responsabile della regolamentazione dei servizi di consegna svolga i propri compiti in modo tempestivo e disponga di risorse finanziarie e umane adeguate.

CAPO 16

SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE

ARTICOLO 16.1

Ambito di applicazione

1. Il presente capo stabilisce i principi del quadro normativo per la fornitura di reti e servizi di telecomunicazione, liberalizzati a norma dei capi 10 e 11.
2. Il presente capo non si applica ai servizi relativi alla fornitura o al controllo editoriale di contenuti trasmessi mediante reti e servizi di telecomunicazione.

ARTICOLO 16.2

Definizioni

Ai fini del presente capo si applicano le definizioni seguenti:

- a) "risorse correlate": servizi, infrastrutture fisiche e altre risorse correlati a una rete o a un servizio di telecomunicazione che permettono o supportano la fornitura di servizi attraverso tale rete o servizio, o sono potenzialmente in grado di farlo, e possono comprendere gli edifici o gli accessi agli edifici, il cablaggio degli edifici, le antenne, le torri e le altre strutture di supporto, le condotte, le tubazioni, i piloni, i pozzetti e gli armadi di distribuzione;
- b) "infrastrutture essenziali": le infrastrutture di una rete o di un servizio pubblici di telecomunicazione che:
 - i) sono fornite in modo esclusivo o predominante da un unico fornitore o da un numero ristretto di fornitori; e
 - ii) non possono in pratica essere sostituite, sul piano economico o tecnico, ai fini della prestazione del servizio;
- c) "interconnessione": il collegamento di reti pubbliche di telecomunicazione utilizzate dallo stesso o da diversi fornitori di reti o servizi di telecomunicazione per consentire agli utenti di un fornitore di comunicare con gli utenti dello stesso o di un altro fornitore o di accedere a servizi prestati da un altro fornitore, indipendentemente dal fatto che tali servizi siano prestati dai fornitori interessati o da qualsiasi altro fornitore che abbia accesso alla rete;

- d) "servizi di accesso a internet": i servizi pubblici di telecomunicazione che forniscono accesso a internet nel territorio di una parte, fornendo così connettività a praticamente tutti i punti finali di internet, a prescindere dalla tecnologia di rete e dalle apparecchiature terminali utilizzate;
- e) "circuiti affittati": servizi o infrastrutture di telecomunicazione, compresi quelli di natura virtuale, che collegano due o più punti specifici e riservano capacità da dedicare all'uso esclusivo di determinati utenti o da mettere a loro disposizione;
- f) "fornitore principale": un fornitore di reti o servizi di telecomunicazione in grado di influire sostanzialmente (in termini di prezzi e di offerta) sulle modalità di partecipazione al mercato delle reti o dei servizi di telecomunicazione di cui trattasi, per effetto del controllo esercitato su infrastrutture essenziali o dello sfruttamento della propria posizione in tale mercato;
- g) "elementi di rete": impianti o apparecchiature usati per prestare un servizio pubblico di telecomunicazione, comprese le caratteristiche, le funzioni e le capacità fornite mediante tali impianti o apparecchiature;
- h) "portabilità del numero":
 - i) per l'Unione europea, la possibilità per l'abbonato che lo chiede di conservare il numero di telefono esistente, nello stesso luogo per gli abbonati a linee fisse, senza perdita di qualità, affidabilità o convenienza in caso di passaggio da un prestatore di servizi pubblici di telecomunicazione a un altro della stessa categoria; e

- ii) per il Cile, la possibilità per l'utente finale di conservare, su richiesta, il numero di telefono esistente senza perdita di qualità, affidabilità o convenienza in caso di passaggio da un prestatore di servizi pubblici di telecomunicazione a un altro;
- i) "rete pubblica di telecomunicazione": una rete di telecomunicazione usata interamente o prevalentemente per prestare servizi pubblici di telecomunicazione tra punti terminali della rete;
- j) "servizio pubblico di telecomunicazione": un servizio di telecomunicazione offerto al pubblico in generale;
- k) "abbonato": una persona fisica o giuridica che è una parte di un contratto concluso con un prestatore di servizi pubblici di telecomunicazione per la prestazione di tali servizi;
- l) "telecomunicazione": la trasmissione e la ricezione di segnali con mezzi elettromagnetici;
- m) "rete di telecomunicazione": i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse, inclusi gli elementi di rete non attivi, che consentono la trasmissione e la ricezione di segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici;

- n) "autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni": l'organismo o gli organismi incaricati da una parte di regolamentare le reti e i servizi di telecomunicazione contemplati dal presente capo¹;
- o) "servizio di telecomunicazione": un servizio che consiste interamente o prevalentemente nella trasmissione e ricezione di segnali, compresi i segnali di radiodiffusione, attraverso reti di telecomunicazione, comprese le reti utilizzate per la radiodiffusione;
- p) "servizio universale": l'insieme minimo di servizi di qualità determinata che deve essere messo a disposizione di tutti gli utenti nel territorio di una parte, indipendentemente dal luogo geografico in cui essi si trovano e a prezzi accessibili; e
- q) "utente": una persona fisica o giuridica che usa una rete o un servizio pubblico di telecomunicazione.

ARTICOLO 16.3

Autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni

1. Ciascuna parte provvede affinché la propria autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni sia giuridicamente distinta e funzionalmente indipendente da qualsiasi fornitore di reti, servizi o apparecchiature di telecomunicazione e che le decisioni adottate dalla propria autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni e le procedure da questa seguite siano imparziali nei confronti di tutti i partecipanti al mercato.

¹ Si precisa che l'autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni comprende qualsiasi autorità incaricata da una parte dell'esecuzione degli obblighi di cui al presente capo.

2. La parte che mantiene la proprietà o il controllo dei fornitori di reti, servizi o apparecchiature di telecomunicazione provvede all'effettiva separazione strutturale delle funzioni di regolamentazione delle telecomunicazioni dalle attività inerenti a tale proprietà o controllo.
3. Al fine di garantire l'indipendenza e l'imparzialità delle autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni, ciascuna parte provvede affinché la propria autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni non detenga interessi finanziari né mantenga un ruolo operativo o gestionale in alcun fornitore di reti, servizi o apparecchiature di telecomunicazione.
4. Ciascuna parte provvede affinché i fornitori di reti, servizi o apparecchiature di telecomunicazione non influenzino le decisioni e le procedure dell'autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni.
5. Ciascuna parte conferisce alla propria autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni poteri di regolamentazione e di vigilanza, nonché risorse finanziarie e umane adeguate all'adempimento delle funzioni che le sono attribuite per far rispettare gli obblighi di cui al presente capo. Tali poteri sono esercitati in modo trasparente e tempestivo. Tali funzioni sono rese pubbliche in una forma chiara e facilmente accessibile, in particolare quando vengono assegnate a più organismi.
6. Ciascuna parte conferisce alla propria autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni il potere di assicurare che i fornitori di reti o servizi di telecomunicazione le forniscano, su richiesta e tempestivamente, tutte le informazioni, anche di carattere finanziario, necessarie per consentire all'autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni di svolgere le proprie funzioni conformemente al presente capo. Le informazioni fornite sono trattate conformemente alle prescrizioni in materia di riservatezza.

7. Ciascuna parte provvede affinché un utente o un fornitore di reti o servizi di telecomunicazione interessato da una decisione emanata dall'autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni abbia il diritto di ricorrere avverso tale decisione presso un organo indipendente dall'autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni e dalle parti interessate dalla decisione. In attesa dell'esito del ricorso, la decisione emanata dall'autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni resta in vigore, salvo qualora siano concesse misure provvisorie conformemente al diritto della parte interessata.

ARTICOLO 16.4

Autorizzazione a fornire reti o servizi di telecomunicazione

1. Una parte, se impone l'obbligo di autorizzazione per la fornitura di reti o servizi di telecomunicazione, indica il periodo di tempo ragionevole normalmente necessario all'autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni per decidere in merito alla richiesta di autorizzazione, comunica tale periodo al richiedente in modo trasparente e si adopera per decidere in merito alla richiesta entro il periodo di tempo comunicato¹.

¹ Si precisa che il presente articolo non osta a che una parte autorizzi la fornitura di reti o servizi di telecomunicazione su semplice notifica senza dover attendere una decisione dell'autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni.

2. I criteri di autorizzazione e le procedure applicabili sono il più possibile semplici, obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati. Gli obblighi e le condizioni imposti o associati a un'autorizzazione sono non discriminatori, trasparenti e proporzionati e riguardano i servizi forniti.
3. Ciascuna parte provvede affinché il richiedente riceva per iscritto i motivi del rifiuto o della revoca di un'autorizzazione o dell'imposizione di condizioni specifiche al fornitore. In caso si verifichi tale rifiuto, revoca o imposizione, il richiedente può adire un organo di ricorso.
4. I diritti amministrativi addebitati ai fornitori sono obiettivi, trasparenti, non discriminatori e commisurati ai costi amministrativi ragionevolmente sostenuti per la gestione, il controllo e l'esecuzione degli obblighi di cui al presente capo¹.

¹ I diritti amministrativi non comprendono i pagamenti per i diritti d'uso di risorse scarse e i contributi obbligatori alla prestazione del servizio universale.

ARTICOLO 16.5

Interconnessione

Fatto salvo l'articolo 16.9, ciascuna parte provvede affinché un fornitore di reti o servizi pubblici di telecomunicazione nel suo territorio abbia il diritto e, su richiesta di un altro fornitore di reti o servizi pubblici di telecomunicazione nel suo territorio, l'obbligo di negoziare l'interconnessione ai fini della fornitura di reti o servizi pubblici di telecomunicazione nel suo territorio.

ARTICOLO 16.6

Accesso e uso

1. Ciascuna parte provvede affinché ai prestatori di servizi dell'altra parte sia concesso di accedere alle reti o ai servizi pubblici di telecomunicazione e di utilizzarli secondo termini e condizioni ragionevoli e non discriminatori¹. Tale obbligo è attuato, tra l'altro, tramite l'applicazione dei paragrafi da 2 a 5.

¹ Ai fini del presente articolo, "non discriminatorio" è da intendersi con riferimento al trattamento della nazione più favorita e al trattamento nazionale, come definiti agli articoli 10.6, 10.8, 11.4 e 11.5, nonché a termini e condizioni non meno favorevoli di quelli accordati ad altri utenti di reti pubbliche o servizi pubblici di telecomunicazioni simili in situazioni analoghe.

2. Ciascuna parte provvede affinché i prestatori di servizi dell'altra parte abbiano accesso a qualsiasi servizio pubblico di telecomunicazione offerto all'interno o al di là delle frontiere di tale parte, compresi i circuiti affittati privati, e possano utilizzarli e a tal fine, fatto salvo il paragrafo 5, provvede affinché tali prestatori siano autorizzati a:

- a) acquistare o affittare e collegare terminali o altre apparecchiature che fungono da interfaccia con la rete e che sono necessari per prestare i loro servizi;
- b) interconnettere circuiti affittati privati o di proprietà con reti pubbliche di telecomunicazione o con circuiti affittati o di proprietà o di un altro prestatore di servizi di telecomunicazione; e
- c) utilizzare, nel prestare un servizio, protocolli operativi di loro scelta al di là di quanto necessario per garantire la disponibilità dei servizi di telecomunicazione al pubblico in generale.

3. Ciascuna parte provvede affinché i prestatori di servizi dell'altra parte possano utilizzare le reti o i servizi pubblici di telecomunicazione per la circolazione di informazioni all'interno e al di là delle frontiere di tale parte, anche per le comunicazioni intra-aziendali di tali prestatori di servizi e per l'accesso a informazioni contenute in banche dati o altrimenti conservate in formato elettronico nel territorio di una o dell'altra parte.

4. In deroga al paragrafo 3, una parte può adottare le misure necessarie a garantire la sicurezza e la riservatezza delle comunicazioni, fatto salvo l'obbligo di non applicare tali misure in una forma che costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata o una restrizione dissimulata degli scambi di servizi.

5. Ciascuna parte provvede affinché l'accesso alle reti o ai servizi pubblici di telecomunicazione nel suo territorio e il relativo uso non siano subordinati a condizioni diverse da quelle necessarie a:

- a) salvaguardare le responsabilità di servizio pubblico dei fornitori di reti o servizi pubblici di telecomunicazione, in particolare la loro capacità di rendere disponibili al pubblico in generale i loro servizi; o
- b) preservare l'integrità tecnica delle reti o dei servizi pubblici di telecomunicazione.

ARTICOLO 16.7

Risoluzione delle controversie in materia di telecomunicazioni

1. Ciascuna parte provvede affinché, in caso di controversia tra fornitori di reti o servizi di telecomunicazione vertente sui diritti e sugli obblighi derivanti dal presente capo, e su richiesta di una delle parti coinvolte nella controversia, l'autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni emani entro un periodo di tempo ragionevole una decisione vincolante per risolvere la controversia.
2. Ciascuna parte provvede affinché la decisione emanata dall'autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni sia resa pubblica nel rispetto delle prescrizioni in materia di riservatezza commerciale a norma delle proprie disposizioni legislative e regolamentari. L'autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni fornisce alle parti della controversia la motivazione completa su cui è basata la decisione. Le parti della controversia hanno il diritto di ricorrere avverso tale decisione, conformemente all'articolo 16.3, paragrafo 7.

3. Ciascuna parte provvede affinché la procedura di cui ai paragrafi 1 e 2 non impedisca alle parti della controversia di adire un'autorità giudiziaria, conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari della parte.

ARTICOLO 16.8

Misure di salvaguardia della concorrenza in relazione ai fornitori principali

Ciascuna parte adotta o mantiene in vigore misure appropriate volte a impedire che i fornitori di reti o servizi di telecomunicazioni che, singolarmente o in gruppo, rappresentano un fornitore principale, avviino o mantengano in essere pratiche anticoncorrenziali, comprendenti:

- a) le sovvenzioni incrociate anticoncorrenziali;
- b) l'uso con esiti anticoncorrenziali di informazioni ottenute dai concorrenti; e
- c) il fatto di non mettere tempestivamente a disposizione degli altri prestatori di servizi le informazioni tecniche relative alle infrastrutture essenziali e le informazioni pertinenti sotto il profilo commerciale di cui hanno bisogno per la prestazione di servizi.

ARTICOLO 16.9

Interconnessione con i fornitori principali

1. Ciascuna parte provvede affinché i fornitori principali di reti o servizi pubblici di telecomunicazione assicurino l'interconnessione in corrispondenza di ogni punto tecnicamente praticabile della rete. I fornitori principali assicurano tale interconnessione:
 - a) secondo termini e condizioni non discriminatorie, anche in relazione a tariffe, norme tecniche, specifiche, qualità e manutenzione, e a un livello qualitativo non inferiore a quello che il fornitore principale assicura per i propri servizi simili o per i servizi simili di sue controllate o altre imprese affiliate;
 - b) tempestivamente, secondo termini e condizioni, anche in relazione a tariffe, norme tecniche, specifiche, qualità e manutenzione, che siano trasparenti, ragionevoli, tenuto conto della fattibilità economica, e sufficientemente disaggregate da consentire al fornitore di non pagare per risorse o componenti di rete di cui non ha bisogno per il servizio da fornire; e
 - c) su richiesta, in corrispondenza di punti supplementari rispetto ai punti terminali di rete offerti alla maggioranza degli utenti, a tariffe che riflettano il costo di allestimento delle infrastrutture aggiuntive necessarie.
2. Ciascuna parte rende pubbliche le procedure applicabili per l'interconnessione con un fornitore principale.

3. Ciascuna parte provvede affinché i fornitori principali rendano pubblici i loro accordi di interconnessione o le loro offerte di interconnessione di riferimento, a seconda dei casi.

ARTICOLO 16.10

Accesso alle infrastrutture essenziali dei fornitori principali

Ciascuna parte conferisce alla propria autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni il potere di imporre ai fornitori principali nel suo territorio di mettere a disposizione dei fornitori di reti o servizi di telecomunicazione le loro infrastrutture essenziali, secondo termini e condizioni ragionevoli e non discriminatori, per la fornitura di reti o servizi pubblici di telecomunicazione, salvo qualora ciò non sia necessario per garantire una concorrenza effettiva sulla base dei dati raccolti e della valutazione del mercato effettuata dall'autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni. Le infrastrutture essenziali di un fornitore principale possono comprendere gli elementi di rete, i servizi dei circuiti affittati e le risorse correlate.

ARTICOLO 16.11

Risorse scarse

1. Ciascuna parte provvede affinché l'attribuzione e la concessione dei diritti d'uso di risorse scarse, compresi lo spettro radio, i numeri e i diritti di passaggio, siano effettuate in modo aperto, obiettivo, tempestivo, trasparente, non discriminatorio e proporzionato e ai fini del conseguimento degli obiettivi di interesse generale. Le procedure, le condizioni e gli obblighi connessi ai diritti d'uso si basano su criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.
2. Ciascuna parte rende pubblico l'attuale utilizzo delle bande di frequenza attribuite, ma non ha l'obbligo di indicare in dettaglio le frequenze dello spettro radio riservate a specifici usi pubblici.
3. Le misure adottate da una parte relative all'attribuzione e all'assegnazione dello spettro radio e alla gestione delle frequenze non sono considerate di per sé misure incompatibili con gli articoli 10.5 e 11.7. Di conseguenza ciascuna parte si riserva il diritto di stabilire e applicare misure di gestione dello spettro e delle frequenze che possono avere per effetto la limitazione del numero dei prestatori di servizi di telecomunicazione, a condizione che lo faccia in modo compatibile con il presente accordo. Ciò comprende la facoltà di attribuire le bande di frequenza tenendo conto delle esigenze attuali e future e della disponibilità dello spettro.

ARTICOLO 16.12

Portabilità del numero

Ciascuna parte provvede affinché i prestatori di servizi pubblici di telecomunicazione nel suo territorio offrano tempestivamente la portabilità del numero secondo termini e condizioni ragionevoli.

ARTICOLO 16.13

Servizio universale

1. Ciascuna parte ha il diritto di definire il tipo di obblighi di servizio universale che intende mantenere e di stabilirne l'ambito di applicazione e le modalità di attuazione.
2. Gli obblighi di servizio universale non saranno considerati di per sé anticoncorrenziali, a condizione che siano gestiti in modo proporzionato, trasparente, obiettivo e non discriminatorio. La gestione di tali obblighi è neutrale in termini di concorrenza e non è più gravosa del necessario per il tipo di servizio universale definito dalla parte.
3. Ciascuna parte provvede affinché le procedure di designazione dei prestatori del servizio universale siano aperte a tutti i fornitori di reti o servizi pubblici di telecomunicazione e designa i prestatori del servizio universale attraverso un meccanismo efficiente, trasparente e non discriminatorio.

4. Una parte, se decide di finanziare la fornitura del servizio universale da parte di un prestatore, provvede affinché il finanziamento non superi il costo netto indotto dall'obbligo di servizio universale.

ARTICOLO 16.14

Riservatezza delle informazioni

1. Ciascuna parte provvede affinché i fornitori di reti o servizi di telecomunicazione che acquisiscono informazioni riservate da un altro fornitore di reti o servizi di telecomunicazione nel corso della negoziazione di accordi a norma degli articoli 16.5, 16.6, 16.9 e 16.10 utilizzino tali informazioni esclusivamente ai fini per i quali sono state fornite e osservino sempre gli obblighi di riservatezza riguardo a tali informazioni.
2. Ciascuna parte garantisce la riservatezza delle telecomunicazioni e dei relativi dati sul traffico trasmessi attraverso l'uso di reti o servizi pubblici di telecomunicazione, a condizione che le misure applicate a tal fine non siano applicate in modo da costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificata o una restrizione dissimulata degli scambi di servizi.

ARTICOLO 16.15

Partecipazioni straniere

Per quanto riguarda la fornitura di reti o servizi di telecomunicazione, diversi dalla radiodiffusione pubblica, mediante una presenza commerciale, le parti non impongono requisiti relativi alle joint venture né limitano la partecipazione di capitale estero in termini di limiti percentuali massimi alla partecipazione straniera o di valore totale degli investimenti esteri singoli o complessivi.

ARTICOLO 16.16

Accesso a internet aperto e non discriminatorio

1. Ciascuna parte adotta o mantiene in vigore misure volte a garantire che i prestatori di servizi di accesso a internet consentano agli utenti di tali servizi di accedere a informazioni, contenuti e servizi di loro scelta e di diffonderli.
2. Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le disposizioni legislative e regolamentari di una parte relative alla liceità delle informazioni, dei contenuti o dei servizi di cui a tale paragrafo.

3. In deroga al paragrafo 1, i prestatori di servizi di accesso a internet possono attuare misure di gestione della rete non discriminatorie¹, ragionevoli, trasparenti e proporzionate che siano compatibili con le disposizioni legislative e regolamentari di una parte.

4. Ciascuna parte adotta o mantiene in vigore misure volte a garantire che i prestatori di servizi di accesso a internet consentano agli utenti di tali servizi di utilizzare dispositivi di loro scelta, a condizione che tali dispositivi non danneggino la sicurezza di altri dispositivi, della rete o dei servizi prestati attraverso la rete.

ARTICOLO 16.17

Roaming internazionale

1. Le parti si adoperano per cooperare alla promozione di tariffe trasparenti e ragionevoli per i servizi di roaming internazionale secondo modalità che possono contribuire a promuovere l'aumento degli scambi tra le parti e a migliorare il benessere dei consumatori.

2. Ciascuna parte può adottare misure volte ad aumentare la trasparenza e la concorrenza per quanto riguarda le tariffe dei servizi di roaming internazionale e le alternative tecnologiche ai servizi di roaming, quali:

a) garantire che le informazioni in materia di tariffe al dettaglio siano facilmente accessibili al pubblico; e

¹ Fatte salve le eccezioni previste dalle disposizioni legislative e regolamentari di una parte.

- b) ridurre al minimo gli ostacoli all'uso di alternative tecnologiche al roaming, che consentano agli utenti che si recano nel territorio di una parte in provenienza dal territorio dell'altra parte di accedere ai servizi di telecomunicazione utilizzando il dispositivo di loro scelta.

CAPO 17

SERVIZI DI TRASPORTO MARITTIMO INTERNAZIONALE

ARTICOLO 17.1

Ambito di applicazione, definizioni e principi

1. Il presente capo stabilisce i principi relativi alla liberalizzazione dei servizi di trasporto marittimo internazionale a norma dei capi 10, 11 e 12.
2. Ai fini del presente capo, dei capi 10, 11 e 12 e degli allegati 10-A, 10-B e 10-C si applicano le definizioni seguenti:
 - a) "servizi di stazionamento e deposito di container": le operazioni di stoccaggio di container, in aree portuali o retroportuali, per operazioni di riempimento o svuotamento, riparazione e messa a disposizione dei container per le spedizioni;

- b) "servizi di sdoganamento" o "servizi di spedizionieri doganali": l'espletamento per conto terzi delle formalità doganali connesse all'importazione, all'esportazione o al transito dei carichi, che si tratti o meno dell'attività principale del prestatore del servizio o di una sua abituale attività complementare.
- c) "trasporti porta a porta o multimodali": trasporti di carichi mediante più di una modalità di trasporto, compresa una tratta marittima internazionale, e con un unico titolo di trasporto;
- d) "servizi di feederaggio": il pre-trasporto e l'ulteriore trasporto via mare, tra porti ubicati nel territorio di una parte, di carichi internazionali, in particolare quelli trasportati in container, per raggiungere una destinazione al di fuori del territorio di tale parte;
- e) "servizi di spedizione merci": l'attività che consiste nell'organizzare e nel sorvegliare le operazioni di spedizione per conto degli spedizionieri attraverso l'acquisizione dei servizi di trasporto e dei servizi connessi, la preparazione della documentazione e la fornitura delle informazioni commerciali;
- f) "carico internazionale": merci trasportate tra un porto di una parte e un porto dell'altra parte o di un paese terzo, oppure tra un porto di uno Stato membro e un porto di un altro Stato membro;

- g) "servizi di trasporto marittimo internazionale": il trasporto di passeggeri o merci mediante navi adibite alla navigazione marittima tra un porto di una parte e un porto dell'altra parte o di un paese terzo, compresa la stipula diretta di contratti con i prestatori di altri servizi di trasporto, per realizzare trasporti porta a porta o multimodali con un unico titolo di trasporto, ma escluso il diritto di prestare tali altri servizi di trasporto;
- h) "servizi di agenzia marittima": le attività che consistono nel rappresentare, in qualità di agente, in una determinata zona geografica, gli interessi commerciali di una o più linee o compagnie di navigazione per gli scopi seguenti:
 - i) commercializzazione e vendita di servizi di trasporto marittimo e di servizi connessi, dal preventivo alla fatturazione, ed emissione di polizze di carico per conto delle compagnie, acquisto e rivendita dei necessari servizi connessi, preparazione della documentazione e fornitura delle informazioni commerciali; o
 - ii) rappresentanza delle compagnie nell'organizzazione dello scalo della nave o, se necessario, nella presa in carico delle merci;
- i) "servizi ausiliari marittimi": servizi di movimentazione di carichi marittimi, servizi di sdoganamento, servizi di stazionamento e deposito di container, servizi di agenzia marittima e servizi marittimi di spedizione merci; e

- j) "servizi di movimentazione di carichi marittimi": le attività svolte dalle società di stivaggio, compresi gli operatori terminalisti, escluse però le attività dirette dei lavoratori portuali quando tale personale è organizzato in modo indipendente dalle società di stivaggio o dagli operatori terminalisti; le attività contemplate comprendono l'organizzazione e la supervisione delle attività seguenti:
- i) carico delle merci su una nave o scarico delle stesse da una nave;
 - ii) rizzaggio o derizzaggio del carico; e
 - iii) ricevimento o consegna e vigilanza del carico prima dell'imbarco o dopo lo scarico.
3. Considerati i livelli di liberalizzazione esistenti tra le parti nel trasporto marittimo internazionale, si applicano i seguenti principi:
- a) Le parti applicano effettivamente il principio dell'accesso illimitato ai mercati e agli scambi marittimi internazionali su base commerciali e non discriminatoria; e
 - b) ciascuna parte accorda alle navi battenti bandiera dell'altra parte o gestite da prestatori di servizi dell'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello accordato alle proprie navi, anche per quanto riguarda l'accesso ai porti, l'uso delle infrastrutture e dei servizi portuali, l'uso dei servizi ausiliari marittimi, i relativi diritti e oneri, le agevolazioni doganali e l'assegnazione di ormeggi e di infrastrutture per il carico e lo scarico.

4. Nell'applicare i principi di cui al paragrafo 3, le parti:
- a) si astengono dall'introdurre, in futuri accordi con paesi terzi relativi a servizi di trasporto marittimo, clausole concernenti la ripartizione dei carichi, compresi i trasporti di rinfuse secche e liquide e il traffico di linea, e abrogano entro un termine ragionevole le clausole di questo tipo eventualmente contenute in precedenti accordi e
 - b) alla data di entrata in vigore del presente accordo aboliscono e si astengono dall'introdurre misure unilaterali od ostacoli amministrativi, tecnici o di altro genere che potrebbero costituire una restrizione dissimulata o avere effetti discriminatori sulla libera prestazione di servizi nel trasporto marittimo internazionale.
5. Ciascuna parte consente ai prestatori di servizi di trasporto marittimo internazionale dell'altra parte lo stabilimento e l'esercizio di un'impresa nel proprio territorio conformemente alle condizioni previste nel proprio elenco di impegni specifici di cui rispettivamente agli allegati 10-A, 10-B e 10-C.
6. Le parti mettono a disposizione dei prestatori di servizi di trasporto marittimo internazionale dell'altra parte, secondo termini e condizioni ragionevoli e non discriminatorie, i servizi portuali seguenti: pilotaggio, rimorchiaggio, fornitura di provviste di bordo, bunkeraggio e rifornimento idrico, raccolta dei rifiuti e smaltimento della zavorra, servizi della capitaneria di porto, ausili alla navigazione, servizi operativi a terra indispensabili per l'esercizio delle navi, comprese le comunicazioni, fornitura di acqua e di elettricità, infrastrutture per riparazioni di emergenza, servizi di ancoraggio e ormeggio.

7. Ciascuna parte consente ai prestatori di servizi di trasporto marittimo internazionale dell'altra parte di riposizionare i container vuoti di loro proprietà o da essi noleggiati che non sono trasportati come carichi a titolo oneroso tra porti del Cile o tra porti di uno Stato membro.

CAPO 18

SERVIZI FINANZIARI

ARTICOLO 18.1

Ambito di applicazione

1. Il presente capo si applica alle misure adottate o mantenute in vigore dalle parti in relazione:
 - a) agli enti finanziari dell'altra parte;
 - b) agli investitori dell'altra parte e ai loro enti finanziari nel territorio della parte; oppure
 - c) agli scambi transfrontalieri di servizi finanziari.

2. Si precisa che il capo 10 si applica alle misure:
 - a) relative ad un investitore di una parte in una impresa disciplinata quale definita all'articolo 10.2, paragrafo 1, lettera d), che non sia un ente finanziario ma che presti servizi finanziari nel territorio dell'altra parte, o a tale impresa disciplinata; e
 - b) diverse dalle misure relative alla prestazione di servizi finanziari, relative ad un investitore di una parte, o ad un'impresa disciplinata stabilita da tale investitore nel territorio dell'altra parte che sia un ente finanziario.
3. Le disposizioni dei capi 10 e 11 si applicano alle misure che rientrano nell'ambito di applicazione del presente capo solo nella misura in cui dette disposizioni sono integrate nel presente capo e ne fanno parte.
4. Gli articoli 10.12 e 11.9 sono integrati nel presente capo e ne fanno parte.
5. Il presente capo non si applica alle misure adottate o mantenute in vigore dalle parti in relazione:
 - a) alle attività svolte da una banca centrale o da un'autorità monetaria, ovvero da qualsiasi altro ente pubblico, in applicazione della politica monetaria o della politica dei cambi;
 - b) alle attività o ai servizi che formano parte di un sistema pensionistico pubblico o di un regime obbligatorio di previdenza sociale; o

c) alle attività esercitate o ai servizi prestati per conto o utilizzando le risorse finanziarie della parte o avvalendosi di una garanzia della parte, compresi i suoi soggetti pubblici.

6. In deroga al paragrafo 5, il presente capo si applica nella misura in cui una parte consente che una qualsiasi delle attività o uno qualsiasi dei servizi di cui al paragrafo 5, lettera b) o c) sia svolta o sia prestato dai suoi enti finanziari in concorrenza con un soggetto pubblico o un ente finanziario.

7. Gli articoli 18.3, 18.5, 18.6, 18.7, 18.8 e 18.9 non si applicano in relazione agli appalti pubblici.

8. Gli articoli 18.3, 18.5, 18.6, 18.7 e 18.8 non si applicano in relazione alle sovvenzioni concesse dalle parti, compresi i prestiti, le garanzie e le assicurazioni statali.

ARTICOLO 18.2

Definizioni

Ai fini del presente capo e dell'allegato 18 si intende per:

a) "prestatore di servizi finanziari transfrontalieri di una parte": qualunque persona di una parte che presta servizi finanziari nel territorio di tale parte e che presta o intende prestare servizi finanziari a livello transfrontaliero;

- b) "prestazione transfrontaliera di servizi finanziari" o "scambi transfrontalieri di servizi finanziari": la prestazione di servizi finanziari:
 - i) dal territorio di una parte nel territorio dell'altra parte; o
 - ii) nel territorio di una parte da una persona di tale parte a un consumatore di servizi dell'altra parte;
- c) "ente finanziario": un prestatore di uno o più servizi finanziari soggetto a disciplina o vigilanza, per quanto riguarda la prestazione dei suddetti servizi finanziari, quale ente finanziario a norma della legislazione della parte nel cui territorio è situato, comprese le succursali nel territorio della parte facenti capo a tale prestatore di servizi finanziari avente la propria sede nel territorio dell'altra parte;
- d) "servizio finanziario": un servizio di carattere finanziario, compresi i servizi assicurativi e connessi, i servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione). I servizi finanziari comprendono le attività seguenti:
 - i) servizi assicurativi e connessi:
 - A) assicurazione diretta (compresa la coassicurazione):
 - 1) ramo vita; e

- 2) ramo danni;
 - B) riassicurazione e retrocessione;
 - C) intermediazione assicurativa (ad esempio attività di broker e di agenzia); e
 - D) servizi accessori del settore assicurativo, quali consulenza, calcolo attuariale, valutazione dei rischi e liquidazione sinistri; e
- ii) servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione):
- A) accettazione dal pubblico di depositi e altri fondi rimborsabili;
 - B) prestiti di qualsiasi tipo, compresi crediti al consumo, crediti ipotecari, factoring e finanziamenti di operazioni commerciali;
 - C) leasing finanziario;
 - D) tutti i servizi di pagamento e trasferimento di denaro, compresi carte di credito, di debito e di debito differito, traveller's cheques e bonifici bancari;
 - E) garanzie e impegni;

- F) operazioni per conto proprio o per conto della clientela in borsa, sul mercato ristretto o altrove, relative a:
- 1) strumenti del mercato monetario (compresi assegni, cambiali, certificati di deposito);
 - 2) valuta estera;
 - 3) prodotti derivati, compresi contratti a termine e opzioni;
 - 4) strumenti relativi a tassi di cambio e d'interesse, inclusi prodotti quali swap e contratti sui tassi a termine del tipo forward rate agreement;
 - 5) valori mobiliari; o
 - 6) altri strumenti negoziabili e altre attività finanziarie, compresi i lingotti;
- G) partecipazione all'emissione di qualsiasi genere di titoli, compresi la sottoscrizione e il collocamento in qualità di agente (in forma pubblica o privata), nonché la prestazione di servizi connessi;
- H) intermediazione nel mercato monetario;

- I) gestione patrimoniale, ad esempio gestione di cassa o di portafoglio, tutte le forme di gestione di investimenti collettivi, fondi pensione, servizi di custodia, di deposito e amministrazione fiduciaria;
 - J) servizi di liquidazione e compensazione relativi ad attività finanziarie, compresi titoli, prodotti derivati e altri strumenti negoziabili;
 - K) fornitura e trasmissione di informazioni finanziarie, nonché elaborazione di dati finanziari e relativo software; e
 - L) servizi finanziari di consulenza, intermediazione e altri servizi finanziari accessori, relativi a tutte le attività di cui alle lettere da A) a K), comprese referenze bancarie e informazioni commerciali, ricerche e consulenze in merito a investimenti e portafogli e consulenze su acquisizioni e su ristrutturazioni e strategie aziendali;
- e) "prestatore di servizi finanziari di una parte": una persona fisica o giuridica di una parte che intenda prestare o presti un servizio finanziario, esclusi i soggetti pubblici;
- f) "investitore di una parte": una persona fisica o giuridica di una parte che intende stabilire, sta stabilendo o ha stabilito un ente finanziario nel territorio dell'altra parte;

g) "persona giuridica di una parte":

i) per l'Unione europea:

una persona giuridica costituita o organizzata in forza del diritto dell'Unione europea, o perlomeno di uno dei suoi Stati membri, che esercita un'attività commerciale sostanziale¹ nel territorio dell'Unione europea; e

ii) per il Cile:

una persona giuridica costituita o organizzata in forza del diritto del Cile che esercita un'attività commerciale sostanziale nel territorio del Cile;

h) "nuovo servizio finanziario": un servizio di carattere finanziario, compresi i servizi connessi a prodotti nuovi ed esistenti o alla modalità di erogazione del prodotto, che non è fornito da alcun prestatore di servizi finanziari nel territorio di una parte, ma è fornito nel territorio dell'altra parte;

¹ L'Unione europea, conformemente alla notifica del trattato che istituisce la Comunità europea all'OMC (doc. WT/REG39/1), riconosce che il concetto di "collegamento effettivo e permanente" con l'economia di uno Stato membro dell'Unione europea, sancito dall'articolo 54 TFUE, equivale al concetto di "attività commerciale sostanziale".

- i) "soggetto pubblico":
 - i) un governo, una banca centrale o un'autorità monetaria di una delle parti, o un ente di proprietà di una delle parti o da essa controllato, che svolge principalmente funzioni pubbliche o attività a fini pubblici, ad esclusione di soggetti operanti principalmente nel settore della prestazione di servizi finanziari su base commerciale; o
 - ii) un soggetto privato che svolge funzioni di norma espletate da una banca centrale o da un'autorità monetaria, nell'esercizio di tali funzioni; e
- j) "organismo di autoregolamentazione": un organismo non governativo, compresi le borse o il mercato dei valori mobiliari o dei contratti a termine, gli organismi di compensazione o altre organizzazioni o associazioni, che esercita poteri di regolamentazione o di vigilanza sui prestatori di servizi finanziari o sugli enti finanziari in virtù della legge o, se del caso, su delega delle amministrazioni o delle autorità centrali, regionali o locali.

ARTICOLO 18.3

Trattamento nazionale

1. Ciascuna parte accorda agli investitori in enti finanziari dell'altra parte e alle imprese disciplinate che sono enti finanziari, per quanto riguarda lo stabilimento, un trattamento non meno favorevole di quello accordato in situazioni analoghe¹ ai propri investitori in enti finanziari e alle loro imprese che sono enti finanziari.
2. Ciascuna parte accorda agli investitori in enti finanziari dell'altra parte e alle imprese disciplinate che sono enti finanziari, per quanto riguarda l'esercizio, un trattamento non meno favorevole di quello accordato in situazioni analoghe¹ ai propri investitori in enti finanziari e alle loro imprese che sono enti finanziari.
3. Per trattamento accordato da una parte a norma dei paragrafi 1 e 2 si intende:
 - a) nel caso di un'amministrazione regionale o locale del Cile, un trattamento non meno favorevole del trattamento più favorevole che, in situazioni analoghe, tale livello amministrativo accorda agli investitori in enti finanziari del Cile e alle loro imprese che sono enti finanziari nel territorio di pertinenza;

¹ Si precisa che la concessione del trattamento in situazioni analoghe richiede un'analisi caso per caso, basata sui fatti, e dipende dalla totalità delle situazioni.

- b) nel caso di un'amministrazione di uno Stato membro o all'interno di esso, un trattamento non meno favorevole del trattamento più favorevole che, in situazioni analoghe, tale amministrazione accorda agli investitori in enti finanziari del proprio Stato membro e alle loro imprese che sono enti finanziari nel territorio di pertinenza¹.

ARTICOLO 18.4

Appalti pubblici

1. Ciascuna parte garantisce che agli enti finanziari dell'altra parte stabiliti nel suo territorio sia accordato un trattamento non meno favorevole di quello accordato, in situazioni analoghe, ai propri enti finanziari in relazione a qualsiasi misura riguardante l'acquisto di beni o servizi da parte di un ente appaltante a fini pubblici.
2. L'applicazione dell'obbligo di trattamento nazionale prevista dal presente articolo è subordinata alle eccezioni per ragioni di sicurezza e generali di cui all'articolo 21.3.

¹ Si precisa che per trattamento accordato da un'amministrazione di uno Stato membro o all'interno di esso si intende, se del caso, anche il livello regionale o locale di detta amministrazione.

ARTICOLO 18.5

Trattamento della nazione più favorita

1. Ciascuna parte accorda agli investitori in enti finanziari dell'altra parte e alle imprese disciplinate che sono enti finanziari, per quanto riguarda lo stabilimento, un trattamento non meno favorevole di quello accordato in situazioni analoghe¹ agli investitori in enti finanziari di un paese terzo e alle loro imprese che sono enti finanziari.
2. Ciascuna parte accorda agli investitori in enti finanziari dell'altra parte e alle imprese disciplinate che sono enti finanziari, per quanto riguarda l'esercizio, un trattamento non meno favorevole di quello accordato in situazioni analoghe¹ agli investitori in enti finanziari di un paese terzo e alle loro imprese che sono enti finanziari.
3. I paragrafi 1 e 2 non possono essere interpretati nel senso di obbligare una parte a estendere agli investitori in enti finanziari dell'altra parte o a imprese disciplinate che sono enti finanziari il beneficio di qualsiasi trattamento derivante da misure che prevedono il riconoscimento degli standard, compresi gli standard o i criteri applicabili per l'autorizzazione, la licenza o la certificazione di una persona fisica o di un'impresa ai fini dell'esercizio di un'attività economica, o il riconoscimento di misure prudenziali.

¹ Si precisa che la concessione del trattamento in situazioni analoghe richiede un'analisi caso per caso, basata sui fatti, e dipende dalla totalità delle situazioni.

4. Si precisa che il termine "trattamento" di cui ai paragrafi 1 e 2 non comprende le procedure di risoluzione delle controversie in materia di investimenti né i meccanismi previsti da altri trattati internazionali in materia di investimenti o da altri accordi commerciali. Le disposizioni sostanziali previste da altri trattati internazionali in materia di investimenti o accordi commerciali non costituiscono in sé il "trattamento" di cui ai paragrafi 1 e 2 e non possono quindi comportare una violazione del presente articolo in mancanza di misure adottate o mantenute in vigore da una parte. Le misure di una parte applicate a norma di tali disposizioni sostanziali possono costituire un "trattamento" a norma del presente articolo e comportare quindi una violazione del presente articolo.

ARTICOLO 18.6

Accesso al mercato

1. Nei settori o sottosettori elencati alle appendici 18-1 e 18-2, sezioni B, in cui sono assunti impegni in materia di accesso al mercato, una parte non adotta né mantiene in vigore, per l'intero territorio o a livello di suddivisione regionale, in relazione all'accesso al mercato tramite stabilimento o esercizio di enti finanziari ad opera di investitori dell'altra parte, misure che
 - a) limitano il numero di enti finanziari, sotto forma di contingenti numerici, monopoli, concessioni di diritti di esclusiva o imposizione di una verifica della necessità economica;
 - b) limitano il valore complessivo delle operazioni o delle attività patrimoniali nel settore dei servizi finanziari sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessità economica;

- c) limitano il numero complessivo di operazioni di servizi finanziari o l'erogazione totale di servizi finanziari espressi in termini di unità numeriche definite, sotto forma di contingenti o di imposizione di una verifica della necessità economica;
- d) limitano il numero totale di persone fisiche che possono essere impiegate in un determinato settore dei servizi finanziari o che un ente finanziario può impiegare e che sono necessarie per l'erogazione di un determinato servizio finanziario e ad esso direttamente collegate, sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessità economica; o
- e) limitano o impongono forme specifiche di personalità giuridica o joint venture attraverso le quali un ente finanziario può prestare un servizio.

2. Si precisa che il presente articolo non osta a che una parte imponga agli enti finanziari di prestare determinati servizi finanziari attraverso entità giuridiche separate qualora, in base alla legislazione della parte, la gamma di servizi finanziari prestati dall'ente finanziario non possa essere erogata da una sola entità.

ARTICOLO 18.7

Prestazione transfrontaliera di servizi finanziari

1. Gli articoli 11.4, 11.5, 11.6 e 11.7 sono integrati nel presente capo e ne fanno parte, e si applicano alle misure riguardanti i prestatori di servizi finanziari transfrontalieri che prestano i servizi finanziari di cui alle appendici 18-1 e 18-2, sezioni A.
2. Una parte consente alle persone ubicate nel suo territorio, e alle sue persone fisiche, ovunque esse si trovino, di acquistare servizi finanziari da prestatori di servizi finanziari transfrontalieri dell'altra parte ubicati nel territorio di quest'ultima parte. Tale obbligo non impone a una parte di consentire a tali prestatori di servizi finanziari transfrontalieri di concludere affari o cercare clienti nel suo territorio. Una parte può definire i termini "concludere affari" e "cercare clienti" ai fini del suddetto obbligo, a condizione che le definizioni non siano incompatibili con il paragrafo 1 del presente articolo.
3. Fatti salvi altri mezzi di regolamentazione prudenziale degli scambi transfrontalieri di servizi finanziari, una parte può esigere la registrazione o l'autorizzazione dei prestatori di servizi finanziari transfrontalieri dell'altra parte, come pure degli strumenti finanziari.

ARTICOLO 18.8

Alta dirigenza e consigli di amministrazione

Una parte non impone a un ente finanziario dell'altra parte, stabilito sul suo territorio, di nominare per posizioni dirigenziali di alto livello o come membri del consiglio di amministrazione persone fisiche con una particolare cittadinanza.

ARTICOLO 18.9

Prescrizioni in materia di prestazioni

1. Una parte, in relazione allo stabilimento o all'esercizio nel suo territorio di qualsiasi ente finanziario di una parte o di un paese terzo, si astiene dall'imporre o applicare prescrizioni o esigere il rispetto di impegni che richiedano di:
 - a) esportare un determinato livello o una data percentuale di merci o servizi;
 - b) raggiungere un determinato livello o una data percentuale di contenuto locale;
 - c) acquistare, usare o accordare preferenze a merci prodotte o servizi prestati nel proprio territorio, o acquistare merci o servizi da persone fisiche o imprese nel proprio territorio;

- d) mettere in relazione in qualunque modo il volume o il valore delle importazioni con il volume o il valore delle esportazioni o con gli afflussi di valuta estera associati a tale ente finanziario;
- e) limitare le vendite nel proprio territorio di merci prodotte o servizi prestati da tale ente finanziario mettendo in relazione in qualunque modo tali vendite con il volume o il valore delle sue esportazioni o delle entrate in valuta estera;
- f) trasferire tecnologie, processi produttivi o altre conoscenze proprietarie a una persona fisica o a un'impresa nel proprio territorio;
- g) rifornire un determinato mercato regionale o mondiale di merci prodotte o servizi prestati dall'ente finanziario esclusivamente a partire dal territorio della parte;
- h) ubicare nel proprio territorio la sede responsabile di una specifica regione del mondo più ampia del proprio territorio o la sede a livello mondiale di tale ente finanziario;
- i) assumere un determinato numero o una data percentuale di propri cittadini; o
- j) limitare l'esportazione o la vendita per l'esportazione.

2. Una parte non subordina il riconoscimento, anche in via continuativa, di benefici connessi allo stabilimento o all'esercizio di qualunque ente finanziario di una parte o di un paese terzo nel proprio territorio al rispetto delle condizioni descritte di seguito:

- a) raggiungere un determinato livello o una data percentuale di contenuto locale;
- b) acquistare, usare o accordare preferenze a merci prodotte o servizi prestati nel proprio territorio, o acquistare merci o servizi da persone fisiche o imprese nel proprio territorio;
- c) mettere in relazione in qualunque modo il volume o il valore delle importazioni con il volume o il valore delle esportazioni o con gli afflussi di valuta estera associati a tale ente finanziario;
- d) limitare le vendite nel proprio territorio di merci prodotte o servizi prestati da tale ente finanziario mettendo in relazione in qualunque modo tali vendite con il volume o il valore delle sue esportazioni o delle entrate in valuta estera; o
- e) limitare l'esportazione o la vendita per l'esportazione.

3. Il paragrafo 2 non può essere interpretato nel senso di impedire a una parte di subordinare il riconoscimento, anche in via continuativa, di un beneficio connesso allo stabilimento o all'esercizio di enti finanziari da parte di investitori di una parte o di un paese terzo nel proprio territorio all'adempimento dell'obbligo di ubicare la produzione, prestare un servizio, formare o impiegare lavoratori, costruire o ampliare determinati impianti o svolgere attività di ricerca e sviluppo nel proprio territorio.

4. Il paragrafo 1, lettera f) non si applica se:

- a) una parte autorizza l'uso di un diritto di proprietà intellettuale conformemente all'articolo 31 o all'articolo 31 bis dell'accordo TRIPS ovvero adotta o mantiene in vigore misure che impongono la divulgazione di dati o di informazioni proprietarie rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 39, paragrafo 3, dell'accordo TRIPS e a esso conformi; oppure
- b) la prescrizione è imposta o l'impegno è fatto rispettare da un tribunale ordinario o amministrativo o dall'autorità garante della concorrenza al fine di porre rimedio ad una prassi che, in esito ad un procedimento giudiziario o amministrativo, è stata riconosciuta come violazione del diritto della concorrenza della parte.

6. Il paragrafo 1, lettere a), b) e c), e il paragrafo 2, lettere a) e b), non si applicano alle condizioni che le merci o i servizi devono soddisfare per la partecipazione a programmi di promozione delle esportazioni e di aiuti esteri.

7. Il paragrafo 2, lettere a) e b), non si applica alle prescrizioni imposte dalla parte importatrice in relazione al contenuto delle merci necessario per ottenere un trattamento tariffario preferenziale o contingenti preferenziali.

8. Si precisa che il presente articolo non può essere interpretato nel senso di imporre a una parte di consentire la prestazione transfrontaliera di un determinato servizio quando al riguardo la parte adotta o mantiene in vigore limitazioni o divieti, relativi a tale prestazione di servizi, conformi alle riserve, condizioni o qualifiche indicate per il settore, sottosettore o attività nell'elenco dell'allegato 18.

9. Il presente articolo lascia impregiudicati gli impegni di una parte assunti nel quadro dell'accordo OMC.

ARTICOLO 18.10

Misure non conformi

1. Gli articoli 18.3, 18.5, 18.7, 18.8 e 18.9 non si applicano:

a) alle misure non conformi mantenute in vigore:

i) per l'Unione europea:

A) dall'Unione europea, come indicato nell'appendice 18-1, sezione C;

B) dall'amministrazione centrale di uno Stato membro, come indicato nell'appendice 18-1, sezione C;

C) da un'amministrazione regionale di uno Stato membro, come indicato nell'appendice 18-1, sezione C; oppure

D) da un'amministrazione locale; e

ii) per il Cile:

A) dall'amministrazione centrale, come indicato nell'appendice 18-2, sezione C;

B) da un'amministrazione regionale, come indicato nell'appendice 18-2, sezione C;
oppure

C) da un'amministrazione locale;

b) alla proroga o al rinnovo immediato di qualsiasi misura non conforme di cui alla lettera a);
oppure

c) alla modifica di una misura non conforme di cui alla lettera a) del presente paragrafo, nella misura in cui non ne risulti diminuita la conformità della misura, nella versione vigente immediatamente prima della modifica, agli articoli 18.3, 18.5, 18.7, 18.8 o 18.9.

2. Gli articoli 18.3, 18.5, 18.7, 18.8 e 18.9 non si applicano alle misure di una parte relative ai settori, ai sottosettori o alle attività specificati da tale parte nelle appendici 18-1 e 18-2, sezione D.

3. Una parte si astiene dall'imporre, in forza di una misura adottata dopo la data di entrata in vigore del presente accordo e contemplata nelle appendici 18-1 e 18-2, sezione D, a un investitore dell'altra parte, a motivo della sua cittadinanza, di vendere o di liquidare in qualsiasi altro modo un ente finanziario esistente nel momento in cui tale misura prende effetto.

4. L'articolo 18.6 non si applica alle misure di una parte relative ai settori, ai sottosettori o alle attività specificati da tale parte nelle appendici 18-1 e 18-2, sezione B.

5. Qualora una parte abbia stabilito una riserva rispetto agli articoli 10.6, 10.8, 10.9, 10.10, 11.4 o 11.5 nell'allegato 10-A o 10-B, detta riserva costituisce altresì una riserva rispetto agli articoli 18.3, 18.5, 18.7, 18.8 o 18.9, a seconda dei casi, nella misura in cui la misura, il settore, il sottosettore o l'attività di cui alla riserva sia oggetto del presente capo.

ARTICOLO 18.11

Misure prudenziali

1. Nessuna disposizione del presente accordo impedisce a una parte di adottare o mantenere in vigore misure per motivi prudenziali, quali:

- a) la protezione di investitori, titolari di depositi, titolari di polizze o persone nei confronti delle quali un prestatore di servizi finanziari ha un obbligo fiduciario; o
- b) per garantire l'integrità e la stabilità del sistema finanziario di una parte.

2. Qualora tali misure non siano conformi alle disposizioni del presente accordo, esse non vengono utilizzate dalle parti per eludere gli impegni o gli obblighi ivi previsti.

ARTICOLO 18.12

Trattamento delle informazioni

Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata come obbligo per una parte di rivelare informazioni relative agli affari e alla contabilità di singoli clienti o informazioni riservate o esclusive di cui siano in possesso soggetti pubblici.

ARTICOLO 18.13

Regolamentazione interna e trasparenza

1. Il capo 13, ad eccezione dell'articolo 13.1, paragrafo 5), lettere da c) a f), e il capo 29 non si applicano alle misure di una parte che rientrano nell'ambito di applicazione del presente capo.
2. Nella misura del possibile e in modo compatibile con il suo quadro giuridico per l'adozione di misure, ciascuna parte:
 - a) pubblica in anticipo:
 - i) le disposizioni legislative e regolamentari di applicazione generale che propone di adottare in relazione alle materie che rientrano nell'ambito di applicazione del presente capo; o

- ii) documenti che forniscono dettagli sufficienti su tali eventuali nuove disposizioni legislative e regolamentari per consentire alle persone interessate e all'altra parte di valutare se e in che modo i loro interessi possano essere lesi in modo significativo;
 - b) offre alle persone interessate e all'altra parte una ragionevole possibilità di formulare osservazioni in merito alle disposizioni legislative e regolamentari proposte o ai documenti pubblicati a norma della lettera a);
 - c) tiene conto delle osservazioni trasmesse a norma della lettera b); e
 - d) concede un periodo di tempo ragionevole tra la pubblicazione delle disposizioni legislative e regolamentari di cui alla lettera a), punto i), e la data in cui i fornitori di servizi finanziari devono rispettarle.
3. Il presente articolo si applica alle misure di una parte relative alle prescrizioni e alle procedure in materia di licenze, alle prescrizioni e alle procedure in materia di qualifiche, e si applica solo nei settori per i quali la parte ha assunto impegni specifici nel quadro del presente capo, e nella misura in cui si applicano tali impegni specifici.
4. La parte che adotta o mantiene in vigore misure relative all'autorizzazione per la prestazione di un servizio finanziario provvede affinché:
- a) tali misure si basino su criteri oggettivi e trasparenti¹;

¹ Tali criteri possono includere, tra l'altro, la competenza e la capacità di prestare un servizio, anche in modo compatibile con le prescrizioni regolamentari di una parte. Le autorità competenti possono valutare il peso da attribuire a ciascun criterio.

- b) le procedure di autorizzazione siano imparziali e adeguate per consentire ai richiedenti di dimostrare la propria conformità alle eventuali prescrizioni; e
- c) le procedure di autorizzazione non impediscano di per sé ingiustificatamente il rispetto delle prescrizioni.

5. La parte che richiede un'autorizzazione¹ per la prestazione di servizi finanziari pubblica tempestivamente o rende pubbliche in altro modo le informazioni necessarie affinché il richiedente possa rispettare le prescrizioni e le procedure per ottenere, mantenere, modificare e rinnovare tale autorizzazione. Tali informazioni comprendono, tra l'altro, se presenti:

- a) le prescrizioni e le procedure per ottenere, mantenere, modificare e rinnovare tale autorizzazione;
- b) i dati di contatto delle pertinenti autorità competenti;
- c) le procedure di ricorso o di riesame relative alle decisioni sulle domande;
- d) le procedure per monitorare o assicurare l'osservanza delle modalità e delle condizioni applicabili alle licenze e alle qualifiche; e

¹ Ai fini del presente capo, per "autorizzazione" si intende il permesso di prestare un servizio finanziario, risultante da una procedura alla quale il richiedente deve attenersi per dimostrare la conformità alle prescrizioni in materia di licenze o di qualifiche.

- e) le possibilità di partecipazione del pubblico, ad esempio tramite audizioni o osservazioni.
6. Le autorità competenti di una parte che richiede un'autorizzazione per la prestazione di servizi finanziari:
- a) nella misura del possibile, permettono al richiedente di presentare domanda in qualsiasi momento dell'anno¹;
 - b) concedono un periodo di tempo ragionevole per la presentazione delle domande qualora sia previsto un termine specifico;
 - c) avviano il trattamento della domanda senza indebito ritardo;
 - d) si adoperano per accettare le domande in formato elettronico alle stesse condizioni di autenticità previste per le domande in formato cartaceo; e
 - e) accettano copie dei documenti autenticate conformemente al diritto della parte invece dei documenti originali, salvo qualora esse richiedano i documenti originali per tutelare l'integrità della procedura di autorizzazione.
7. Ciascuna parte si adopera per rendere le procedure e le formalità di autorizzazione il più possibile semplici e non complica né ritarda indebitamente la prestazione del servizio finanziario.

¹ Si precisa che le autorità competenti non sono tenute ad avviare l'esame delle domande al di fuori degli orari e dei giorni lavorativi ufficiali.

8. Ciascuna parte si adopera per stabilire un calendario indicativo per il trattamento delle domande e, su istanza del richiedente e senza indebito ritardo, fornisce informazioni sullo stato della domanda.

9. L'autorità competente che ritiene che una domanda sia incompleta ai fini del trattamento a norma delle disposizioni legislative e regolamentari della parte, entro un periodo di tempo ragionevole e nella misura del possibile:

- a) informa il richiedente del fatto che la domanda è incompleta;
- b) indica al richiedente che ne fa richiesta le informazioni supplementari necessarie per completare la domanda o comunque spiega i motivi per cui la domanda è considerata incompleta; e
- c) offre al richiedente la possibilità¹ di fornire le informazioni supplementari necessarie per completare la domanda;

10. Se nessuna delle opzioni di cui al paragrafo 9, lettere a), b) o c) è praticabile e la domanda è respinta perché incompleta, le autorità competenti provvedono comunque a informare il richiedente entro un periodo di tempo ragionevole.

¹ Tale possibilità non impone all'autorità competente di concedere proroghe dei termini.

11. Ciascuna parte provvede affinché le sue autorità competenti forniscano ai richiedenti uno schema tariffario dei diritti di autorizzazione¹ che applicano o informazioni sul modo in cui ne determinano gli importi e non usino tali diritti come mezzo per eludere gli impegni o gli obblighi della parte.

12. Le autorità competenti adottano le loro decisioni in maniera indipendente e non rispondono del loro operato alle persone che prestano i servizi per i quali è richiesta la licenza o l'autorizzazione.

13. Ciascuna parte garantisce che il trattamento di una domanda, compresa l'adozione di una decisione definitiva, sia espletato entro un periodo di tempo ragionevole dalla data di presentazione della domanda completa e che il richiedente sia informato della decisione relativa alla domanda, nella misura del possibile, per iscritto.

12. Qualora l'autorità competente respinga la domanda il richiedente è informato, su sua richiesta o ad iniziativa dell'autorità competente, per iscritto e senza indebito ritardo. Nella misura del possibile, il richiedente è informato in merito ai motivi della decisione di rigetto della domanda e ai termini per ricorrere avverso tale decisione. Al richiedente dovrebbe essere concessa la possibilità di ripresentare una domanda entro termini ragionevoli.

15. Qualora sia previsto il superamento di prove d'esame per ottenere l'autorizzazione, l'autorità competente provvede affinché tali prove d'esame siano organizzate a intervalli ragionevolmente frequenti e sia lasciato ai richiedenti un periodo di tempo ragionevole per chiedere di sostenerle.

¹ I diritti di autorizzazione non comprendono i diritti dovuti per l'uso di risorse naturali, i pagamenti per la partecipazione ad aste, gare o altri mezzi non discriminatori di assegnazione delle concessioni, né i contributi obbligatori alla fornitura del servizio universale.

16. Ciascuna parte assicura che un'autorizzazione, una volta rilasciata, prenda effetto senza indebito ritardo secondo le modalità e alle condizioni in essa indicate.

ARTICOLO 18.14

Servizi finanziari nuovi nel territorio di una parte

1. Una parte consente agli enti finanziari dell'altra parte, diversi dalle succursali, di prestare nuovi servizi finanziari di cui consentirebbe la prestazione da parte dei propri enti finanziari conformemente al proprio diritto in situazioni analoghe, purché l'introduzione dei nuovi servizi finanziari non richieda l'adozione di nuove leggi o regolamenti o la modifica di leggi o regolamenti esistenti.
2. Una parte può stabilire la forma istituzionale e giuridica della prestazione del nuovo servizio finanziario e subordinare tale prestazione ad un'autorizzazione. Qualora sia richiesta tale autorizzazione, la decisione in merito è adottata entro un termine ragionevole e l'autorizzazione può essere negata unicamente per motivi prudenziali.
3. Nessuna disposizione del presente articolo osta a che un ente finanziario di una parte chieda all'altra parte di valutare la possibilità di autorizzare la prestazione di un servizio finanziario che non è fornito nel territorio né dell'una né dell'altra parte. Tale domanda è soggetta alla legislazione della parte cui è rivolta e non agli obblighi di cui al presente articolo.

ARTICOLO 18.15

Organismi di autoregolamentazione

La parte che impone agli enti finanziari o ai prestatori di servizi finanziari transfrontalieri dell'altra parte di aderire, partecipare o accedere ad un organismo di autoregolamentazione per poter prestare un servizio finanziario nel suo territorio, provvede affinché l'organismo di autoregolamentazione osservi gli obblighi di cui agli articoli 10.6, 10.8, 11.4 e 11.5.

ARTICOLO 18.16

Sistemi di pagamento e di compensazione

Ciascuna parte, secondo le modalità e alle condizioni cui è subordinato il trattamento nazionale, concede agli enti finanziari dell'altra parte stabiliti nel suo territorio l'accesso ai sistemi di pagamento e di compensazione gestiti da soggetti pubblici e agli strumenti di finanziamento e rifinanziamento ufficiali disponibili nel corso delle operazioni commerciali ordinarie. Il presente articolo non conferisce l'accesso agli strumenti del prestatore di ultima istanza della parte.

ARTICOLO 18.17

Sottocomitato per i servizi finanziari

1. Il sottocomitato per i servizi finanziari ("sottocomitato"), istituito a norma dell'articolo 33.4, paragrafo 1), è composto da rappresentanti delle parti responsabili dei servizi finanziari.
2. Il sottocomitato:
 - a) sovrintende all'attuazione del presente capo;
 - b) esamina le questioni inerenti ai servizi finanziari sollevate da una parte; e
 - c) instaura un dialogo sulla regolamentazione del settore dei servizi finanziari al fine di migliorare la reciproca conoscenza dei sistemi normativi delle parti e di cooperare nell'elaborazione di norme internazionali;

ARTICOLO 18.18

Discussioni tecniche e consultazioni

1. Una parte può chiedere discussioni tecniche e consultazioni con l'altra parte in merito a qualsiasi questione attinente al presente accordo che incide sui servizi finanziari. L'altra parte considera tale richiesta con la debita attenzione. Le parti comunicano i risultati delle loro discussioni e consultazioni al sottocomitato.
2. Ciascuna parte assicura che la sua delegazione che partecipa a tali discussioni tecniche e consultazioni comprende funzionari in possesso delle competenze pertinenti nell'ambito dei servizi finanziari.
3. Si precisa che nessuna disposizione del presente articolo può essere interpretata nel senso di imporre a una parte di:
 - a) derogare alle proprie disposizioni legislative e regolamentari riguardanti la condivisione di informazioni fra le autorità di regolamentazione finanziaria o alle disposizioni di un accordo tra le autorità finanziarie delle parti; o
 - b) imporre alle autorità di regolamentazione di adottare provvedimenti che rischiano di interferire in questioni specifiche di regolamentazione, vigilanza, amministrazione o applicazione della legge.

4. Nessuna disposizione del presente articolo può essere interpretata nel senso di impedire, a una parte che chiede a fini di vigilanza informazioni su un ente finanziario ubicato nel territorio dell'altra parte o su un prestatore di servizi finanziari transfrontalieri dell'altra parte, di rivolgersi alla competente autorità di regolamentazione dell'altra parte al fine di ottenere dette informazioni.
5. Si precisa che il presente articolo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi delle parti a norma del capo 31.

ARTICOLO 18.19

Risoluzione delle controversie

1. Il capo 31, compresi gli allegati 31-A e 31-B, si applica quale modificato dal presente articolo alla risoluzione delle controversie riguardanti l'applicazione o l'interpretazione del presente capo.
2. Salvo diverso accordo tra le parti, oltre alle prescrizioni dell'articolo 31.9 i membri del panel possiedono competenze ed esperienze in merito alle leggi o alle prassi nel settore dei servizi finanziari, compresa la regolamentazione degli enti finanziari.

3. Il sottocomitato raccomanda al comitato per il commercio di redigere un elenco di almeno 15 persone che soddisfano le prescrizioni di cui al paragrafo 2 e che sono disposte e idonee a esercitare la funzione di membro del panel. Il comitato per il commercio redige tale elenco entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente accordo. L'elenco si compone di tre sottoelenchi:

- a) un sottoelenco di persone stabilito in base alle proposte dell'Unione europea;
- b) un sottoelenco di persone stabilito in base alle proposte del Cile; e
- c) un sottoelenco di persone che non sono cittadini né dell'una né dell'altra parte e che esercitano la funzione di presidente del panel.

4. Ogni sottoelenco comprende almeno cinque persone. Il comitato per il commercio provvede affinché l'elenco contenga sempre tale numero minimo di persone.

5. Ai fini del presente capo l'elenco di cui al paragrafo 3 del presente articolo, dopo essere stato redatto, sostituisce l'elenco stabilito a norma dell'articolo 31.8, paragrafo 1).

CAPO 19

COMMERCIO DIGITALE

SEZIONE A

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 19.1

Ambito di applicazione

1. Il presente capo si applica agli scambi per via elettronica.
2. Il presente capo non si applica ai servizi audiovisivi.

ARTICOLO 19.2

Definizioni

1. Al presente capo si applicano le definizioni di cui agli articoli 10.2 e 11.2.

2. Ai fini del presente capo si applicano le definizioni seguenti:
- a) "consumatore": qualsiasi persona fisica, o persona giuridica se previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari di una parte, che utilizza o chiede di utilizzare un servizio pubblico di telecomunicazione per fini che esulano dalle proprie attività commerciali, imprenditoriali o professionali;
 - b) "comunicazione di commercializzazione diretta": qualsiasi forma di pubblicità commerciale mediante la quale una persona fisica o giuridica trasmette messaggi commerciali direttamente agli utenti finali attraverso un servizio pubblico di telecomunicazione; sono compresi almeno la posta elettronica e i messaggi di testo e multimediali;
 - c) "autenticazione elettronica": un processo che consente di confermare:
 - i) l'identificazione elettronica di una persona fisica o giuridica; oppure
 - ii) l'origine e l'integrità di dati in forma elettronica;
 - d) "sigillo elettronico": dati in forma elettronica, acclusi oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati in forma elettronica e utilizzati da una persona giuridica per garantire l'origine e l'integrità di questi altri dati;

- e) "firma elettronica": dati in forma elettronica, acclusi oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati in forma elettronica e conformi alle seguenti prescrizioni:
 - i) sono utilizzati da una persona fisica per concordare i dati in forma elettronica cui si riferiscono; e
 - ii) sono collegati ai dati in forma elettronica cui si riferiscono in modo da consentire l'identificazione di ogni successiva modifica di tali dati;
- f) "servizio fiduciario elettronico": un servizio elettronico che consiste nella creazione, nella verifica e nella convalida di firme elettroniche, sigilli elettronici, validazioni temporali elettroniche, servizi elettronici di recapito certificato, autenticazione di siti web e certificati relativi a tale servizio;
- g) "utente finale": qualsiasi persona fisica o giuridica che utilizza o chiede di utilizzare un servizio pubblico di telecomunicazione in qualità di consumatore o, se previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari di una parte, per fini commerciali, imprenditoriali o professionali;
- h) "dati personali": dati personali quali definiti all'articolo 1.3, lettera u); e
- i) "servizio pubblico di telecomunicazione": un servizio pubblico di telecomunicazione quale definito all'articolo 16.2, lettera j).

ARTICOLO 19.3

Diritto di legiferare

Le parti ribadiscono il diritto di legiferare nel rispettivo territorio al fine di conseguire obiettivi politici legittimi come la tutela della sanità pubblica, i servizi sociali, l'istruzione, la sicurezza, l'ambiente, cambiamenti climatici compresi, la morale pubblica, la protezione sociale o dei consumatori, il rispetto della vita privata e la protezione dei dati, nonché la promozione e la tutela della diversità culturale.

ARTICOLO 19.4

Eccezioni

Nessuna disposizione del presente capo impedisce alle parti di adottare o mantenere in vigore misure conformemente agli articoli 18.11, 32.1 e 32.2 per i motivi di interesse pubblico ivi indicati.

SEZIONE B

FLUSSI DI DATI E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

ARTICOLO 19.5

Flussi transfrontalieri di dati

Le parti si impegnano a garantire i flussi transfrontalieri di dati per agevolare il commercio digitale. A tal fine una parte non limita i flussi transfrontalieri di dati tra le parti:

- a) prescrivendo l'utilizzo di strutture di calcolo o di elementi di rete nel suo territorio ai fini dell'elaborazione dei dati, anche imponendo l'impiego di strutture di calcolo o di elementi di rete certificati o approvati nel suo territorio;
- b) esigendo la localizzazione dei dati nel suo territorio per l'archiviazione o l'elaborazione;
- c) vietando l'archiviazione o l'elaborazione dei dati nel territorio dell'altra parte; oppure
- d) subordinando il trasferimento transfrontaliero di dati all'utilizzo di strutture di calcolo o di elementi di rete nel suo territorio o a obblighi di localizzazione nel suo territorio.

ARTICOLO 19.6

Protezione dei dati personali e della vita privata

1. Ciascuna parte riconosce che la protezione dei dati personali e della vita privata è un diritto fondamentale e che standard elevati al riguardo contribuiscono alla fiducia nell'economia digitale e allo sviluppo degli scambi.
2. Ciascuna parte può adottare e mantenere in vigore le misure che ritiene appropriate per garantire la protezione dei dati personali e della vita privata, comprese l'adozione e l'applicazione di norme per il trasferimento transfrontaliero di dati personali. Le disposizioni di cui al presente accordo lasciano impregiudicata la protezione dei dati personali e della vita privata garantita dalle misure di una parte.

SEZIONE C

DISPOSIZIONI SPECIFICHE

ARTICOLO 19.7

Dazi doganali sulle trasmissioni per via elettronica

Una parte non impone dazi doganali sulle trasmissioni per via elettronica tra una persona di tale parte e una persona dell'altra parte.

ARTICOLO 19.8

Nessuna autorizzazione preventiva

1. Una parte non impone un'autorizzazione preventiva per il solo motivo che un servizio è prestato online¹, né adotta o mantiene in vigore altre prescrizioni di effetto equivalente.
2. Il paragrafo 1 non si applica ai servizi di telecomunicazione, ai servizi di radiodiffusione, ai servizi di gioco d'azzardo, ai servizi di rappresentanza legale o ai servizi dei notai o di professioni equivalenti nella misura in cui comportano un nesso diretto e specifico con l'esercizio dei pubblici poteri.

ARTICOLO 19.9

Stipula di contratti per via elettronica

1. Ciascuna parte provvede affinché le proprie disposizioni legislative e regolamentari consentano la stipula di contratti per via elettronica e le prescrizioni giuridiche per i processi contrattuali non pongano in essere ostacoli all'uso di contratti stipulati per via elettronica né li privino di effetti giuridici e validità per il fatto che sono stati stipulati per via elettronica.

¹ Un servizio è prestato online quando viene fornito per via elettronica e senza la presenza simultanea delle persone.

2. Il paragrafo 1 non si applica:

- a) ai servizi di radiodiffusione, ai servizi di gioco d'azzardo e ai servizi di rappresentanza legale;
- b) ai servizi dei notai o di professioni equivalenti che comportano un nesso diretto e specifico con l'esercizio dei pubblici poteri; e
- c) ai contratti che stabiliscono o trasferiscono diritti relativi a beni immobili, ai contratti che richiedono per legge l'intervento di organi giurisdizionali, pubblici poteri o professioni che esercitano pubblici poteri, ai contratti di fidejussione e/o di garanzia prestate da persone che agiscono a fini che esulano dalle loro attività commerciali, imprenditoriali o professionali e ai contratti disciplinati dal diritto di famiglia o di successione.

ARTICOLO 19.10

Servizi fiduciari elettronici e autenticazione elettronica

1. Una parte non nega gli effetti giuridici e l'ammissibilità come prova in procedimenti giudiziari o amministrativi di un servizio fiduciario elettronico e dell'autenticazione elettronica per il fatto che sono in forma elettronica.

2. Una parte non adotta né mantiene in vigore misure volte a:
- a) vietare alle parti di una transazione elettronica di determinare reciprocamente l'opportuno metodo di autenticazione elettronica per la transazione; oppure
 - b) privare le parti di una transazione elettronica della possibilità di dimostrare, alle autorità giudiziarie o amministrative, che la loro transazione elettronica è conforme alle prescrizioni giuridiche relative ai servizi fiduciari elettronici e all'autenticazione elettronica.
3. In deroga al paragrafo 2, una parte può esigere che, per una particolare categoria di transazioni elettroniche, il metodo di autenticazione elettronica o il servizio fiduciario elettronico:
- a) sia certificato da un'autorità accreditata conformemente al suo diritto; oppure
 - b) soddisfi determinati standard di prestazione, che siano obiettivi, trasparenti e non discriminatori e riguardino unicamente le caratteristiche specifiche della categoria di transazioni elettroniche in questione.

ARTICOLO 19.11

Fiducia dei consumatori online

1. Le parti riconoscono l'importanza di rafforzare la fiducia dei consumatori nel commercio digitale. Ciascuna parte adotta o mantiene in vigore misure volte a garantire la protezione efficace dei consumatori che effettuano transazioni commerciali elettroniche, comprese misure che:
 - a) vietano pratiche commerciali fraudolente e ingannevoli;
 - b) impongono ai fornitori di merci e servizi di agire in buona fede e di attenersi a pratiche commerciali leali, anche mediante il divieto di addebitare ai consumatori merci e servizi non richiesti;
 - c) impongono ai fornitori di merci o servizi di fornire ai consumatori informazioni chiare e complete relative ai loro dati identificativi e di recapito¹, nonché alle merci o ai servizi, alla transazione e ai diritti dei consumatori applicabili; e
 - d) concedono ai consumatori l'accesso a mezzi di ricorso per rivendicare i loro diritti, compreso il diritto di avvalersi di mezzi di ricorso qualora le merci o i servizi siano stati pagati e non consegnati o forniti secondo quanto concordato.

¹ Nel caso dei prestatori intermediari di servizi, ciò include anche i dati identificativi e di contatto del prestatore effettivo della merce o del servizio.

2. Le parti riconoscono l'importanza della cooperazione tra le rispettive agenzie nazionali per la protezione dei consumatori o altri organismi competenti per quanto riguarda le attività connesse al commercio elettronico al fine di rafforzare la fiducia dei consumatori.

ARTICOLO 19.12

Comunicazioni di commercializzazione diretta indesiderate

1. Ciascuna parte provvede affinché gli utenti finali siano protetti in modo efficace contro le comunicazioni di commercializzazione diretta indesiderate.
2. Ciascuna parte adotta o mantiene in vigore misure efficaci relative alle comunicazioni di commercializzazione diretta indesiderate, che:
 - a) impongano ai fornitori che inviano comunicazioni di commercializzazione diretta indesiderate di provvedere affinché i destinatari possano evitare la ricezione continua di tali comunicazioni; oppure
 - b) richiedano il consenso dei destinatari a ricevere comunicazioni di commercializzazione diretta, secondo quanto previsto dalle proprie disposizioni legislative e regolamentari.

3. Ciascuna parte garantisce che le comunicazioni di commercializzazione diretta siano chiaramente identificabili come tali, indichino chiaramente per conto di chi sono inviate e contengano tutte le informazioni necessarie a consentire agli utenti finali di chiederne la cessazione a titolo gratuito e in qualsiasi momento.

ARTICOLO 19.13

Divieto di trasferimento obbligatorio del codice sorgente o di accesso a tale codice

1. Una parte non impone il trasferimento del codice sorgente di un software di proprietà di una persona fisica o giuridica dell'altra parte né richiede l'accesso a tale codice. Il presente paragrafo non si applica al trasferimento volontario del codice sorgente, o alla concessione dell'accesso a tale codice, su base commerciale ad opera di una persona dell'altra parte, ad esempio nell'ambito di un appalto pubblico o di un contratto liberamente negoziato. Le disposizioni del presente paragrafo non impediscono a una persona di una parte di concedere il proprio software in licenza libera e open source.
2. Si precisa che gli articoli 18.11, 32.1 e 32.2 possono applicarsi alle misure che una parte ha adottato o mantenuto in vigore nel contesto di una procedura di certificazione.
3. Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicati:
 - a) le prescrizioni imposte da un tribunale ordinario o amministrativo o dall'autorità garante della concorrenza al fine di porre rimedio a una violazione del diritto della concorrenza;

- b) la protezione e il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale; o
- c) il diritto di una parte di adottare misure conformemente all'articolo 21.3.

ARTICOLO 19.14

Cooperazione su questioni normative per quanto riguarda il commercio digitale

1. Le parti cooperano scambiando informazioni sulle rispettive legislazioni, e sull'attuazione di tali legislazioni, per quanto concerne le questioni normative nel contesto del commercio digitale, ivi compresi:
 - a) il riconoscimento e l'agevolazione di servizi fiduciari elettronici e di un'autenticazione elettronica transfrontalieri e interoperabili;
 - b) il trattamento delle comunicazioni di commercializzazione diretta;
 - c) la protezione dei consumatori online; e
 - d) qualsiasi altra questione normativa importante per lo sviluppo del commercio digitale.
2. Le parti mantengono un dialogo sulla base dello scambio di informazioni di cui al paragrafo 1.

3. Il presente articolo non si applica alle norme e alle misure di una parte volte alla protezione dei dati personali e della vita privata, anche in riferimento al trasferimento transfrontaliero di dati personali.

ARTICOLO 19.15

Riesame

Su richiesta di una delle parti, il sottocomitato per i servizi e gli investimenti di cui all'articolo 11.10 riesamina l'attuazione del presente capo, in particolare alla luce di modifiche rilevanti con effetti sul commercio digitale che potrebbero derivare da nuovi modelli di business o tecnologie. Il sottocomitato per i servizi e gli investimenti riferisce le proprie conclusioni e può formulare eventuali raccomandazioni necessarie al comitato per il commercio.

CAPO 20

MOVIMENTI DI CAPITALI, PAGAMENTI E TRASFERIMENTI E MISURE DI SALVAGUARDIA TEMPORANEE

ARTICOLO 20.1

Obiettivo e ambito di applicazione

L'obiettivo del presente capo è consentire la libera circolazione dei capitali e dei pagamenti relativi alle transazioni liberalizzate a norma del presente accordo¹.

ARTICOLO 20.2

Conto corrente

Fatte salve le altre disposizioni del presente accordo, ciascuna parte autorizza, in valuta liberamente convertibile e a norma degli articoli dell'accordo istitutivo del Fondo monetario internazionale adottato a Bretton Woods, New Hampshire, il 22 luglio 1944, tutti i pagamenti e i trasferimenti attinenti alle operazioni sul conto corrente della bilancia dei pagamenti che rientrano nell'ambito di applicazione del presente accordo.

¹ Si precisa che il presente capo è soggetto all'allegato 20.

ARTICOLO 20.3

Movimenti di capitali

Fatte salve le altre disposizioni del presente accordo, ciascuna parte autorizza, per quanto attiene alle operazioni riguardanti il conto capitale e il conto finanziario della bilancia dei pagamenti, la libera circolazione dei capitali ai fini della liberalizzazione degli investimenti e delle altre operazioni, secondo quanto previsto ai capi 10, 11 e 18.

ARTICOLO 20.4

Applicazione di disposizioni legislative e regolamentari relative ai movimenti di capitali, ai pagamenti o ai trasferimenti

1. Gli articoli 20.2 e 20.3 non possono interpretarsi come divieto a una parte di applicare le proprie disposizioni legislative e regolamentari in materia di:
 - a) fallimento, insolvenza o tutela dei diritti dei creditori;
 - b) emissione, negoziazione o commercio di strumenti finanziari quali titoli, contratti a termine o prodotti derivati;
 - c) informativa finanziaria o registrazione di movimenti di capitali, pagamenti o trasferimenti, se necessario per assistere le autorità preposte all'applicazione della legge o alla regolamentazione finanziaria;

- d) illeciti penali o pratiche ingannevoli o fraudolente;
- e) esecuzione di ordinanze o sentenze nel quadro di procedimenti giudiziari o amministrativi;
oppure
- f) sicurezza sociale e regimi pensionistici pubblici o di risparmio obbligatorio.

2. Le disposizioni legislative e regolamentari di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono applicate in modo equo e non discriminatorio, e non in maniera tale da costituire una restrizione dissimulata dei movimenti di capitali, dei pagamenti o dei trasferimenti.

ARTICOLO 20.5

Misure di salvaguardia temporanee

In circostanze eccezionali di gravi difficoltà o di minaccia di gravi difficoltà per il funzionamento dell'Unione economica e monetaria dell'Unione europea, quest'ultima può adottare o mantenere in vigore misure di salvaguardia in relazione ai movimenti di capitali, ai pagamenti o ai trasferimenti per un periodo non superiore a sei mesi. Tali misure sono limitate a quanto strettamente necessario.

ARTICOLO 20.6

Restrizioni in caso di difficoltà legate alla bilancia dei pagamenti e alla posizione finanziaria esterna

1. Se una parte incontra gravi difficoltà legate alla bilancia dei pagamenti o alla posizione finanziaria esterna, o una minaccia di tali gravi difficoltà, può adottare o mantenere in vigore misure restrittive per quanto riguarda i movimenti di capitali, i pagamenti o i trasferimenti¹.
2. Le misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo:
 - a) sono compatibili, se del caso, con l'accordo istitutivo del Fondo monetario internazionale;
 - b) non vanno oltre quanto necessario per affrontare la situazione specificata al paragrafo 1 del presente articolo;
 - c) hanno carattere temporaneo e sono eliminate progressivamente con il migliorare della situazione specificata al paragrafo 1 del presente articolo;
 - d) evitano di ledere inutilmente gli interessi commerciali, economici e finanziari dell'altra parte;e

¹ Si precisa che le gravi difficoltà legate alla bilancia dei pagamenti o alla posizione finanziaria esterna, o la minaccia di tali gravi difficoltà, possono essere causate anche da gravi difficoltà, o dalla minaccia di gravi difficoltà, relative a politiche monetarie o di cambio.

e) non sono discriminatorie rispetto a paesi terzi in situazioni simili.

3. Nel caso degli scambi di merci, una parte può adottare o mantenere in vigore misure restrittive al fine di salvaguardare la sua posizione finanziaria esterna o la sua bilancia dei pagamenti. Dette misure sono conformi al GATT 1994 e all'intesa sulle disposizioni relative alla bilancia dei pagamenti dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994.

4. Nel caso degli scambi di servizi, una parte può adottare o mantenere in vigore misure restrittive al fine di salvaguardare la sua posizione finanziaria esterna o la sua bilancia dei pagamenti. Dette misure sono conformi all'articolo XII del GATS.

5. La parte che adotta o mantiene in vigore le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo ne dà notifica all'altra parte senza indugio.

6. Qualora siano adottate o mantenute in vigore misure restrittive a norma del presente articolo, le parti organizzano senza indugio consultazioni in sede di sottocomitato per i servizi e gli investimenti, a meno che dette consultazioni non si tengano in altri consessi di cui entrambe le parti sono membri. Le consultazioni valutano le difficoltà legate alla bilancia dei pagamenti o alla posizione finanziaria esterna che hanno determinato le rispettive misure tenendo conto, tra l'altro, di fattori quali:

a) la natura e la portata delle difficoltà;

- b) l'ambiente economico e commerciale esterno; e
- c) le misure correttive alternative a disposizione.

7. Nel corso delle consultazioni tenutesi a norma del paragrafo 6 è esaminata la conformità delle misure restrittive ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Tali consultazioni si basano su tutti i dati pertinenti di carattere statistico o fattuale presentati dal Fondo monetario internazionale (FMI), se disponibili, e le loro conclusioni tengono conto della valutazione effettuata dall'FMI in merito alla situazione della bilancia dei pagamenti e alla posizione finanziaria esterna della parte interessata.

CAPO 21

APPALTI PUBBLICI

ARTICOLO 21.1

Definizioni

Ai fini del presente capo e degli allegati 21-A e 21-B si applicano le definizioni seguenti:

- a) "beni o servizi commerciali": beni o servizi generalmente venduti od offerti in vendita in un contesto commerciale ad acquirenti non pubblici, e da questi abitualmente acquistati, a fini non pubblici;
- b) "servizio di costruzione": un servizio avente come obiettivo la realizzazione, tramite qualsiasi mezzo, di opere civili o immobiliari, in base alla divisione 51 della CPC;
- c) "asta elettronica": un processo iterativo in cui i fornitori utilizzano mezzi elettronici per presentare nuovi prezzi o nuovi valori quantificabili, diversi dal prezzo dell'offerta, connessi ai criteri di valutazione, o entrambi, e che consente la classificazione o la riclassificazione delle offerte;

- d) "scritto" o "per iscritto": qualsiasi formalizzazione verbale o numerica che possa essere letta, riprodotta e comunicata successivamente, comprese le informazioni trasmesse e memorizzate per via elettronica;
- e) "gara a trattativa privata": una procedura di gara in cui il soggetto appaltante contatta uno o più fornitori di sua scelta;
- f) "misura": qualsiasi disposizione legislativa o regolamentare, procedura, orientamento o prassi amministrativa o qualsiasi iniziativa di un soggetto appaltante relativi a un appalto disciplinato;
- g) "elenco a uso ripetuto": un elenco di fornitori che il soggetto appaltante ha riconosciuto rispondenti alle condizioni per l'inserimento nell'elenco stesso e che il soggetto appaltante intende utilizzare più di una volta;
- h) "avviso di gara d'appalto": l'avviso pubblicato da un soggetto appaltante con il quale i fornitori interessati sono invitati a presentare una domanda di partecipazione, un'offerta o entrambe;
- i) "compensazione": qualsiasi condizione o impegno che incentivi lo sviluppo locale o migliori i conti della bilancia dei pagamenti di una parte, quali l'uso di contenuti di origine locale, il rilascio di licenze tecnologiche, gli investimenti, il countertrade (commercio in compensazione) e interventi o requisiti analoghi;
- j) "gara aperta": una procedura di gara in virtù della quale tutti i fornitori interessati possono presentare un'offerta;

- k) "soggetto appaltante": un soggetto indicato nell'allegato 21-A, sezione A, B o C, o nell'allegato 21-B, sezione A, B o C;
- l) "fornitore qualificato": un fornitore che il soggetto appaltante riconosce in possesso dei requisiti per la partecipazione;
- m) "gara mediante preselezione": una procedura di gara in virtù della quale il soggetto appaltante invita a presentare offerte unicamente fornitori qualificati;
- n) "servizi": anche i servizi di costruzione, salvo diversamente indicato;
- o) "norma": un documento approvato da un organismo riconosciuto che definisce, per un uso comune e ripetuto, regole, orientamenti, caratteristiche di prodotti o servizi o i relativi processi e metodi di produzione, la cui osservanza non è obbligatoria. Una norma può inoltre comprendere o riguardare esclusivamente prescrizioni in materia di terminologia, simboli, imballaggio, marcatura o etichettatura applicabili a un bene, un servizio, un processo o un metodo di produzione;
- p) "fornitore": qualsiasi persona o gruppo di persone che fornisca o possa fornire beni o servizi e

- q) "specifiche tecniche ": qualsiasi prescrizione contenuta nell'appalto che:
- i) stabilisca le caratteristiche:
 - A) dei beni oggetto dell'appalto, anche in termini di qualità, prestazioni, sicurezza e dimensioni, o i processi e i metodi richiesti per la loro produzione; o
 - B) dei servizi oggetto dell'appalto, anche in termini di qualità, prestazioni, sicurezza, o i processi o i metodi richiesti per la loro prestazione; oppure
 - ii) stabilisca i criteri in materia di terminologia, simboli, imballaggio, marcatura o etichettatura applicabili a un bene o a un servizio.

ARTICOLO 21.2

Ambito di applicazione e settori interessati

1. Il presente capo si applica a qualsiasi misura attinente a un appalto disciplinato, sia esso condotto o no, esclusivamente o parzialmente, per via elettronica.

2. Ai fini del presente capo, per "appalto disciplinato" si intende una procedura d'appalto a fini pubblici:

- a) di beni, di servizi o di entrambi:
 - i) come specificato nell'allegato 21-A o 21-B; e
 - ii) per scopi diversi dalla vendita o dalla rivendita a fini commerciali o dalla produzione o la fornitura di beni o servizi destinati alla vendita o alla rivendita a fini commerciali;
- b) in qualsiasi forma contrattuale, compresi: l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione di acquisto;
- c) il cui valore, stimato conformemente ai paragrafi da 6 a 8, sia pari o superiore alle soglie corrispondenti precisate nell'allegato 21-A o 21-B al momento della pubblicazione dell'avviso conformemente all'articolo 21.6;
- d) indetta da un soggetto appaltante; e
- e) non altrimenti esclusa dai settori interessati a norma del paragrafo 3 del presente articolo, oppure dell'allegato 21-A o 21-B.

3. Salvo disposizioni contrarie nell'allegato 21-A o 21-B, il presente capo non si applica:
- a) all'acquisizione o alla locazione di terreni, edifici esistenti o altri beni immobili o ai diritti ad essi inerenti;
 - b) agli accordi non contrattuali o a qualsiasi forma di assistenza fornita da una parte, compresi accordi di cooperazione, concessioni di fondi, prestiti, sovvenzioni, conferimenti di capitale, garanzie e incentivi fiscali;
 - c) alla fornitura o all'acquisizione di servizi fiduciari o di deposito, di servizi di liquidazione e di gestione rivolti a enti finanziari regolamentati o di servizi connessi alla vendita, al rimborso e alla distribuzione di titoli del debito pubblico, compresi i prestiti e i titoli di Stato, i certificati di credito e altri titoli;
 - d) ai contratti di pubblico impiego;
 - e) agli appalti indetti:
 - i) allo scopo specifico di prestare assistenza internazionale, compresi gli aiuti allo sviluppo;

ii) in base a particolari procedure o condizioni previste da un accordo internazionale sullo stazionamento di truppe o sull'attuazione comune di progetti da parte dei paesi firmatari;
o

iii) in base a una procedura o a una condizione particolare di un'organizzazione internazionale, oppure finanziati mediante sovvenzioni, prestiti o altre forme di assistenza internazionali, qualora la procedura o la condizione applicabile sia incompatibile con il presente capo; o

f) ai servizi finanziari.

4. Sono soggetti alla disciplina del presente capo tutti gli appalti disciplinati dall'allegato 21-A o 21-B, in cui gli impegni di ciascuna parte sono definiti come segue:

a) nella Sezione A degli allegati 21-A e 21-B, i soggetti dell'amministrazione centrale le cui procedure di appalto sono disciplinate dal presente capo;

b) nella Sezione B degli allegati 21-A e 21-B, i soggetti dell'amministrazione territoriale le cui procedure di appalto sono disciplinate dal presente capo;

c) nella Sezione C degli allegati 21-A e 21-B, tutti gli altri soggetti le cui procedure di appalto sono disciplinate dal presente capo;

d) nella Sezione D degli allegati 21-A e 21-B, i beni disciplinati dal presente capo;

- e) nella sezione E degli allegati 21-A e 21-B, i servizi, diversi da quelli di costruzione, disciplinati dal presente capo;
- f) nella Sezione F degli allegati 21-A e 21-B, i servizi di costruzione disciplinati dal presente capo;
- g) nella Sezione G degli allegati 21-A e 21-B, le concessioni di lavori pubblici disciplinate dal presente capo;
- h) nella sezione H degli allegati 21-A e 21-B, le note generali;
- i) nella sezione I degli allegati 21-A e 21-B, i mezzi d'informazione mediante i quali la parte pubblica gli avvisi di gara, gli avvisi di aggiudicazione e altre informazioni relative al proprio sistema di appalti pubblici;
- j) nella sezione J dell'allegato 21-B, il tasso di conversione da utilizzare per i valori soglia.

5. Se, nell'ambito di un appalto disciplinato, il soggetto appaltante invita a partecipare, a determinate condizioni, soggetti non elencati nell'allegato 21-A o 21-B, tali condizioni sono disciplinate *mutatis mutandis* dall'articolo 21.4.

6. Per stimare il valore di un appalto al fine di accertare se si tratti di un appalto disciplinato, il soggetto appaltante:

- a) non può suddividere l'appalto in appalti singoli né scegliere o utilizzare un particolare metodo di valutazione per stimare il valore dell'appalto al fine di escludere quest'ultimo in tutto o in parte dall'applicazione del presente capo; e

b) include una stima del valore totale massimo dell'appalto per la sua intera durata, a prescindere dal fatto che esso sia aggiudicato a uno o più fornitori, tenendo conto di ogni forma di remunerazione, compresi:

i) premi, onorari, commissioni e interessi; e

ii) qualora l'appalto preveda la possibilità di opzioni, il valore complessivo di tali opzioni.

7. Qualora, ai fini di un appalto, sia necessario aggiudicare più di un contratto o aggiudicare contratti ripartiti in lotti separati ("appalti ricorrenti"), il calcolo del valore totale massimo stimato si basa sui seguenti elementi:

a) il valore degli appalti ricorrenti della stessa tipologia di beni o servizi aggiudicati nel corso dei 12 mesi precedenti o dell'esercizio precedente del soggetto appaltante, rettificato, se possibile, al fine di tener conto dei cambiamenti previsti in termini di quantità o valore dei beni o servizi appaltati per i 12 mesi successivi, o

b) il valore stimato degli appalti ricorrenti della stessa tipologia di beni o servizi da aggiudicare nei 12 mesi successivi all'aggiudicazione del contratto iniziale o all'esercizio del soggetto appaltante.

8. In caso di appalti che prevedano locazione finanziaria, locazione o acquisto a riscatto di beni o servizi, o di appalti per i quali non è specificato il prezzo totale, la base di valutazione è la seguente:

- a) nel caso di un appalto di durata determinata:
 - i) per appalti di durata pari o inferiore a 12 mesi, il valore totale massimo stimato per la loro durata;
 - ii) per appalti di durata superiore a 12 mesi, il valore totale massimo stimato, compreso l'eventuale importo stimato del valore residuo;
- b) nel caso di appalti di durata indeterminata, l'importo mensile stimato moltiplicato per 48;
- c) in caso di incertezza sulla durata determinata o indeterminata di un appalto, si applica la lettera b).

ARTICOLO 21.3

Sicurezza ed eccezioni generali

1. Nessuna disposizione del presente capo può interpretarsi come divieto a una parte di adottare misure o mantenere riservate informazioni qualora lo ritenga necessario per tutelare i propri interessi fondamentali in materia di sicurezza nell'ambito di appalti relativi ad armi, munizioni o materiale bellico oppure di appalti indispensabili per la sicurezza nazionale o ai fini della difesa nazionale.

2. Fatto salvo l'obbligo di non applicare tali misure in una forma che costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra le parti laddove vigano condizioni analoghe, o una restrizione dissimulata degli scambi internazionali, nessuna disposizione del presente capo può interpretarsi come divieto alle parti di imporre o applicare misure:

- a) necessarie a tutelare la morale pubblica o a mantenere l'ordine pubblico e la pubblica sicurezza;
- b) necessarie a tutelare la vita o la salute delle persone, degli animali o delle piante;
- c) necessarie a tutelare la proprietà intellettuale; o
- d) riguardanti beni o servizi forniti da persone con disabilità o da istituzioni benefiche o prodotti mediante il lavoro carcerario.

3. Le parti convengono che il paragrafo 2, lettera b), comprende misure di carattere ambientale necessarie a tutelare la vita o la salute delle persone, degli animali o delle piante.

ARTICOLO 21.4

Principi generali

Non discriminazione

1. Relativamente a qualsiasi misura attinente a un appalto disciplinato, ciascuna parte, compresi i suoi soggetti appaltanti, riserva immediatamente e incondizionatamente ai beni e ai servizi dell'altra parte e ai fornitori dell'altra parte che offrono beni e servizi di una delle parti un trattamento non meno favorevole di quello che tale parte, compresi i suoi soggetti appaltanti, accorda ai propri beni, servizi e fornitori.
2. Relativamente a qualsiasi misura attinente a un appalto disciplinato, una parte, compresi i suoi soggetti appaltanti, si astiene:
 - a) dal riservare a un fornitore stabilito in loco un trattamento meno favorevole di quello accordato a un altro fornitore stabilito in loco in funzione del grado di controllo o di partecipazione straniero; o
 - b) dal discriminare un fornitore stabilito in loco in base al principio che i beni o i servizi da esso offerti per un particolare appalto sono beni o servizi dell'altra parte.

Uso di mezzi elettronici

3. Le parti provvedono affinché tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni per gli appalti disciplinati siano effettuati utilizzando mezzi elettronici, anche per la pubblicazione delle informazioni sugli appalti, degli avvisi e della documentazione di gara, nonché per il ricevimento delle offerte. Nel caso di un appalto disciplinato condotto per via elettronica, il soggetto appaltante:
- a) provvede affinché i sistemi e i programmi informatici utilizzati per l'appalto, anche per quanto riguarda l'autenticazione e la crittografia dei dati, siano comunemente disponibili e interoperabili con altri sistemi e programmi informatici comunemente disponibili;
 - b) predispone e continua ad avvalersi di dispositivi atti a garantire l'integrità delle richieste di partecipazione e delle offerte, anche per quanto riguarda la determinazione della data di ricevimento e la prevenzione degli accessi non autorizzati; e
 - c) utilizza mezzi elettronici di informazione e comunicazione per la pubblicazione degli avvisi e della documentazione di gara nelle procedure di appalto e, nella misura più ampia possibile, per la presentazione delle offerte.

Svolgimento degli appalti

4. Un soggetto appaltante conduce un appalto disciplinato con trasparenza e imparzialità, in modo da:

- a) garantire la compatibilità con le disposizioni del presente capo, utilizzando metodi quali la gara aperta, la gara mediante preselezione e la gara a trattativa privata; e
- b) prevenire i conflitti di interesse e le pratiche di corruzione, conformemente alle disposizioni legislative pertinenti.

Regole di origine

5. Ai fini degli appalti pubblici disciplinati dal presente capo, una parte non applica ai beni importati dall'altra parte regole di origine diverse da quelle che tale parte applica nel corso di normali operazioni commerciali alle importazioni degli stessi beni.

Compensazioni

6. Per quanto riguarda gli appalti disciplinati, le parti, compresi i loro soggetti appaltanti, si astengono dal sollecitare, considerare, imporre o applicare compensazioni in qualunque fase di una procedura di appalto.

Misure non relative in modo specifico agli appalti

7. I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai dazi e agli oneri doganali di qualsiasi natura imposti sulle importazioni o ad esse collegati, alle modalità di riscossione di tali dazi e oneri e ad altri regolamenti o formalità in materia di importazione né alle misure che incidono sugli scambi di servizi diverse dalle misure che regolano gli appalti disciplinati.

Misure anticorruzione

8. Ciascuna parte provvede a predisporre misure adeguate per affrontare e prevenire la corruzione nei propri appalti pubblici. Tali misure possono comprendere procedure volte a escludere dalla partecipazione agli appalti della parte, a tempo indeterminato o per un determinato periodo di tempo, i fornitori dei quali le autorità giudiziarie della parte abbiano accertato, con decisione definitiva, il coinvolgimento in attività di corruzione, in frodi o in altri atti illegali in relazione agli appalti pubblici nel territorio della parte. Ciascuna parte provvede inoltre a predisporre politiche e procedure per eliminare nella misura del possibile o gestire qualsiasi potenziale conflitto di interessi dei soggetti coinvolti negli appalti o che esercitano un'influenza su di essi.

ARTICOLO 21.5

Informazioni sul sistema di appalti

1. Ciascuna parte:
 - a) pubblica tempestivamente, mediante i pertinenti mezzi d'informazione elettronici o cartacei ufficialmente designati a livello nazionale che abbiano ampia diffusione e rimangano facilmente accessibili al pubblico, tutte le disposizioni legislative e regolamentari, le decisioni giudiziarie, i provvedimenti amministrativi di applicazione generale, le clausole dei contratti standard imposte per legge o regolamento ed integrate mediante rinvio negli avvisi o nella documentazione di gara e le procedure riguardanti l'appalto disciplinato, nonché le loro eventuali modifiche, e
 - b) ne fornisce, su richiesta, spiegazione all'altra parte.
2. Ciascuna parte elenca nella sezione I dell'allegato 21-A o dell'allegato 21-B, rispettivamente:
 - a) i mezzi d'informazione elettronici o cartacei mediante i quali essa pubblica le informazioni di cui al paragrafo 1;
 - b) i mezzi d'informazione elettronici o cartacei mediante i quali la parte pubblica gli avvisi prescritti dall'articolo 21.6, dall'articolo 21.8, paragrafo 9, e dall'articolo 21.17, paragrafo 2; e

- c) l'indirizzo o gli indirizzi dei siti web sui quali la parte pubblica:
- i) le proprie statistiche sugli appalti a norma dell'articolo 21.17, paragrafo 4; o
 - ii) i propri avvisi relativi agli appalti aggiudicati di cui all'articolo 21.17, paragrafo 5.
3. Ciascuna parte notifica senza indugio al sottocomitato di cui all'articolo 21.21 qualsiasi modifica delle informazioni elencate nella sezione I dell'allegato 21-A o dell'allegato 21-B, rispettivamente.

ARTICOLO 21.6

Avvisi

Avviso di gara d'appalto

1. Per ciascun appalto disciplinato il soggetto appaltante pubblica un avviso di gara d'appalto, tranne nelle circostanze indicate all'articolo 21.14.

2. Salvo altrimenti disposto nel presente capo, ogni avviso di gara d'appalto indica:
- a) il nome e l'indirizzo del soggetto appaltante e qualsiasi altra informazione necessaria per contattarlo e ottenere tutta la documentazione pertinente all'appalto, comprese eventuali informazioni sul costo e sui termini di pagamento;
 - b) una descrizione dell'appalto che indichi la natura e la quantità dei beni o dei servizi oggetto dell'appalto o, se i quantitativi non sono noti, una stima della quantità;
 - c) per gli appalti ricorrenti, se possibile, una stima delle scadenze di pubblicazione degli avvisi di gara d'appalto successivi;
 - d) una descrizione di qualsiasi opzione;
 - e) i tempi previsti per la fornitura di beni o servizi o la durata del contratto;
 - f) il metodo di gara prescelto, indicando se sono previste trattative o un meccanismo di asta elettronica;
 - g) se del caso, l'indirizzo e il termine ultimo per la presentazione delle richieste di partecipazione alla gara d'appalto;

- h) l'indirizzo e il termine ultimo per la presentazione delle offerte;
- i) la o le lingue in cui le offerte o le richieste di partecipazione possono essere presentate, se è possibile presentarle in lingue diverse dalla lingua ufficiale della parte del soggetto appaltante;
- j) un elenco e una breve descrizione di qualsiasi condizione per la partecipazione dei fornitori, comprese le prescrizioni riguardanti certificati o documenti specifici che i fornitori sono tenuti a presentare per partecipare, a meno che dette prescrizioni non siano già indicate nella documentazione di gara a disposizione di tutti i fornitori interessati al momento della pubblicazione dell'avviso di gara d'appalto;
- k) se, a norma dell'articolo 21.8, il soggetto appaltante intende selezionare un numero ristretto di fornitori qualificati da invitare alla gara d'appalto, i criteri di selezione ed eventualmente qualsiasi limitazione posta al numero di fornitori ammessi alla gara; e
- l) che l'appalto è disciplinato dal presente capo.

Avviso per estratto

3. Per ogni appalto che intende bandire, il soggetto appaltante pubblica, contemporaneamente all'avviso di gara d'appalto, un avviso per estratto in una delle lingue ufficiali dell'OMC, garantendone la pronta consultazione¹. L'avviso per estratto comprende almeno le seguenti informazioni:

- a) l'oggetto dell'appalto;
- b) il termine ultimo per la presentazione delle offerte o, se applicabile, il termine ultimo per la presentazione delle richieste di partecipazione alla gara d'appalto o per l'iscrizione nell'elenco a uso ripetuto; e
- c) il recapito presso il quale richiedere la documentazione di gara.

Avviso di appalti programmati

4. I soggetti appaltanti sono incoraggiati a pubblicare quanto prima, nel corso di ciascun esercizio, una comunicazione sugli appalti programmati in futuro ("avviso di appalti programmati"). L'avviso di appalti programmati dovrebbe indicare l'oggetto degli appalti e la data prevista per la pubblicazione dell'avviso di gara d'appalto.

¹ Si precisa che le lingue ufficiali dell'OMC sono l'inglese, lo spagnolo e il francese.

5. Un soggetto appaltante di cui all'allegato 21-A, sezione B o C, o all'allegato 21-B, sezione B o C, può pubblicare un avviso di appalti programmati in sostituzione di un avviso di gara d'appalto, purché l'avviso di appalti programmati fornisca il maggior numero di informazioni di cui dispone il soggetto tra quelle elencate al paragrafo 2 del presente articolo e precisi che i fornitori interessati dovrebbero manifestare al soggetto appaltante il proprio interesse per l'appalto.

Regole comuni agli avvisi

6. L'avviso di gara d'appalto, l'avviso per estratto e l'avviso di appalti programmati sono direttamente accessibili gratuitamente per via elettronica tramite un punto di accesso unico su internet. Gli avvisi possono altresì essere pubblicati su un mezzo d'informazione cartaceo appropriato, che abbia ampia diffusione e rimanga facilmente accessibile al pubblico, almeno fino alla scadenza del termine indicato nell'avviso.

Il mezzo d'informazione cartaceo ed elettronico appropriato è elencato da ciascuna parte nella sezione I dell'allegato 21-A o dell'allegato 21-B, rispettivamente.

7. In deroga alle prescrizioni di cui al paragrafo 6 per quanto riguarda l'accessibilità degli avvisi di gara d'appalto, degli avvisi per estratto e degli avvisi di appalti programmati, gratuitamente per via elettronica tramite un punto di accesso unico, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo e per il periodo di transizione di tre anni fino alla piena operatività del punto di accesso unico, il Cile istituisce un gateway, come alternativa temporanea a un punto di accesso unico, che dovrebbe essere accessibile gratuitamente e riportare i link alle piattaforme o ai siti web su cui sono pubblicati gli avvisi. Il gateway contiene i link a un massimo di quattro siti web, vale a dire:

- a) *Mercado público*;
- b) *Ministerio de Obras Públicas*;
- c) *Dirección General de Concesiones*; e
- d) *Diario Oficial*.

8. Le parti prevedono un riesame periodico del paragrafo 7 del presente articolo, comprese le discussioni in seno al sottocomitato di cui all'articolo 21.21, in particolare sullo stato di attuazione del punto di accesso unico.

ARTICOLO 21.7

Condizioni di partecipazione

1. Un soggetto appaltante subordina la partecipazione a un appalto unicamente alle condizioni essenziali per garantire che i fornitori possiedano la capacità giuridica e finanziaria e le competenze commerciali e tecniche necessarie all'esecuzione dell'appalto.
2. Nel determinare le condizioni per la partecipazione, un soggetto appaltante:
 - a) non subordina la partecipazione di un fornitore all'appalto alla condizione che tale fornitore abbia già ottenuto in precedenza uno o più appalti da un soggetto appaltante di una parte;
 - b) può richiedere che il fornitore vanti una precedente esperienza pertinente ove tale condizione sia essenziale per soddisfare i requisiti dell'appalto; e
 - c) non prescrive, come condizione per partecipare all'appalto, una precedente esperienza nel territorio della parte.

3. Nel valutare se un fornitore soddisfi le condizioni per la partecipazione, il soggetto appaltante:
- a) ne analizza la capacità finanziaria e le competenze commerciali e tecniche in base all'attività commerciale da questi svolta sia all'interno che al di fuori del territorio della parte cui appartiene il soggetto appaltante; e
 - b) esegue la valutazione in funzione delle condizioni precedentemente specificate dal soggetto appaltante negli avvisi o nella documentazione di gara.
4. Qualora sussistano elementi di prova, una parte, compresi i suoi soggetti appaltanti, può escludere un fornitore dalla partecipazione, purché ciò non avvenga in una forma che costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra le parti, per motivi quali:
- a) fallimento;
 - b) false dichiarazioni;
 - c) grave o persistente inadempienza nell'ottemperare a qualsiasi prescrizione od obbligo sostanziale in relazione ad appalti precedenti;
 - d) sentenze definitive per gravi reati o altri gravi illeciti;

- e) grave mancanza professionale, atti od omissioni aventi ripercussioni negative sull'integrità commerciale del fornitore; o
- f) evasione fiscale.

ARTICOLO 21.8

Qualificazione dei fornitori

Sistemi di registrazione e procedure di qualificazione

1. Le parti, ivi compresi i rispettivi soggetti appaltanti, possono prevedere un sistema di registrazione dei fornitori che preveda l'obbligo per i fornitori interessati di registrarsi e di fornire determinate informazioni. In tal caso, la parte provvede affinché i fornitori interessati abbiano accesso alle informazioni sul sistema di registrazione per via elettronica e possano chiedere la registrazione in qualsiasi momento. L'autorità competente comunica loro, entro un termine ragionevole, la decisione di accogliere o respingere la richiesta. Se la richiesta è respinta, la decisione deve essere debitamente motivata.
2. Ciascuna parte provvede affinché:
 - a) i suoi soggetti appaltanti si adoperino per ridurre al minimo le differenze tra le rispettive procedure di qualificazione; e

- b) i suoi soggetti appaltanti, qualora dispongano di sistemi di registrazione, si adoperino per ridurre al minimo le differenze tra i rispettivi sistemi di registrazione.
3. Ciascuna parte, compresi i suoi soggetti appaltanti, si astiene dall'adottare o dall'applicare un sistema di registrazione o una procedura di qualificazione allo scopo o con l'effetto di frapporre inutili ostacoli alla partecipazione dei fornitori dell'altra parte ai propri appalti.

Gara mediante preselezione

4. Nel bandire una gara mediante preselezione, il soggetto appaltante:
- a) include nell'avviso di gara d'appalto come minimo le informazioni di cui all'articolo 21.6, paragrafo 2, lettere a), b), f), g), j), k) e l), invitando i fornitori a presentare una domanda di partecipazione; e
 - b) dal decorrere dei termini per la presentazione delle offerte, comunica ai fornitori qualificati come minimo le informazioni di cui all'articolo 21.6, paragrafo 2, lettere c), d), e), h) e i), e notifica loro quanto specificato all'articolo 21.12, paragrafo 3, lettera b).
5. Il soggetto appaltante consente a tutti i fornitori qualificati di partecipare a un appalto specifico, salvo qualora abbia indicato nell'avviso di gara d'appalto un limite al numero di fornitori che saranno ammessi alla gara, precisandone i criteri di selezione o la relativa motivazione. Un invito a presentare un'offerta è rivolto a un certo numero di fornitori necessario per garantire la concorrenza.

6. Se la documentazione di gara non è resa accessibile al pubblico a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al paragrafo 4, il soggetto appaltante provvede affinché tale documentazione sia messa contemporaneamente a disposizione di tutti i fornitori qualificati selezionati conformemente al paragrafo 5.

Elenchi a uso ripetuto

7. Un soggetto appaltante può tenere un elenco di fornitori a uso ripetuto purché un avviso che inviti i fornitori interessati a presentare domanda per essere inseriti in tale elenco:

- a) sia pubblicato una volta l'anno; e
- b) nel caso di pubblicazione per via elettronica, sia reso costantemente consultabile sui mezzi d'informazione appropriati di cui alla sezione I degli allegati 21-A e 21-B.

8. L'avviso di cui al paragrafo 7 comprende:

- a) una descrizione dei beni o servizi o delle relative categorie per cui l'elenco potrà essere utilizzato;
- b) le condizioni di partecipazione che i fornitori devono soddisfare per essere inseriti in tale elenco e i metodi che il soggetto appaltante intende impiegare per verificare che i fornitori soddisfino tali condizioni;
- c) il nome e l'indirizzo del soggetto appaltante e le altre informazioni necessarie per contattarlo e ottenere tutta la documentazione pertinente all'elenco;

- d) il periodo di validità dell'elenco e le relative modalità di rinnovo o di chiusura oppure, qualora il periodo di validità non sia precisato, un'indicazione di come verrà data comunicazione della cessazione dell'uso dell'elenco; e
- e) l'indicazione che l'elenco può essere utilizzato ai fini degli appalti disciplinati dal presente capo.

9. In deroga al paragrafo 7, qualora un elenco a uso ripetuto abbia una validità pari o inferiore a tre anni, il soggetto appaltante può pubblicare l'avviso di cui al paragrafo 7 solo una volta, all'inizio del periodo di validità dell'elenco, purché l'avviso:

- a) specifichi il periodo di validità e precisi che non verranno pubblicati ulteriori avvisi; e
- b) sia pubblicato per via elettronica e sia reso costantemente consultabile durante il periodo di validità.

10. Un soggetto appaltante consente ai fornitori di chiedere in qualsiasi momento di essere inseriti in un elenco a uso ripetuto e provvede a inserire nell'elenco tutti i fornitori qualificati in tempi ragionevolmente brevi.

11. Qualora un fornitore non inserito in un elenco a uso ripetuto presenti una domanda di partecipazione a una gara d'appalto basata su un elenco a uso ripetuto, corredata di tutta la documentazione richiesta, entro il termine di cui all'articolo 21.10, paragrafo 2, il soggetto appaltante esamina la domanda. Il soggetto appaltante non può escludere il fornitore dall'appalto adducendo la motivazione di non avere tempo sufficiente per esaminare la domanda a meno che, in casi eccezionali, a causa della complessità dell'appalto, il soggetto non sia in grado di portare a termine l'esame della domanda entro il termine concesso per la presentazione delle offerte.

Soggetti di cui all'allegato 21-A, sezioni B e C, o all'allegato 21-B, sezioni B e C

12. Un soggetto appaltante di cui all'allegato 21-A, sezione B o C, o all'allegato 21-B, sezione B o C, può pubblicare, in sostituzione di un avviso di gara d'appalto, un avviso che inviti i fornitori a chiedere di essere inseriti in un elenco a uso ripetuto a condizione che:

- a) l'avviso sia pubblicato conformemente al paragrafo 7, comprenda le informazioni prescritte al paragrafo 8 e il maggior numero di informazioni disponibili prescritte a norma dell'articolo 21.6.2, paragrafo 2, e dichiari che si tratta di un avviso di gara d'appalto o che solo i fornitori inseriti nell'elenco a uso ripetuto riceveranno ulteriori avvisi di gara d'appalto disciplinati dall'elenco a uso ripetuto; e
- b) il soggetto trasmetta tempestivamente ai fornitori che hanno manifestato a tale soggetto interesse per un determinato appalto informazioni sufficienti a consentire loro di valutare il loro interesse per l'appalto, unitamente a tutte le altre informazioni prescritte a norma dell'articolo 21.6.2, paragrafo 2, purché disponibili.

13. Un soggetto appaltante di cui all'allegato 21-A, sezione B o C, o all'allegato 21-B, sezione B o C, può permettere a un fornitore che abbia chiesto di essere inserito in un elenco a uso ripetuto conformemente al paragrafo 10 del presente articolo di partecipare a un determinato appalto, purché il soggetto appaltante disponga del tempo sufficiente per valutare se il fornitore interessato soddisfi le condizioni per la partecipazione.

Informazioni sulle decisioni del soggetto appaltante

14. Un soggetto appaltante comunica tempestivamente ai fornitori che chiedono di partecipare a un appalto o di essere inseriti in un elenco a uso ripetuto la propria decisione in merito a tali richieste.

15. Se respinge la richiesta di un fornitore di partecipare a un appalto o di essere inserito in un elenco a uso ripetuto, il soggetto appaltante cessa di riconoscere il fornitore come fornitore qualificato o stralcia il fornitore da un elenco a uso ripetuto, ne informa tempestivamente l'interessato e, su richiesta di quest'ultimo, gli fornisce senza indugio una spiegazione scritta che motivi la decisione adottata.

ARTICOLO 21.9

Specifiche tecniche

1. Un soggetto appaltante si astiene dall'elaborare, dall'adottare o dall'applicare specifiche tecniche o dal prescrivere procedure di valutazione della conformità allo scopo o con l'effetto di frapporre inutili ostacoli agli scambi internazionali.

2. Nel prescrivere le specifiche tecniche relative ai beni o ai servizi oggetto dell'appalto, se del caso il soggetto appaltante:
- a) stabilisce le specifiche tecniche in termini di prestazioni e requisiti funzionali anziché in termini di caratteristiche di progettazione o descrittive; e
 - b) determina le specifiche tecniche in base a norme internazionali, se esistenti, altrimenti in base a regolamenti tecnici nazionali, a norme nazionali riconosciute o a regolamenti edilizi.
3. Qualora le specifiche tecniche si basino su caratteristiche di progettazione o descrittive, un soggetto appaltante dovrebbe precisare, ove necessario, che verranno prese in considerazione le offerte di beni o servizi equivalenti che dimostrino di soddisfare i requisiti dell'appalto, mediante l'inserimento nella documentazione di gara di una dicitura del tipo "o equivalente".
4. Un soggetto appaltante si astiene dal prescrivere specifiche tecniche che impongano o richiamino un marchio, una denominazione commerciale, un brevetto, un diritto d'autore, un disegno o un tipo determinati, un'origine specifica, un produttore o un fornitore particolare, a meno che non esista altro modo sufficientemente preciso o comprensibile per descrivere i requisiti dell'appalto e purché, in tali casi, detto soggetto inserisca nella documentazione di gara una dicitura del tipo "o equivalente".
5. Un soggetto appaltante non sollecita né accetta, in un modo che possa impedire la concorrenza, consulenze utilizzabili nell'elaborazione o nell'adozione di specifiche tecniche per un dato appalto da una persona che possa avere un interesse commerciale a partecipare all'appalto.

6. Si precisa che una parte, compresi i suoi soggetti appaltanti, può, conformemente al presente articolo, elaborare, adottare o applicare specifiche tecniche intese a promuovere la conservazione delle risorse naturali o a proteggere l'ambiente.

ARTICOLO 21.10

Documentazione di gara

1. Un soggetto appaltante mette a disposizione dei fornitori la documentazione di gara contenente tutte le informazioni loro necessarie per elaborare e presentare offerte adeguate. A meno che la descrizione non sia già contenuta nell'avviso di gara d'appalto, la documentazione di gara descrive in modo esaustivo:
 - a) l'appalto, indicando la natura e la quantità dei beni o dei servizi oggetto dell'appalto o, se i quantitativi non sono noti, una stima della quantità, e qualsiasi requisito da soddisfare, comprese le specifiche tecniche, la certificazione della valutazione di conformità, i progetti, i disegni o il materiale informativo;
 - b) qualsiasi condizione per la partecipazione dei fornitori, compreso un elenco delle informazioni e dei documenti che i fornitori sono tenuti a presentare in relazione alle condizioni per la partecipazione;
 - c) tutti i criteri di valutazione che il soggetto applicherà per l'aggiudicazione dell'appalto, indicandone l'importanza relativa, a meno che il prezzo non sia l'unico criterio;

- d) se il soggetto appaltante indice una gara per via elettronica, qualsiasi requisito relativo all'autenticazione e alla crittografia o altri requisiti per la presentazione delle informazioni per via elettronica;
- e) se il soggetto appaltante indice un'asta elettronica, le regole di svolgimento dell'asta, compresa l'identificazione degli elementi dell'appalto connessi ai criteri di valutazione;
- f) in caso di spoglio pubblico delle offerte, la data, l'ora e il luogo dello spoglio e, se del caso, le persone autorizzate a presenziarvi;
- g) altri termini o condizioni, comprese le condizioni di pagamento ed eventuali restrizioni rispetto ai mezzi per la presentazione delle offerte, ad esempio su carta o per via elettronica: e
- h) eventuali date per la fornitura dei beni o la prestazione dei servizi.

2. Nel fissare eventuali date per la fornitura dei beni o la prestazione dei servizi oggetto dell'appalto, un soggetto appaltante tiene conto di fattori quali la complessità dell'appalto, la portata dei subappalti previsti e i tempi realistici necessari per la produzione, il destoccaggio e il trasporto dei beni dal punto di approvvigionamento o per la prestazione dei servizi.

3. I criteri di valutazione indicati nell'avviso di gara d'appalto o nella documentazione di gara possono comprendere, tra l'altro, il prezzo e altri fattori di costo, la qualità, il pregio tecnico, le caratteristiche ambientali e i termini di consegna.

4. Un soggetto appaltante:

- a) rende tempestivamente disponibile la documentazione di gara per garantire che i fornitori interessati dispongano di tempo sufficiente per presentare offerte adeguate;
- b) fornisce senza indugio la documentazione di gara a tutti i fornitori interessati che ne facciano richiesta; e
- c) risponde tempestivamente a qualsiasi ragionevole richiesta di informazioni dei fornitori interessati o partecipanti alla gara d'appalto entro il termine stabilito dalla legislazione di ciascuna parte, purché tali informazioni non avvantaggino tali fornitori rispetto ai concorrenti.

Modifiche

5. Un soggetto appaltante che modifichi i criteri o i requisiti precisati nell'avviso di gara d'appalto o nella documentazione di gara trasmessa ai fornitori partecipanti, oppure modifichi o ripubblichi l'avviso di gara d'appalto o la documentazione di gara, comunica per iscritto tutte le modifiche di cui sopra, o l'avviso o la documentazione di gara modificati o ripubblicati:

- a) a tutti i fornitori partecipanti al momento della modifica o della ripubblicazione, qualora tali fornitori siano noti a detto soggetto e, in tutti gli altri casi, seguendo le stesse modalità utilizzate per rendere disponibili le informazioni iniziali; e
- b) in tempo utile, tenuto conto della natura e della complessità dell'appalto, onde consentire a tali fornitori di modificare e di ripresentare le offerte, se del caso.

ARTICOLO 21.11

Aspetti ambientali e sociali

1. Una parte può consentire ai propri soggetti appaltanti di tenere conto degli aspetti ambientali e sociali durante tutta la procedura di appalto, purché tali aspetti non siano discriminatori, siano coerenti con il divieto relativo alle compensazioni di cui all'articolo 21.4, paragrafo 6, e siano collegati all'oggetto dell'appalto.
2. Si precisa che gli aspetti ambientali e sociali non devono essere elaborati, adottati o applicati in una forma che costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra le parti o una restrizione dissimulata degli scambi tra le parti.

ARTICOLO 21.12

Termini

1. Compatibilmente con le proprie ragionevoli esigenze, un soggetto appaltante accorda ai fornitori un periodo di tempo sufficiente per elaborare e presentare le domande di partecipazione e offerte adeguate, prendendo in considerazione fattori quali:
 - a) la natura e la complessità dell'appalto;

- b) l'entità dei subappalti previsti e
- c) il tempo necessario per la trasmissione delle offerte per via non elettronica da fonti estere e interne qualora non si ricorra a mezzi elettronici.

Tali termini e le loro eventuali proroghe sono identici per tutti i fornitori interessati o che partecipano alla gara.

2. In caso di gara mediante preselezione, il termine ultimo stabilito da un soggetto appaltante per la presentazione delle richieste di partecipazione non è inferiore, in linea di principio, a 25 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di gara d'appalto. Se, per motivi di urgenza debitamente dimostrati dal soggetto appaltante, tale termine risulta impraticabile, il termine ultimo potrà essere ridotto a non meno di 10 giorni.

3. Fatto salvo quanto disposto ai paragrafi 4, 5, 7 e 8, il termine ultimo stabilito da un soggetto appaltante per la presentazione delle offerte non è inferiore a 40 giorni dalla data in cui:

- a) è stato pubblicato l'avviso di gara d'appalto, nel caso di gare aperte; o
- b) tale soggetto notifica ai fornitori che saranno invitati a presentare offerte, nel caso di gare mediante preselezione, indipendentemente dal fatto che venga o meno utilizzato un elenco a uso ripetuto.

4. Un soggetto appaltante può ridurre il termine per la presentazione delle offerte stabilito conformemente al paragrafo 3 a non meno di 10 giorni qualora:
- a) abbia pubblicato, almeno 40 giorni e non oltre 12 mesi prima della pubblicazione dell'avviso di gara d'appalto, un avviso di appalti programmati quale descritto all'articolo 21.6, paragrafo 4, contenente:
 - i) una descrizione dell'appalto;
 - ii) i termini ultimi approssimativi per la presentazione delle offerte o delle richieste di partecipazione;
 - iii) una dichiarazione che precisa che i fornitori interessati devono manifestare al soggetto appaltante il proprio interesse per l'appalto;
 - iv) il recapito presso il quale richiedere la documentazione di gara; e
 - v) tutte le informazioni disponibili prescritte per gli avvisi di gara d'appalto a norma dell'articolo 21.6, paragrafo 2;
 - b) nel caso di appalti di natura ricorrente, indichi in un avviso di gara d'appalto iniziale che i termini per la presentazione delle offerte a norma del presente paragrafo saranno stabiliti in avvisi successivi; o

c) per motivi di urgenza debitamente dimostrati dal soggetto stesso, i termini per la presentazione delle offerte stabiliti conformemente al paragrafo 3 risultino impraticabili.

5. Un soggetto appaltante può ridurre di cinque giorni il termine per la presentazione delle offerte stabilito conformemente al paragrafo 3 per ciascuna delle seguenti circostanze:

- a) l'avviso di gara d'appalto è pubblicato per via elettronica;
- b) tutta la documentazione di gara è resa disponibile per via elettronica a decorrere dalla data della pubblicazione dell'avviso di gara d'appalto; e
- c) tale soggetto riceve le offerte per via elettronica.

6. L'applicazione del paragrafo 5, in combinato disposto con il paragrafo 4, non può in nessun caso avere per effetto la riduzione del termine per la presentazione delle offerte stabilito conformemente al paragrafo 3 a un periodo inferiore a 10 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di gara d'appalto.

7. In deroga alle altre disposizioni del presente articolo, un soggetto appaltante che acquisti beni o servizi commerciali, o una combinazione di essi, può ridurre il termine per la presentazione delle offerte stabilito conformemente al paragrafo 3 a un periodo non inferiore a 13 giorni, a condizione di pubblicare contemporaneamente per via elettronica sia l'avviso di gara d'appalto sia la documentazione di gara. Inoltre, se tale soggetto riceve le offerte di beni o servizi commerciali per via elettronica, il termine stabilito conformemente al paragrafo 3 può essere ridotto a un periodo non inferiore a 10 giorni.

8. Se un soggetto appaltante di cui all'allegato 21-A, sezione B o C, o all'allegato 21-B, sezione B o C, ha selezionato tutti i fornitori qualificati o un numero ristretto di questi ultimi, il termine per la presentazione delle offerte può essere fissato per mutuo consenso tra il soggetto appaltante e i fornitori selezionati. In assenza di consenso, il periodo non può essere inferiore a 10 giorni.

ARTICOLO 21.13

Trattative

1. Una parte può incaricare i propri soggetti appaltanti di condurre trattative con i fornitori nell'ambito di un appalto disciplinato:
 - a) qualora il soggetto appaltante abbia manifestato la propria intenzione di condurre trattative nell'avviso di gara d'appalto prescritto a norma dell'articolo 21.6, paragrafo 2; o
 - b) qualora dalla valutazione emerga che nessuna offerta è palesemente la più vantaggiosa secondo i criteri specifici di valutazione indicati nell'avviso di gara d'appalto o nella documentazione di gara.

2. Un soggetto appaltante:
 - a) provvede affinché l'eventuale eliminazione di fornitori partecipanti alle trattative avvenga secondo i criteri di valutazione indicati nell'avviso di gara d'appalto o nella documentazione di gara; e
 - b) una volta concluse le trattative stabilisce un termine comune entro il quale il resto dei fornitori partecipanti potrà presentare offerte nuove o modificate.

ARTICOLO 21.14

Gara a trattativa privata

1. A condizione di non avvalersi della presente disposizione al fine di evitare la concorrenza tra fornitori o in modo tale da discriminare i fornitori dell'altra parte o da tutelare i fornitori interni, un soggetto appaltante può indire una gara a trattativa privata e decidere di non applicare gli articoli 21.6, 21.7, 21.8 e 21.10, nonché gli articoli 21.12, 21.13, 21.15 e 21.16 in una qualsiasi delle seguenti circostanze:

- a) nei casi in cui:
 - i) non sia pervenuta alcuna offerta o domanda di partecipazione;

- ii) nessuna delle offerte pervenute soddisfi i requisiti essenziali precisati nella documentazione di gara;
 - iii) nessuno dei fornitori soddisfi le condizioni per la partecipazione; o
 - iv) le offerte presentate siano state dichiarate collusive dall'autorità competente, sempre che i requisiti precisati nella documentazione di gara non abbiano subito modifiche sostanziali;
- b) nei casi in cui vi sia un unico fornitore particolare in grado di fornire i beni o i servizi in questione e non vi siano alternative ragionevoli o beni o servizi sostitutivi per le seguenti ragioni:
- i) poiché la prestazione richiesta è un'opera d'arte;
 - ii) poiché trattasi di protezione concessa da brevetti, diritti d'autore o altri diritti esclusivi;
o
 - iii) per l'assenza di concorrenza per motivi tecnici;
- c) quando, nel caso di prestazioni supplementari richieste al fornitore originario di beni o servizi e non contemplate nell'appalto iniziale, la fornitura di detti beni o servizi supplementari da parte di un altro fornitore:
- i) sia impraticabile per motivi economici o tecnici quali le condizioni di intercambiabilità o interoperabilità con apparecchiature, programmi informatici, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale; e

- ii) possa provocare al soggetto appaltante notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi;
- d) qualora, e soltanto nella misura in cui risulti strettamente necessario, per motivi di estrema urgenza imputabili a eventi che il soggetto appaltante non poteva prevedere, non sia possibile ottenere in tempo i beni o i servizi ricorrendo a gare aperte o mediante preselezione;
- e) per i beni acquistati su un mercato delle materie prime;
- f) qualora il soggetto appaltante appalti la fornitura di un prototipo, di un primo prodotto o servizio messi a punto su sua richiesta nel corso e nel quadro di un contratto specifico di ricerca, sperimentazione, studio o sviluppo originale; lo sviluppo originale di un primo prodotto o servizio può comprendere la produzione o fornitura limitate volte a integrare i risultati delle prove sul campo e a dimostrare che il bene o servizio è adatto alla produzione o alla fornitura in quantità secondo standard qualitativi accettabili, ma non comprende la produzione o la fornitura in quantità volte ad accertare la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare i costi di ricerca e di sviluppo;
- g) nei casi di acquisti effettuati a condizioni eccezionalmente vantaggiose di carattere momentaneo che si verificano solo in occasione di vendite eccezionali dovute a liquidazione, a procedure concorsuali o fallimentari, ma non nei casi di normali acquisti da fornitori regolari; o

- h) qualora l'appalto sia aggiudicato al vincitore di un concorso di progettazione, a condizione che:
 - i) il concorso sia stato organizzato nel rispetto dei principi del presente capo, in particolare per quanto concerne la pubblicazione di un avviso di gara d'appalto; e
 - ii) i partecipanti siano stati giudicati da una giuria indipendente con l'obiettivo di aggiudicare il contratto di progettazione al vincitore.

2. Un soggetto appaltante prepara una relazione scritta su ogni appalto assegnato a norma del paragrafo 1. La relazione comprende il nome del soggetto appaltante, il valore e la tipologia dei beni o dei servizi appaltati e una dichiarazione attestante le circostanze e le condizioni di cui al paragrafo 1 che hanno giustificato il ricorso alla procedura di gara a trattativa privata.

ARTICOLO 21.15

Aste elettroniche

Un soggetto appaltante che intenda ricorrere all'asta elettronica per condurre un appalto disciplinato comunica a tutti i partecipanti, prima di dar avvio all'asta elettronica:

- a) il metodo di valutazione automatica, compresa la formula matematica, che si basa sui criteri di valutazione indicati nella documentazione di gara e che verrà utilizzato durante l'asta per la classificazione o la riclassificazione automatica;
- b) i risultati della valutazione iniziale degli elementi della sua offerta qualora l'appalto debba essere aggiudicato sulla base dell'offerta più vantaggiosa; e
- c) ogni altra informazione pertinente riguardante lo svolgimento dell'asta.

ARTICOLO 21.16

Trattamento delle offerte e aggiudicazione degli appalti

Trattamento delle offerte

1. Il soggetto appaltante adotta procedure di ricevimento, spoglio e trattamento delle offerte che garantiscono l'equità e l'imparzialità della gara e la riservatezza delle offerte.
2. Il soggetto appaltante non penalizza i fornitori le cui offerte siano pervenute dopo la scadenza dei termini per il ricevimento delle offerte se tale ritardo è unicamente imputabile a disguidi causati dal soggetto medesimo.
3. Un soggetto appaltante che, tra lo spoglio delle offerte e l'aggiudicazione dell'appalto, offra a un fornitore la possibilità di correggere errori di forma non intenzionali, offre la stessa possibilità a tutti i fornitori partecipanti.

Aggiudicazione degli appalti

4. Per poter essere prese in considerazione ai fini dell'aggiudicazione, le offerte devono essere presentate per iscritto, soddisfare, al momento dello spoglio, i requisiti essenziali indicati negli avvisi e nella documentazione di gara e provenire da un fornitore che soddisfi le condizioni per la partecipazione.

5. Tranne nei casi in cui decida che l'aggiudicazione dell'appalto non è nell'interesse pubblico, il soggetto appaltante aggiudica l'appalto al fornitore che risulti capace di onorare i termini del contratto e che, esclusivamente in base ai criteri di valutazione indicati negli avvisi e nella documentazione di gara, abbia presentato:

a) l'offerta più vantaggiosa; o

b) l'offerta al prezzo più basso, qualora il prezzo sia l'unico criterio.

6. Il soggetto appaltante che riceve un'offerta a un prezzo anormalmente basso rispetto ai prezzi delle altre offerte ricevute può verificare che il fornitore soddisfi le condizioni per la partecipazione e sia in grado di onorare i termini del contratto.

7. Il soggetto appaltante non ricorre a opzioni, non annulla un appalto né modifica gli appalti aggiudicati in modo da eludere gli obblighi derivanti dal presente capo.

8. Ciascuna parte compie ogni possibile sforzo per prevedere, di norma, un termine sospensivo tra l'aggiudicazione dell'appalto e la stipula del contratto al fine di concedere agli offerenti esclusi tempo sufficiente per riesaminare e impugnare la decisione di aggiudicazione.

ARTICOLO 21.17

Trasparenza delle informazioni sugli appalti

Informazioni trasmesse ai fornitori

1. Il soggetto appaltante comunica tempestivamente ai fornitori partecipanti le proprie decisioni riguardo all'aggiudicazione dell'appalto e, se richiesto da uno dei fornitori, effettua tale comunicazione per iscritto. Fatto salvo l'articolo 21.18, paragrafi 2 e 3, il soggetto appaltante spiega al fornitore non prescelto che ne faccia richiesta i motivi per cui la sua offerta è stata rifiutata e i vantaggi relativi dell'offerta del fornitore aggiudicatario.

Pubblicazione delle informazioni di aggiudicazione

2. Entro 72 giorni dall'aggiudicazione di ciascun appalto disciplinato dal presente capo il soggetto appaltante pubblica un avviso sul mezzo d'informazione cartaceo o elettronico appropriato di cui alla sezione I degli allegati 21-A e 21-B. Qualora il soggetto appaltante si avvalga unicamente di un mezzo elettronico per la pubblicazione dell'avviso, le informazioni rimangono facilmente accessibili per un periodo di tempo ragionevole. L'avviso comprende come minimo le seguenti informazioni:

- a) una descrizione dei beni o servizi oggetto dell'appalto;
- b) il nome e l'indirizzo del soggetto appaltante;

- c) il nome e l'indirizzo del fornitore aggiudicatario;
- d) il valore dell'offerta aggiudicataria oppure dell'offerta più alta e dell'offerta più bassa prese in considerazione nell'aggiudicare l'appalto;
- e) la data di aggiudicazione; e
- f) il tipo di procedura di gara utilizzato e, nel caso di gare a trattativa privata conformemente all'articolo 21.14, una descrizione delle circostanze che hanno giustificato il ricorso a tale procedura.

Conservazione della documentazione e delle relazioni e tracciabilità elettronica

3. Ciascun soggetto appaltante conserva per un periodo di almeno tre anni dalla data di aggiudicazione di un appalto:

- a) la documentazione e le relazioni sulle procedure di gara e sui contratti aggiudicati in relazione all'appalto disciplinato, comprese le relazioni prescritte a norma dell'articolo 21.14, e
- b) i dati che garantiscono un'adeguata tracciabilità dello svolgimento dell'appalto disciplinato per via elettronica.

Scambio di statistiche

4. Su richiesta dell'altra parte e in vista delle discussioni in seno al sottocomitato di cui all'articolo 21.21, ciascuna parte mette a disposizione dell'altra parte le statistiche sugli appalti disciplinati di beni e servizi, compresi i servizi di costruzione, nonché, nella misura del possibile, le statistiche sulle concessioni di lavori. A norma dell'articolo 21.23, le Parti cooperano ai fini di una migliore comprensione delle rispettive statistiche sugli appalti pubblici.

5. Se una parte richiede la pubblicazione elettronica degli avvisi riguardanti gli appalti aggiudicati, a norma del paragrafo 2, e se tali avvisi sono accessibili al pubblico per mezzo di un'unica banca dati in un formato che consente l'analisi degli appalti disciplinati, tale parte, invece di comunicare i suddetti dati al sottocomitato di cui all'articolo 21.21, può fornire un link al sito web pertinente unitamente a tutte le informazioni necessarie per accedere a tali dati e usarli.

ARTICOLO 21.18

Divulgazione di informazioni

Invio di informazioni alle parti

1. Una parte fornisce tempestivamente, su richiesta dell'altra parte, tutte le informazioni necessarie a stabilire se un appalto sia stato condotto in modo equo, imparziale e conformemente al presente capo, comprese le informazioni sulle caratteristiche e sui vantaggi relativi dell'offerta aggiudicataria. Qualora la comunicazione di tali informazioni possa pregiudicare la concorrenza negli appalti futuri, la parte che riceve le informazioni si astiene dal divulgarle ad altri fornitori, salvo previa consultazione e con l'accordo della parte che le ha fornite.

Non divulgazione delle informazioni

2. In deroga a qualsiasi altra disposizione del presente capo, una parte, compresi i suoi soggetti appaltanti, si astiene, se non in virtù di obblighi giuridici o previa autorizzazione scritta del fornitore che ha fornito le informazioni, dal divulgare informazioni che pregiudichino i legittimi interessi commerciali di un determinato fornitore o che possano pregiudicare la concorrenza leale tra fornitori.

3. Nessuna disposizione del presente capo può essere interpretata come un obbligo per le parti, compresi i rispettivi soggetti appaltanti, autorità ed organi di riesame, di divulgare informazioni riservate la cui diffusione:

- a) ostacoli l'applicazione della legge;
- b) possa pregiudicare la concorrenza leale tra fornitori;
- c) pregiudichi i legittimi interessi commerciali di particolari persone, anche per quanto riguarda la tutela dei diritti di proprietà intellettuale; o
- d) sia altrimenti contraria all'interesse pubblico.

ARTICOLO 21.19

Procedure interne di ricorso

1. Ciascuna parte predispone procedure di ricorso amministrativo o giurisdizionale tempestive, efficaci, trasparenti e non discriminatorie, mediante le quali, nell'ambito di un appalto disciplinato per il quale il fornitore abbia o abbia avuto un interesse, tale fornitore possa contestare:

- a) una violazione del presente capo; o

- b) la mancata osservanza delle misure attuative del presente capo predisposte da una parte, qualora le disposizioni legislative di una parte non riconoscano al fornitore il diritto di contestare direttamente una violazione del presente capo.

Le norme procedurali che disciplinano tutti i tipi di ricorso sono formulate per iscritto e rese accessibili.

2. Se un fornitore contesta, nell'ambito di un appalto disciplinato per il quale ha o ha avuto un interesse, una violazione o una mancata osservanza quali specificate al paragrafo 1, la parte cui appartiene il soggetto appaltante che conduce l'appalto invita il fornitore e il soggetto ad avviare consultazioni per giungere a una soluzione. Il soggetto procede a un esame imparziale e tempestivo di tutti i reclami in modo tale da non pregiudicare la possibilità per il fornitore di partecipare alla gara in corso o a gare successive o il suo diritto di ottenere misure correttive nel quadro della procedura di ricorso amministrativo o giurisdizionale.
3. A ciascun fornitore è concesso un termine sufficiente per preparare e presentare il ricorso; tale termine non può essere in nessun caso inferiore a 10 giorni a decorrere dal momento in cui il fornitore ha preso conoscenza degli elementi alla base del ricorso o dal momento in cui avrebbe dovuto ragionevolmente prenderne conoscenza.
4. Ciascuna parte istituisce o designa almeno un'autorità amministrativa o giudiziaria imparziale e indipendente dai suoi soggetti appaltanti, competente a ricevere ed esaminare i ricorsi presentati da un fornitore nel quadro di un appalto disciplinato.

5. Qualora il primo esame del ricorso sia effettuato da un organo diverso da una delle autorità di cui al paragrafo 4, la parte garantisce al fornitore il diritto di impugnare la decisione iniziale dinanzi a un'autorità amministrativa o giudiziaria imparziale e indipendente dal soggetto appaltante il cui appalto è oggetto del ricorso.
6. Qualora l'organo di ricorso non sia un tribunale, ciascuna parte garantisce che la sua decisione sia soggetta a controllo giurisdizionale oppure che esso disponga di procedure atte a garantire:
- a) che il soggetto appaltante risponda per iscritto al ricorso e fornisca all'organo di ricorso tutta la documentazione pertinente;
 - b) che alle parti in causa ("i partecipanti") venga riconosciuto il diritto di essere sentite prima che l'organo di ricorso si pronunci in merito al ricorso;
 - c) che ai partecipanti venga riconosciuto il diritto di essere rappresentati e accompagnati;
 - d) che i partecipanti abbiano accesso a tutte le fasi del procedimento;
 - e) che i partecipanti abbiano il diritto di chiedere che il procedimento sia pubblico e che siano ammessi testimoni; e
 - f) che l'organo di ricorso adotti le proprie decisioni o raccomandazioni in modo tempestivo, per iscritto, e includa una motivazione per ciascuna decisione o raccomandazione.

7. Ciascuna parte adotta o mantiene in vigore procedure che prevedano:
- a) misure provvisorie tempestive atte a garantire che il fornitore possa partecipare all'appalto; tali misure provvisorie possono comportare la sospensione della gara d'appalto; le procedure possono contemplare la possibilità che, al momento di decidere l'eventuale applicazione di tali misure, si tenga conto delle principali conseguenze negative per gli interessi in causa, compreso quello pubblico; la decisione di non agire deve essere motivata per iscritto; e
 - b) nei casi in cui l'organo di ricorso ha accertato una violazione o una mancata osservanza quale descritta al paragrafo 1, interventi correttivi o il risarcimento delle perdite o dei danni subiti, che possono limitarsi ai costi per l'elaborazione dell'offerta o alle spese legali o comprendere entrambi.

ARTICOLO 21.20

Modifiche e rettifiche dei settori interessati

1. La parte Unione europea può modificare o rettificare l'allegato 21-A e il Cile può modificare o rettificare l'allegato 21-B.

Modifiche

2. La parte che intende modificare il proprio allegato di cui al paragrafo 1:
 - a) ne dà notifica per iscritto all'altra parte; e
 - b) propone all'altra parte, con la notifica, gli adeguamenti compensativi idonei a mantenere un livello di copertura paragonabile a quello esistente prima della modifica.
3. In deroga al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo, una parte non è tenuta a fornire adeguamenti compensativi se la modifica riguarda un soggetto sul quale la parte ha effettivamente cessato di esercitare il proprio controllo o la propria influenza. Si presume che lo Stato abbia effettivamente cessato di esercitare il proprio controllo o la propria influenza sugli appalti disciplinati dei soggetti di cui all'allegato 21-A, sezione A, B o C, o all'allegato 21-B, sezione A, B o C, per quanto riguarda gli appalti del soggetto, qualora detto soggetto sia esposto alla concorrenza in mercati liberamente accessibili.
4. Se una parte notifica all'altra parte, a norma del paragrafo 2, una modifica prevista del proprio allegato, l'altra parte presenta obiezioni scritte qualora contesti che:
 - a) un adeguamento proposto a norma del paragrafo 2, lettera b), sia idoneo a mantenere un livello di copertura paragonabile a quello concordato; o

- b) la modifica si riferisca a un soggetto sul quale la parte ha effettivamente cessato di esercitare il proprio controllo o la propria influenza conformemente al paragrafo 3.

L'altra parte presenta le eventuali obiezioni scritte a norma del presente paragrafo entro 45 giorni dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 2, lettera a); in caso contrario si ritiene che tale parte abbia accettato l'adeguamento o la modifica, anche ai fini del capo 31.

Rettifiche

5. Le parti considerano le seguenti variazioni dell'allegato 21-A o dell'allegato 21-B, rispettivamente, rettifiche di carattere puramente formale, a condizione che non incidano sulla copertura concordata prevista dal presente capo:

- a) la variazione del nome di un soggetto;
- b) la fusione di due o più soggetti di cui all'allegato 21-A, sezioni A, B e C, o dell'allegato 21-B, sezioni A, B e C;
- c) la separazione di un soggetto di cui all'allegato 21-A, sezioni A, B e C, o dell'allegato 21-B, sezioni A, B e C, in due o più soggetti che sono aggiunti ai soggetti di cui alla medesima sezione dell'allegato 21-A o 21-B.

6. La parte che propone una rettifica dell'allegato 21-A o dell'allegato 21-B, rispettivamente, ne dà notifica all'altra parte ogni due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

7. Una parte può notificare all'altra parte un'obiezione a una rettifica proposta entro 45 giorni dal ricevimento della relativa notifica. La parte che presenta un'obiezione precisa i motivi per i quali ritiene che la rettifica proposta non rappresenti una variazione conformemente al paragrafo 5 e descrive gli effetti della rettifica proposta sulla copertura concordata prevista dal presente capo. Se non viene presentata alcuna obiezione per iscritto entro 45 giorni dal ricevimento della notifica si considera che la parte abbia accettato la rettifica proposta.

Consultazioni e risoluzione delle controversie

8. Se una delle due parti presenta obiezioni alla modifica o alla rettifica proposta entro 45 giorni, entrambe si adoperano per risolvere la questione tramite consultazioni dopo il ricevimento della notifica. Se entro 60 giorni dal ricevimento dell'obiezione le parti non giungono a un accordo, la parte che intende modificare o rettificare il proprio allegato può deferire la questione alla procedura di risoluzione delle controversie di cui al presente accordo. La modifica o la rettifica proposta ha effetto solo in caso di accordo fra le parti o sulla base di una decisione finale secondo la procedura di cui al capo 31.

9. Il mancato raggiungimento di un accordo nella procedura di consultazione di cui al paragrafo 8 del presente articolo non dispensa le parti dall'obbligo di procedere alle consultazioni di cui al capo 31.

ARTICOLO 21.21

Sottocomitato per gli appalti pubblici

Su richiesta di una parte, il sottocomitato per gli appalti pubblici ("sottocomitato") istituito a norma dell'articolo 33.4, paragrafo 1, si riunisce per trattare le questioni relative all'attuazione e al funzionamento del presente capo, tra cui:

- a) le questioni relative agli appalti pubblici sottopostegli da una parte;
- b) il monitoraggio delle attività di cooperazione intraprese dalle parti a norma dell'articolo 21.23;
- c) l'agevolazione della partecipazione delle piccole e medie imprese agli appalti disciplinati a norma dell'articolo 21.22; e
- d) le discussioni sullo stato di attuazione del punto di accesso unico di cui all'articolo 21.6, paragrafo 7.

ARTICOLO 21.22

Agevolazione della partecipazione delle piccole e medie imprese

1. Le parti riconoscono l'importante contributo che le piccole e medie imprese ("PMI") possono apportare alla crescita economica e all'occupazione, come pure l'importanza di agevolare la partecipazione delle PMI agli appalti pubblici.
2. Le parti riconoscono l'importanza degli appalti elettronici nell'agevolare la partecipazione delle PMI alle procedure di appalto garantendo la trasparenza.
3. Le parti riconoscono altresì l'importanza di alleanze commerciali tra i fornitori di ciascuna parte, in particolare tra PMI, compresa la partecipazione congiunta alle procedure di gara.
4. Le parti possono:
 - a) fornire informazioni relative alle misure da esse utilizzate per promuovere, incoraggiare o agevolare la partecipazione delle PMI agli appalti pubblici o contribuire a tale partecipazione;
 - b) cooperare all'elaborazione di meccanismi volti a fornire alle PMI informazioni sui mezzi di partecipazione agli appalti disciplinati a norma del presente capo.

5. Per agevolare la partecipazione delle PMI agli appalti disciplinati, ciascuna parte, nella misura del possibile:

- a) fornisce una definizione di PMI in un portale elettronico;
- b) si adopera per rendere disponibile gratuitamente tutta la documentazione di gara;
- c) adotta qualsiasi altra misura intesa ad agevolare la partecipazione delle PMI agli appalti pubblici disciplinati dal presente capo, a condizione che tali misure non siano discriminatorie nei confronti delle imprese dell'altra parte.

ARTICOLO 21.23

Cooperazione

1. Le parti si adoperano al meglio per sviluppare attività di cooperazione ai fini di una migliore comprensione dei rispettivi sistemi di appalti pubblici, nonché di un migliore accesso ai rispettivi mercati, per questioni quali:

- a) lo scambio di esperienze e di informazioni, come quadri normativi, migliori pratiche e statistiche;

- b) l'agevolazione della partecipazione dei fornitori agli appalti disciplinati, in particolare per quanto riguarda le PMI;
 - c) lo sviluppo e l'ampliamento del ricorso ai mezzi elettronici nei sistemi degli appalti pubblici;
 - d) lo sviluppo di capacità tramite la promozione dell'apprendimento reciproco tra i funzionari pubblici e il personale dei soggetti appaltanti al fine di ottemperare alle disposizioni del presente capo.
2. Le parti informano il sottocomitato di cui all'articolo 21.21 di ogni attività di tale natura.

ARTICOLO 21.24

Negoziati successivi

Il sottocomitato per gli appalti pubblici di cui all'articolo 21.21 riesamina il funzionamento del presente capo e, entro quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, può proporre al comitato per il commercio di raccomandare alle parti di tenere ulteriori negoziati ai fini di un'ulteriore apertura dell'accesso al mercato.